

GIUSEPPE PEDERSOLI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE
CONTABILE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI

WEBINAR 4/3/2021
Organizzato da ANDoC
Le Notifiche degli atti Tributarî
IL CASO MARADONA – ILPRIMO PROCESSO
TRIBUTARIO

Viale Colli Aminei n. 58/A – 80131 NAPOLI
Tel. 081 076 63 00 C.F. PDRGPP65R22F839R
P.I. 06503970631 mail:
gp@giuseppapedersoli.it

Quando il fisco italiano bussò per la prima volta alla porta della reggia napoletana di Diego Armando Maradona, nessuno rispose. "Sloggiato e sconosciuto", scrisse il messo notificatore su un pezzo di carta. Sconosciuto? Proprio lui, il Re di Napoli, uno degli uomini più famosi al mondo, il calciatore del secolo...

Fu l'inizio della fine, il segnale che scatenò la caccia all'uomo e la vorticoso rincorsa all'oro del Pibe. Qualcosa o qualcuno aveva incastrato Diego: la sua strafottenza, la congiura di un Paese ingrato o un sistema di leggi che perseguita Maradona e il signor Nessuno anche quando sa di avere torto? E che c'entrano con questa storia Visco, Berlusconi, Scotti, Letta, la Cgil e Uckmar?

Da Palazzo Chigi ai vicoli di Forcella, qualcuno ha provato ad aiutare Diego, altri lo hanno tradito. Se questo è un giallo, il killer sarà svelato nelle ultime pagine, il movente emergerà da una jungla di miserie umane, processi, droga, lecchini, pentiti di camorra, sangue e urine. Ma la storia di Diego è anche lo spunto per raccontare tante vicende di ordinaria ingiustizia e un fisco che talvolta combatte con il machete solo chi non sa difendersi. Perché la burocrazia è il mister Hyde della pubblica amministrazione e forse in questo libro scoprirete dove si nasconde.

Giuseppe Pedersoli, 42 anni, napoletano. Dottore commercialista specializzato nel contenzioso tributario e professore a contratto presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, attualmente è Difensore civico per la città di Napoli.

Luca Maurelli, 38 anni, è nato a Napoli ma vive e lavora a Roma. Laureato in Scienze politiche, giornalista professionista, ha lavorato per il Roma, il Tempo, Reuters, Borsa e Finanza, Tg 2 economia, LiberoMercato. Attualmente è redattore del settore politico al Secolo d'Italia.

I proventi del libro spettanti agli autori saranno devoluti all'Associazione Mondo Nuovo Onlus - Casa Famiglia Villa Laura, struttura che ospita bambini in difficoltà.

Questo volume, spuntato dal laboratorio La Fiamma, è da considerarsi un'opera gratuita distribuita dal LMS (L.M.S. s.r.l. - S. M. S. - 00199 - 00199)

€ 19,00

978-88-495-1640-1



9 788849 516401

ZUCCHETTI

L'ORO del PIBE

Giuseppe Pedersoli
Luca Maurelli

Giuseppe Pedersoli Luca Maurelli

L'ORO del PIBE



PARADOSSI E INGIUSTIZIE DEL FISCO ITALIANO
DA MARADONA AL SIGNOR NESSUNO



Edizioni Scientifiche Italiane

Brevissima premessa atecnica

Tutto l'impianto del testo mira a smontare qualsiasi tecnicismo ed eccessivi riferimenti normativi. Si è del parere che chi – al di fuori del proprio ambito lavorativo – abusi nel suo lessico di termini ed espressioni che scoraggiano la lettura, in realtà nasconda solo il timore di intrusioni nel micro-segmento di mercato conquistato. Probabilmente la descrizione che ci si appresta a fornire al lettore presterà il fianco alle critiche degli esperti e farà storcere il naso a giuristi e professori di ruolo. Pazienza. Se però, al tempo stesso, anche soltanto un lettore, al di fuori della ristretta cerchia di amici e parenti degli autori, sarà riuscito a capire il significato della sentenza della Corte di Cassazione che condanna Diego Armando Maradona (e le implicazioni che ne derivano sulla credibilità del sistema fiscale italiano), l'obiettivo si potrà considerare raggiunto.

Absit iniuria verbis, naturalmente.

figuraccia dal punto di vista professionale, d'accordo, ma ci sarà pure un consulente disposto a difendere gratuitamente Diego. L'iniziativa è nata proprio con questo intento. Importante è garantire una difesa al mito, non vincere. Ma vincere, naturalmente, sarebbe molto meglio.

Flashback



Il primo contratto di Diego: i premi, le ville e la Ferrari

30 giugno 1984. A Barcellona il direttore generale del Napoli, Antonio Juliano, firma il contratto di acquisto del cartellino di Diego Armando Maradona, al termine di un'estenuante trattativa ben nota a chi ha seguito le vicende napoletane del campione argentino. Il Napoli si impegna a pagare al Barcellona sette milioni e mezzo di dollari, all'incirca quindici miliardi di lire di allora, da versare in tre rate annuali. Ma ciò che a noi interessa sono i due contratti che Maradona firma con il Napoli, uno per la cessione dei diritti d'immagine del calciatore alla società azzurra, da 500mila dollari l'anno per quattro anni, un altro depositato in Lega con il quale l'argentino si lega al club di piazza dei Martiri per 200mila dollari all'anno.

Ed è sulla prima scrittura che in seguito si concentrerà l'attenzione della Procura di Napoli e dell'Agenzia delle entrate.

In quel contratto, siglato tra il Napoli e la Diarma Productions, con sede nel Lichtenstein, Maradona concede al club il diritto allo sfruttamento della sua immagine, dietro compenso di due milioni di dollari per quattro anni, più un'opzione per il rinnovo di un altro anno dietro versamento di 1 milione di dollari. In più, alla Diarma vanno i diritti di intermediazione (per il ruolo svolto dal manager di Diego, Jorge Cyterszpiller) nella trattativa col Barcellona. Poi si passa alle clausole che attireranno l'attenzione della magistratura qualche anno dopo: quelle che legano i successi sportivi ai premi pagati direttamente alla società, con sede a Vaduz. Come incentivo al successo sportivo e per rifletterlo nell'incremento degli incassi di pubblicità e commercializzazione di merchandising – è scritto nel contratto firmato il 30 giugno a Barcellona – il Napoli pagherà a Maradona le somme seguenti nel caso in cui si verificassero i fatti seguenti da parte del Napoli:

- per conquistare la Coppa delle Coppe, la quantità di duecentomila dollari;
- per la Coppa Italia, duecentomila dollari;

- per la Coppa Uefa, duecentomila dollari;
- per lo Scudetto italiano, cinquecentomila dollari;
- per la Coppa dei Campioni, cinquecentomila dollari.

"Queste quantità dovranno essere soddisfatte entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti suddetti", è scritto nel contratto.

In più, a Maradona viene garantita: una villa nel miglior luogo della città di Napoli, con i servizi relativi, totalmente attrezzata, due auto (Golf Volkswagen e Ferrari) venti biglietti all'anno, prima classe Buenos Aires/Napoli/Buenos Aires, spese di trasloco da Barcellona a Napoli. In cambio delle somme e dei benefit pattuiti col Napoli, Diego Maradona si impegna a cedere alla società azzurra il 50% dell'incasso ottenuto dai contratti di commercializzazione, di merchandising e licenze di marchi nei quali utilizzi la divisa del Napoli, il 10% dell'incasso derivante da contratti pubblicitari nei quali partecipi Maradona senza l'utilizzo di simboli della società sportiva Calcio Napoli. In sintesi, il contratto ha tutti i crismi dell'extraterritorialità, nel senso che prevede lo sfruttamento dei diritti d'immagine di Maradona nel mondo, vista la caratura internazionale del personaggio in questione. Dunque, nulla mette in discussione la legittimità di una società con sede all'estero per proventi di matrice, per così dire, planetaria. Ma il punto controverso, sul quale sia la Procura che l'Agenzia delle entrate metteranno l'accento, è quel pagamento di premi per successi sportivi conseguiti in Italia ma pagati all'estero. In realtà era una forma contrattuale molto utilizzata in quegli anni da tutti i campioni sportivi: si riteneva, infatti, che la vittoria nelle competizioni agonistiche si riflettesse immediatamente e principalmente sull'immagine dello sportivo in questione. E che dunque fosse legittimo che a beneficiare di quei premi per il conseguimento di titoli sportivi fosse direttamente la società che gestiva, all'estero, il marketing commerciale e pubblicitario del campione.

Facciamo due calcoli: nell'anno del primo scudetto del Napoli, '86-87, Diego Armando Maradona avrebbe incassato, più o meno, un milione e duecentomila dollari, due miliardi e quattrocento milioni delle vecchie lire, frutto del contratto calcistico (200mila Usd), di quello di sfruttamento dell'immagine (500mila) e del premio scudetto (500mila dollari). Sulla carta dunque, senza considerare proventi extra legati al suo "personale" sfruttamento dell'immagine extracontrattuale, Diego si mise in tasca lo stesso stipendio che oggi portano a casa un Giannichedda, un Rocchi o un Birindelli, mentre i Totti, Del Piero e Recoba viaggiano intorno ai sette-otto milioni di euro all'anno. È vero che sono passati vent'anni ed è difficile fare un paragone tra il potere d'acquisto di quel denaro e quello attuale, ma è indubbio che gli stipendi dei calciatori si siano decuplicati, negli ultimi tempi, rispetto al passato, ben oltre il semplice recupero dell'inflazione.

Contratto firmato da Maradona

Il contratto firmato il 30 giugno 1984 a Barcellona che sancì il trasferimento del Pibe de Oro al Napoli per tredici miliardi di lire. Nelle due pagine centrali, i premi promessi a Diego per le vittorie di scudetto, Coppa Campioni, Coppa Italia, Coppa delle Coppe e Coppa Uefa, e l'impegno di Ferlaino a fare vivere il Pibe in una villa "nel miglior luogo della città", con dotazione di due Golf e una Ferrari, più venti biglietti aerei per Buenos Aires. In alto, le firme di Diego Maradona, Antonio Juliano, Corrado Ferlaino e del vicepresidente del Barcellona Juan Gaspart Solves.

Handwritten notes on the left margin:
 1. 1984
 2. 1984
 3. 1984
 4. 1984
 5. 1984
 6. 1984
 7. 1984
 8. 1984
 9. 1984
 10. 1984
 11. 1984
 12. 1984
 13. 1984
 14. 1984
 15. 1984
 16. 1984
 17. 1984
 18. 1984
 19. 1984
 20. 1984
 21. 1984
 22. 1984
 23. 1984
 24. 1984
 25. 1984
 26. 1984
 27. 1984
 28. 1984
 29. 1984
 30. 1984
 31. 1984
 32. 1984
 33. 1984
 34. 1984
 35. 1984
 36. 1984
 37. 1984
 38. 1984
 39. 1984
 40. 1984
 41. 1984
 42. 1984
 43. 1984
 44. 1984
 45. 1984
 46. 1984
 47. 1984
 48. 1984
 49. 1984
 50. 1984
 51. 1984
 52. 1984
 53. 1984
 54. 1984
 55. 1984
 56. 1984
 57. 1984
 58. 1984
 59. 1984
 60. 1984
 61. 1984
 62. 1984
 63. 1984
 64. 1984
 65. 1984
 66. 1984
 67. 1984
 68. 1984
 69. 1984
 70. 1984
 71. 1984
 72. 1984
 73. 1984
 74. 1984
 75. 1984
 76. 1984
 77. 1984
 78. 1984
 79. 1984
 80. 1984
 81. 1984
 82. 1984
 83. 1984
 84. 1984
 85. 1984
 86. 1984
 87. 1984
 88. 1984
 89. 1984
 90. 1984
 91. 1984
 92. 1984
 93. 1984
 94. 1984
 95. 1984
 96. 1984
 97. 1984
 98. 1984
 99. 1984
 100. 1984



En Barcelona, a treinta de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro,
 nosotros,
 ATENDIDOS
 De una parte el F.C. BARCELONA, representado por su Vice-presidente Don Juan Gaspart Solves y su Vicesecretario Don Juan Ignacio Bruguera Berenguer.
 De otra parte el S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A., en adelante NAPOLI, representado por su presidente Ing. Corrado Ferlaino y su Director General Don Antonio Juliano.

II Que el Napoli se halla interesado en adquirir por traspaso del F.C. Barcelona las personas sobre el jugador de fútbol Diego Armando Maradona.

III Que ambas partes han llegado a un acuerdo para proceder al traspaso de D.A. Maradona pero condicionado la efectividad del mismo al cumplimiento de determinadas condiciones dentro de unas determinadas plazos, por lo que otorgan el presente consentimiento en sujeción a los siguientes

CONDICIONES

PRIMERA.- El F.C. Barcelona traspasa al Sr. Maradona al Napoli, que acepta, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se exponen en el parte cuarto siguiente.

SEGUNDA.- El precio del traspaso es el de Siete millones quinientos mil (7.500.000) dólares U.S.A., que abonará el Napoli al F.C. Barcelona en los siguientes plazos:

- a) En cuanto a tres millones (3.000.000) de dólares U.S.A. por todo el día 30 de junio del corriente año.
- b) En cuanto a dos millones (2.000.000) de dólares U.S.A. por todo el día 15 de julio de 1985.
- c) En cuanto a seiscientos veinte mil dólares U.S.A. (620.000) por todo el día 15 de julio de 1985 y
- d) En cuanto a dos millones ciento ochenta mil (2.180.000) dólares U.S.A. por todo el día 15 de julio de 1986.

e) la cantidad de u\$s 380.000.- (trecentotitantamila dólares USA) el 30 setiembre 1986.

Estas sumas dovranno essere avallate secondo ciò disposto nel punto 9 di questo contratto.

Handwritten note: l'importo va ripartito in 155

4.3. Esce incentivo al successo sportivo e per rifletarlo nell'incremento degli incassi di pubblicità e commercializzazione di merchandising, NAPOLI pagherà a MARADONA le somme seguenti nel caso in cui si verificassero i fatti seguenti da parte del NAPOLI:

- a) per conquistare la Coppa delle Coppe, la quantità di u\$s 200.000.- (duecentomila dollari USA).
- b) per conquistare la Coppa Italia, la quantità di u\$s 200.000.- (duecentomila dollari USA).
- c) per conquistare la Coppa UEFA, la quantità di u\$s 300.000.- (trecentomila dollari USA).
- d) per conquistare lo Scudetto Italiano, la quantità di u\$s 500.000.- (cinquecentomila dollari USA).
- e) per conquistare la Coppa di Campioni di Europa, la quantità di u\$s 500.000.- (cinquecentomila dollari USA).

Queste quantità dovranno essere soddisfatte entro trenta giorni dopo l'avvenimento dei fatti suddetti.

4.4. Per compensare dovutamente gli obblighi emergenti dal presente contratto, NAPOLI provvederà, mentre questo sia vigente, a MARADONA i servizi e elementi seguenti o in mancanza di questi, il valore equivalente in denaro:

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

- a) una villa nel migliore luogo nella città di Napoli, con i servizi relativi, totalmente attrezzata.
- b) Due macchine Golf Volkswagen e Ferrari.
- c) Venti biglietti all'anno, prima classe Buenos Aires/Napoli/Buenos Aires.
- d) Spese di trasloco da Barcellona a Napoli.

15 b
 Inscritto
 con
 il
 numero
 15 b
 del
 15/11/88

5. LUOGO DI PAGAMENTO

Le istruzioni per il luogo di pagamento verranno comunicate da MARADONÀ trenta giorni prima della scadenza di ciascuno dei tempi. Il NAPOLI se compromette, per tutti i mezzi possibili, a eseguire le pratiche necessarie presso il Ministero di Commercio Estero e/o gli organismi competenti, affinché l'egresso di divise avvenga senza nessun impedimento e sotto condizioni di legalità.

15/11/88

6. VALIDITÀ DEL CONTRATTO

6.1. La durata del contratto è di 4 anni dal momento della firma del presente accordo, concludendosi il primo luglio 1989.

6.2. Qualora avvenga il termine suddetto, il NAPOLI avrà opzione di rinnovarlo per 1 anno in più pagando la retribuzione determinata nella clausola 4.1., avendo termine il 1 luglio 1989, data in cui scadranno tutti gli effetti strumentati da questo contratto, senza nessuna comunicazione.

6.3. La comunicazione del diritto di opzione dovrà essere realizzata unitamente a quella del contratto di calcio firmato

[Signature]

[Signature]

[Signature]

-4-

segue all. 28

Adicional fin hacer constar:

- I.- que el precio del traspaso incluye los intereses por la parte aplazada.
- II.- que el Napoli asume todo cargo de los impuestos que, en España, pudieran gravar este contrato.
- III.- En el pacto suso donde dice "solicitante de la R.F.E. de Fútbol" debe decir "se obliga a solicitar de la R.F.E. de Fútbol". Vale.

15/11

F.C. Barcelona

15/11/88

[Signatures]


S.S. CALCIO NAPOLI
 E DIRETTORE GENERALE
 Giovanni Calchi Novati

[Signature]

INVALIDE IDENTIFICAZIONE
 N. 33 000 000
 15/11/88

[Signature]

Le indagini



Il mandato che il sostituto Ugo Ricciardi diede alla Polizia tributaria di indagare sui compensi di Maradona.



360

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

IL P. M.

AL COMANDANTE NUCLEO REGIONALE
POLIZIA TRIBUTARIA
N A P O L I

Oggetto: Atti relativi ad un esposto denuncia di alcuni iscritti alla CGL contro il signor Diego Maradona.

In riferimento di cui all'oggetto trasmetto copia del fascicolo processuale n. 8805/50.89 R.G. con richiesta di esperire accurate indagini.

In particolare quest'ufficio vuole conoscere l'entità dei preventi economici percepiti dal signor Diego Maradona dal 1987 a oggi.

Vorrà altresì identificare compiutamente Diego Maradona di cui alla denuncia nonché eventuali persone con le quali è solito intrattenere rapporti stretti e continuativi.

Napoli, 24/8/1989

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DOTT. UGO RICCIARDI

Archiviazione dell'indagine preliminare

Atto di archiviazione dell'indagine preliminare per il reato di evasione fiscale aperta a carico di Maradona. Il 2 dicembre del 1991 il pm Luigi Franzio scrive che non esistono elementi e riscontri per procedere penalmente contro il calciatore. Ma la giustizia tributaria va avanti



È norma degli artt. 408 c.p.p. e 100 disp. att. c.p.p. dovrà disporre l'archiviazione degli atti nei confronti di MARADONA Diego Armando in ordine all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art.1 co. 2 n.3 l.516/82 (non essendo possibile ipotizzare la fattispecie estensiva di cui alla art.4 n.7 l. cit. in quanto il calciatore, lavoratore subordinato a norma della l. 30/1981, non rientra tra i soggetti tenuti alla scrittura contabile).

Nella specie non sussistono elementi e riscontri concreti (non preclusioni, valide al più in sede finale se non in sede penale) per ritenere che i corrispettivi versati dalla S.S.C. Napoli alle società "D.A.M.P.", "F.W.W." e "Diarna" costituiscono la realtà elargizione di compensi al calciatore e che pertanto quest'ultimo, dichiarando soltanto i compensi corrispostigli dalla S.S.C. Napoli in base al contratto intercorso con essa, abbia presentato una dichiarazione infedele.

Risulta dal tutto lesito la corrispondenza ad una pratica diffusa consistente società per la gestione e lo sfruttamento economico dell'immagine di un calciatore. Appare altresì evidente che lo stesso calciatore non ha essere interessato alla continuazione ed al controllo di dette società.

Nella specie, come risulta dagli accertamenti compiuti, le società che si sono succedute nel tempo hanno avuto natura di soggetti reali, operanti, nonché debitori di imposta nei Paesi ove in ragione del più favorevole trattamento fiscale è stata stabilita la loro sede, in relazione ad una attività sociale svolta in tutto il mondo.

Risulta altresì evidente che il calciatore nel momento in cui stipula il contratto con una società calcistica ha interesse, approfittando della propria forza contrattuale, a favorire la conclusione di un vantaggioso contratto tra la medesima società calcistica e la società che ge-



ritiene la propria immagine, al cui successo è interessato, emendone qualsiasi.

Ne deriva la conclusione di un contratto con prestazioni che sono in favorevoli per la società di gestione dell'immagine: rilevanti corrispettivi immediati a fronte di minime fatiche, e minori, per la società calcistica. I corrispettivi introitati dalla società che gestisce l'immagine del calciatore costituiscono ricavi della società stessa, concorrono alla formazione del suo reddito, tassabile (e tassato) all'estero.

Di tali redditi tassati all'estero il calciatore partecipa al momento della distribuzione degli utili societari. Non appare pertanto fondato sostenere che il calciatore, sebbene interessato al successo economico della società, sia il diretto percettore dei corrispettivi versati a quest'ultima.

D'altra parte la circostanza che alcune prestazioni promesse dalla S.S.C. Napoli alla "D.A.M.P.", alla "F.W.W." ed alla "Diarna" non siano consistite nel versamento di somme di denaro, bensì nella fornitura di beni di tipo personale, corrisponde all'interesse della predetta società a concretizzare rapidamente i corrispettivi che a loro volta, in virtù del diverso contratto stipulato tra il calciatore ed esse, dovranno versare all'atleta a fronte della cessione da parte di questi del diritto allo sfruttamento della sua immagine.

Napoli, 2/12/1991

IL PM. LUIGI FRANZIO

IL PM. LUIGI FRANZIO



L'articolo de "L'espresso"

L'articolo dell'"Espresso" che il 1 agosto del 2001 svelò alle cronache nazionali l'esistenza di un maxi collegio difensivo pro-Diego. Nella foto alcuni commercialisti ritratti in una foto con alle spalle un murales di Maradona del popolarissimo quartiere della Sanità.



L'espresso

PRIMO PIANO

TUTTI PER UNO.
L'avvocato penalista Vincenzo Siniscalchi, storico difensore di Diego Maradona. A fianco: alcuni dei commercialisti che lo assistono nella difesa

115 AVVOCATI E COMMERCIALISTI IN SOCCORSO DI MARADONA

La superdifesa del Pibe

Sono stimati professionisti. E tifosi dell'ex campionissimo. Così gli hanno offerto la loro consulenza. Per farlo assolvere dall'accusa di evasione fiscale

di Chiara Barghese

UNA TIEPIDA MATTINA D'INVERNO napoletano due signori distinti con una cartolina sotto il braccio bussano allo stadio del loro penalista Vincenzo Siniscalchi. Si accomodano, estraggono un plico di carte e gli dicono più o meno così: «Maestro, siamo Giuseppe Pedersoli e Michele Saggese, dottori commercialisti. Lei è il difensore storico di Maradona. Se ci consente di aiutarla, forse lo troverà anche dall'ultima accusa. Riusciremo a dimostrare che non ha frodato il fisco. Qui vede noi due, ma siamo già decine. Vogliamo lavorare gratis con lei. Per Diego». È nostro dovere di napoletani aiutarlo. Nessuno ci ha fatto battere il cuore come lui.

Era il gennaio scorso. Maradona era appena stato circondato, in aeroporto, da un plotone di finanzieri che gli aveva notificato un'ingiunzione di 52 miliardi, stavolta prima che riuscisse a tornare in Argentina. «Ci passai un attimo e



IL PESO DEL TEMPO. Diego Armando Maradona in azione, tranquillamente ingannato

dissi sì», racconta Siniscalchi. Oggi è l'avvocato difensore con il più alto numero di sostituti possibili: 115, tra avvocati e commercialisti. Un collegio di difesa virtuale che si afferra di continuo, una tank force di professionisti d'ogni età. Lavorano a instigazione. Chi è specializzato in diritto tributario, chi esperto nel ritrovare vecchie sentenze, chi ricostruisce con minuzia le vicissitudini finanziarie di Diego. Si passano le informazioni per e-mail, ogni nuovo elemento viene filtrato dal due promotori, associati alla difesa, e infine arriva sul tavolo di Siniscalchi. Che in questo modo ha ottenuto al primo di taglio un parziale assoluzione, quando la prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sospeso l'esecuzione dell'arresto di mora a Maradona, ingiungendogli però di presentare una fidejussione bancaria. In altre parole dovrebbe dalla sua cassa cubana trovare un prestito di 52 miliardi. Improbabile.

Ma il vero record sarà l'adienza dell'8 novembre. I 115 assisteranno in massa, mentre l'Ordine dei commercialisti, di cui Saggese è consigliere, attende con trepidazione. Ormai a Napoli la cosa si sa, ed è la pena che i commercialisti possono lavorare gratis, quando amano. L'arma segreta sta in una definizione di due parole. Maradona doveva 25 miliardi all'erario, esatto, da un'azienda, dal '85 al '90. Sono raddoppiati con gli interessi. Però lo Stato non riuscì a notificarglielo o appese il timbro «soggiunto e sconosciuto». Mentre, sostengono i commercialisti, essendo lui fiscalmente domiciliato presso il Napoli Calcio, fatto avrebbe dovuto essere aperto lì con raccomandata. Un cavillo? «Ma chi, la legge. Noi sappiamo che lui è innocente».

Ma Cristiana non porge l'altra guancia

Igor di Diego con la giustizia inizia nel '87. Cristiana Sinagra gli intente causa per il non pagamento del figlio e la vince. Il '91 è il suo anno nero. In marzo scoppia lo scandalo dei drug-party, viene indagato per evasione di stupefacenti. Patteggia e gli viene condannato l'anno di pena. Subito dopo lo trovano positivo al doping. È squalificato. Poi un pentito lo accusa di trafficare droga. Viene indagato, il pentito risulta inaffidabile e lui è assolto. Intanto però finisce in carcere in Argentina, sempre per droga. E la Sinagra lo denuncia: vuole gli arretrati per il mantenimento del figlio. Sarà assolto nel '99. E ora il Fisco italiano gli chiede di restituire 52 miliardi.

*Consulado General
de la
República Argentina
Roma*

Certificato rilasciato dal Consolato Generale della Repubblica Argentina

CERTIFICATO N° 43

Il Consolato Generale della Repubblica Argentina a Roma, in base alle informazioni rilasciate dal Ministero dell'Interno argentino - Anagrafe Centrale, CERTIFICA CHE, i dati anagrafici relativi al cittadino argentino Diego Armando MARADONA, sono i seguenti:

COGNOME E NOME: MARADONA, DIEGO ARMANDO
IDENTIFICAZIONE: 14.276.579
NATO IL: 30/10/1960
A: LANUS, PROVINCIA DI BUENOS AIRES - REPUBBLICA ARGENTINA
FILIAZIONE PATERNA: DIEGO
FILIAZIONE MATERNA: DALMA FRANCO

Si rilascia il presente a richiesta del Dr. Giuseppe PEDERSOLI per essere presentato alle Autorità Italiane che corrispondano.
Roma, 7 Giugno 2001.-

N° di serie 2373
N° di protocollo 6-8-2
Data di rilascio -
Lira 94.000



[Handwritten signature]
VICARIO
Consul General

Ricorso in primo grado

On. Commissione tributaria provinciale di

NAPOLI

Ricorso

proposto dal sig. Diego Armando Marsdoma, nato a Lanus in Argentina il 30/10/1960, C.F.: MRDDRM60R30Z600D, rappresentato e difeso, anche ~~ingiustamente,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

entrambè con studio in Napoli alla via Guntai Noovi n.11, giusta mandato a margine del presente atto,

CONTRO:

- a) il Primo Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, l'Agenzia delle Entrate, il Direttore della Direzione Regionale delle Entrate;
- b) il Banco di Napoli s.p.a. (Commissario governativo del Servizio di riscossione tributi per la provincia di Napoli), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

PER L'ANNULLAMENTO

dell'iscrizione a ruolo di cui all'avviso di mora per delega di pagamento (in seguito avviso di mora) n. XXX, em. 1992, il contribuente ~~XXXXXX~~, notificato al ricorrente il giorno 11 gennaio 2001, di importo pari a L. ~~XXXXXXXX~~ a titolo di IRPEF 1985, L. 804.360.000 a titolo di IRPEF 1986, L. 1.632.423.000 a titolo di IRPEF 1987, L. 6.613.018.000 a titolo di IRPEF 1988, L. 1.362.143.000 a titolo di IRPEF 1989, L. 1.557.019.000 a titolo di IRPEF 1990, più interessi, penes pecuniarie e oneri accessori, per un totale complessivo di L. 51.620.831.284 (allegato 1).

FATTO

1

L'impugnato avviso di mora è stato consegnato al ricorrente all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma alla presenza di numerosi agenti della Guardia di Finanza e di altrettante numerose telecamere di emittenti televisive, con l'evidente scopo di dare alla consegna dell'avviso di mora un clamore che diversamente non avrebbe avuto. Volontamente si scrive "*consegnat*" e non "*notificato*" dell'avviso di mora: la procedura prevista civilisticamente, fiscalmente e dalla convenzione internazionale tra Italia e Argentina è sicuramente diversa da quella seguita nella fattispecie in esame e di esse si discuterà molto più diffusamente nella parte del ricorso dedicata al "**DIRITTO**". Pertanto, se in termini procedurali non può parlarsi di "*notifica*" si è costretti in questa sede ad utilizzare un vocabolo - "*consegna*" - che meglio si adatta alla fattispecie in esame.

In ogni caso con l'avviso di mora impugnato si è inopinatamente contestato in capo al ricorrente **per la prima volta** un debito tributario per Irpef relativa agli anni d'imposta 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990.

Il ricorrente è persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica italiana ed ha avuto quindi **per la prima volta** notizia di essere debitore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria italiana di un'ingentissima somma. E' palese che gli elementi contenuti nell'avviso di mora sono vaghi e generici e non consentono di risalire alle motivazioni che ~~sarebbero~~ alla base della pretesa tributaria, violando quindi inoppugnabilmente il diritto alla difesa che è sancito, tra l'altro, dalla Costituzione italiana all'articolo 24.

DIRITTO

2

Nei confronti dell'impugnata iscrizione a ruolo e del conseguente avviso di mora va recepito quanto segue:

1) In via preliminare, loro illegittimità per nullità - inesistenza - illegittimità - dei relativi atti presupposti.

Ed infatti, dell'atto (o degli atti) di cui alla premessa in fatto non esiste traccia; non risulta essere **mai** stato notificato al ricorrente un atto che giustificerebbe l'iscrizione a ruolo.

Si ricorra a tale proposito la Dec. n. 388 del 3/7/1987 (emessa il 17/12/1986) dalla commissione tributaria di II grado di Ferrara, la quale nel dispositivo conclude: *"La Commissione dichiara la nullità delle notifiche dell'avviso di mora, stante la progressiva omessa notifica della cartella esattoriale"*. In sintesi la Commissione di Ferrara considera la notifica della cartella esattoriale l'antecedente logico dell'avviso di mora; quest'ultimo ha infatti natura fisiologicamente esattiva e determina una limitazione della tutela del contribuente, perché comprime la portata di tale tutela in relazione all'ampiezza dei mezzi di difesa esperibili e alla deducibilità dei relativi motivi. In tal senso anche la Commissione tributaria provinciale di Pisa Sez. II, sentenza n. 86 in data 7/5/1998 (emessa il 30/3/1998) e la Commissione di I grado di Salerno Sez. I, decisione n. 684 in data 15/10/1994 (emessa il 26/9/1994).

Risulta quindi impossibile ma sia pur minima difesa in ordine al merito dell'iscrizione a ruolo. Per quanto riguarda la fonte normativa è sufficiente citare l'articolo 24 della Costituzione italiana, il quale dispone che *"La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"*. Per tale

motivo fatto impugnato deve considerarsi nullo.

2) Ancora in via preliminare, nullità e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo e del conseguente avviso di mora per omessa indicazione del codice fiscale e per errata intestazione dell'avviso di mora stesso.

L'impugnato avviso di mora non contiene l'indicazione del numero di codice fiscale del contribuente. L'articolo 12 del DPR 602/1972, al comma n. 3 dispone: *"Nel ruolo deve essere **comunque** indicato il numero del codice fiscale del contribuente; in difetto (...)".* Questa motivazione è di per sé sufficiente a determinare la nullità dell'atto.

Inoltre l'avviso di mora impugnato è intestato a Maradona Diego Armando nato il 30/10/1960 a Lomas de Zamora (Argentina). Il ricorrente è invece nato a Lanus (Buenos Aires) in Argentina. L'articolo 12 del DPR 602/1972, nella formulazione precedente a quella in vigore dall'1/7/1999 per effetto del D.Lgs. 26/2/1999 n. 46, e quindi nella formulazione avente ad oggetto l'impugnata iscrizione a ruolo, recitava al comma 3): *"Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti (...) e indica per ciascuno di essi, le generalità, il codice fiscale, il periodo d'imposta (...)".* Si eccipisce quindi che, essendo il contribuente nato sì in Argentina ma a Lanus e non a Lomas de Zamora, *le generalità del ricorrente, appena citate in relazione all'articolo 12 DPR 602/1973, non sono state correttamente indicate.*

Il D.M. del 28/6/1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del (26/7/1999) ha approvato i modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione (allegati n. 2 e n. 3). In tali modelli è prevista – tra l'altro – l'indicazione del codice fiscale e delle generalità del contribuente. Il rispetto

di tale D.M. deve essere invocato seguendo il principio del *favor rei*, e quindi la norma più favorevole al contribuente trova applicazione nonostante l'entrata in vigore successivamente alla fattispecie cui si fa riferimento. Ma anche se non si volesse dare il giusto risalto al principio del *favor rei*, si ricorda quanto stabilito dall'articolo 3 dell'appena menzionato D.M. del 28/6/1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del (26/7/1999) cioè che *"le cartelle di pagamento relative a ruoli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 sono redatte in conformità dei modelli approvati con il decreto direttoriale 31/12/1996"*. Anche tale decreto direttoriale, tra gli elementi della cartella e dell'avviso di mora, include il codice fiscale e le generalità del contribuente.

Pertanto, quale che sia la formulazione dell'articolo 12 del DPR 602/1972 che si vuol ritenere applicabile al contestato avviso di mora (ante 1/7/1999 o post 1/7/1999) e quale che sia il modello da considerare per la corretta redazione dell'avviso di mora, ne deriva l'insanabile nullità dell'atto impugnato. Si allega copia del documento d'identità da cui si possono evincere le generalità del ricorrente (allegato n. 4).

3) In via principale, nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per vizio di notifica, ex articolo 142 c.p.c.

La nullità insanabile dell'avviso di mora e di eventuali atti presupposti si concluda rilevando la mancata osservanza dell'articolo 142 c.p.c.

Il legislatore ha infatti voluto prevedere, in ossequio al diritto di difesa che deve essere garantito a tutti, una particolare modalità di notificazione degli

atti per i soggetti non residenti. La perentorietà della norma si manifesta nella richiesta di tre requisiti (più avanti elencati) per il perfezionamento della notifica. Ma vi è di più. Nell'ultimo comma, l'articolo 142 c.p.c. fa un espresso rinvio ad eventuali convenzioni internazionali.

Come infatti chiarito in precedenza il ricorrente è persona non residente, né dimovente, né domiciliata nella Repubblica, e non ha nominato in Italia un suo procuratore. Conseguentemente la notifica andava effettuata secondo il disposto dell'articolo 142 del codice di procedura civile, il quale recita: *"Se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandata.*

Una terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta". (Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali).

L'articolo 142 c.p.c., quindi, pretende il rispetto di tre condizioni per il perfezionamento della notifica di un atto a persona non residente:

- a) affissione di una copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario;
- b) spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandata;
- c) consegna al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero

degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Non risulta al ricorrente che detta procedura sia stata eseguita, e pertanto la notifica dell'avviso di mora deve ritenersi insababilmente nulla e di conseguenza insababilmente nullo l'avviso di mora stesso.

E' bene sottolineare già in questa sede che un eventuale avviso di accertamento che potrebbe essere alla base dell'atto qui impugnato non è mai stato notificato al ricorrente, così come la cartella di pagamento che deve precedere l'avviso di mora a pena di nullità di quest'ultimo (come sopra chiarito). Poiché l'avviso di accertamento - se di esso si tratta - è fatto attraverso il quale il contribuente può conoscere ciò che l'Amministrazione finanziaria gli contesta, la mancata notifica di esso fa scaturire la nullità di tutti gli atti successivi, tra i quali appunto l'avviso di mora impugnato.

In merito alla nullità della notifica in generale e della notifica dell'avviso di accertamento in particolare, si ricorda la decisione della Commissione Tributaria centrale, sez. II, data 04/11/1993, n. 3016. Tale decisione si riferisce alla notifica di atti a un soggetto residente all'estero, ed accoglie il ricorso del contribuente stabilendo che se l'avviso di accertamento non è portato a conoscenza del contribuente, l'azione delle Finanze si deve considerare "perentoria" senza possibilità di sanatoria. Della suddetta decisione si riporta uno stralcio significativo: "(...) Né risulta dagli atti che il messo notificatore abbia effettuato quelle serie e diligenti ricerche, anche anagrafiche, per accertare il domicilio del contribuente; il che rende nulla la notifica (...) - Cassazione: 29/3/1983, n. 2237; 12/5/1979,

n. 2758; 11/11/1981, n. 5918. (...) pertanto ai fini della notifica è necessario che l'ufficiale notificante faccia risultare nella relativa relazione le ricerche effettuate ed il loro esito. Considerato, inoltre, il carattere tipicamente recettizio dell'avviso di accertamento, la sua notifica ha effetti positivi per l'Amministrazione finanziaria solo se l'atto viene portato a conoscenza del contribuente nei modi e nei termini fissati dalla legge, con la conseguenza che, spirato detto termine, l'azione delle Finanze deve ritenersi perentoria senza alcuna possibilità di sanatoria (Commissione tributaria centrale, Sez. XI 16/5/1986, n. 4253)".

Sempre sulla necessità di notificare, prima dell'iscrizione a ruolo, l'avviso di accertamento, si cita la decisione della Commissione tributaria di I grado di Bologna, sez. VII, 05/12/1983, n. 638, che tra l'altro dispone: "(...) l'avviso di accertamento è, senza dubbio alcuno, atto recettizio e, in quanto tale, valido soltanto se portato a conoscenza del destinatario; (...)".

La Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità delle norme che, come l'art. 38, lettera e), TU 29/01/1958, n. 645, dispensavano dall'obbligo della notifica a mezzo raccomandata, perché in contrasto con l'art. 24 comma secondo della Carta costituzionale, e, con altre sentenze, ha sancito il principio dell'illegittimità della conoscenza presunta desumibile da affissione et similia; (...) determina la nullità, dell'avviso di accertamento e, di conseguenza, degli atti successivi da esso dipendenti, e quindi dell'iscrizione a ruolo".

5) In via principale, nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per vizio di notifica, ex articolo 142 c.p.c. ultimo comma - Convenzione

internazionale tra Italia e Argentina.

L'ultimo comma dell'articolo 142 c.p.c., ricorda che *"Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali"*.

In Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22/11/1990 è stata pubblicata la Convenzione tra Italia e Argentina ratificata il 13/11/1989. Tale Convenzione regola l'assistenza giudiziaria ed il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze ed atti in materia civile tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina.

La Convenzione, all'articolo 10, che riguarda i "Sistemi di comunicazione" dispone: *"Le Parti coinvolte nella comunicazione e la documentazione previste (...) per il tramite delle loro autorità centrali (...)"*.

Già dall'articolo 10 della Convenzione si comprende che è stata prevista una modalità di comunicazione che l'Ufficio non ha rispettato, determinando quindi la nullità dell'atto impugnato e di tutti gli eventuali relativi atti presupposti. D'altronde i "sistemi di comunicazione" sono stati istituiti proprio allo scopo di assicurare un'ulteriore tutela ai cittadini argentini ed italiani. Se la tutela non è stata assicurata, gli atti sono nulli.

Ma dove appare lampante la nullità dell'atto impugnato e di tutti gli eventuali relativi atti presupposti è nell'articolo 16 della Convenzione, che ha ad oggetto i "documenti comprovanti la notificazione di atti". L'articolo in questione recita: *"La prova della notificazione è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o*

sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma (...); l'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito (...).

Il ricorrente non ha mai ricevuto atti in qualche modo riguardanti l'avviso di mora impugnato, né tantomeno gli sono stati notificati atti nelle modalità appena descritte. Da ciò appare evidente, chiosa, manifesta la radicale nullità dell'atto impugnato e di tutti gli eventuali relativi atti presupposti.

Ad ulteriore conferma della citata nullità si riporta il contesto dell'articolo 20 della Convenzione, che richiede la traduzione degli atti nella lingua della Parte richiesta. Infine, l'articolo 22 della Convenzione esplicita le condizioni richieste per l'esecuzione nello stato italiano e in quello argentino. Tali condizioni non sono qui riportate integralmente per evidenti ragioni di sintesi. Ci si limita a ricordare che il ricorrente non ha mai ricevuto atti, che contesta la notifica dell'atto impugnato e che quindi le condizioni di cui all'articolo 22 della Convenzione non sono state rispettate, determinando un'ulteriore causa di totale nullità dell'avviso di mora in contestazione e di tutti i relativi atti presupposti.

Concludendo, si dichiara la nullità dell'avviso di mora impugnato e di tutti gli eventuali presupposti (mai notificati al ricorrente) per il mancato rispetto dell'accordo internazionale tra Italia e Argentina qui menzionato.

5) In via principale, nullità e/o illegittimità dell'impugnato per decorrenza dei termini.

L'articolo 43 del DPR 600/73, nel più grave dei casi previsti, e cioè quello di omessa dichiarazione (e non è il caso del ricorrente) sancisce che come

termine ultimo per la notifica dell'accertamento il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. L'articolo 25 del DPR 602/73 dispone che la cartella di pagamento deve essere notificata dal concessionario al contribuente entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.

Si ribadisce ancora una volta che al contribuente non sono mai stati notificati avvisi di accertamento né cartelle di pagamento e quindi l'atto qui impugnato, pur volendo consegnare valida la notifica dell'11 gennaio 2001 (ed è un'affermazione meramente ipotetica) addebita **per la prima volta** al ricorrente IRPEF 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990. E' evidente che quand'anche si volesse ritenere perfezionata, efficace e quindi produttrice di effetti giuridici la notifica dell'avviso di mora avvenuta l'11 gennaio 2001, essa sarebbe avvenuta oltre qualsiasi ragionevole termine previsto per la legittima notifica di debiti tributari per Irpef 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990. L'azione accertatrice dell'ufficio deve pertanto considerarsi abbondantemente decaduta, soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente non ha mai ricevuto l'eventuale avviso di accertamento che dovrebbe essere a monte dell'atto impugnato né la conseguente cartella esattoriale.

Non potendosi nel gennaio 2001 imputare al ricorrente un'IRPEF per gli anni d'imposta 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 per le appena elencate ragioni, l'atto impugnato deve ritenersi **radicalmente nullo**, senza alcuna possibilità di sanatoria da parte dell'Ufficio.

6) Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per errata applicazione del

concetto di irreperibilità

Le dichiarazioni ricevute agli sportelli del Concessionario per il Servizio di Riscossione dei tributi sono state verbali, generiche, fittive. Gli impiegati hanno sostenuto che il sig. Diego Armando Maradona è un "**soggetto irreperibile**". In buona sostanza allo sportello si è avuta verbale comunicazione dell'impossibilità di conoscere la residenza del sig. Maradona. A prescindere dalla normativa vigente, dalle molteplici sentenze (in questa sede citate e ulteriori che ci si riserva di produrre) e dalla convenzione internazionale avente ad oggetto la notifica di atti a soggetti residenti in Argentina, ulteriore motivo di insanabile illegittimità degli atti in contestazione risiede proprio nell'applicazione al ricorrente del concetto di irreperibilità. Il sig. Diego Armando Maradona è un noto calciatore (o ex calciatore) di fama mondiale, tanto da concorrere recentemente al premio **Fifa World Soccer**, riconoscimento da attribuire al miglior giocatore di calcio del secolo. Nella suddetta manifestazione il ricorrente ha addirittura vinto il premio per effetto delle votazioni effettuate via internet e provenienti da ogni parte del mondo, mentre un altro ex giocatore, brasiliano, ha ottenuto il riconoscimento dei cosiddetti "tecnici": giornalisti, allenatori, calciatori, ex calciatori e altri addetti ai lavori. In sintesi a proclamare Maradona miglior calciatore del secolo è stata la "gente", i cittadini di centinaia di nazioni che lo hanno votato attraverso internet. Tutto questo, ove mai ce ne fosse bisogno, conferma ancora una volta l'incredibile notorietà **mondiale** del ricorrente. Ma purtroppo l'Amministrazione finanziaria italiana è estranea alle notizie riportate da

12

media, e considera il sig. Mandona "soggetto irreperibile".

Ma se il ricorrente è considerato irreperibile, desta meraviglia che gli organizzatori della manifestazione di cui sopra siano riusciti a rintracciarlo ed invitarlo a Roma. E se la Guardia di finanza lo ha pazientemente e diligentemente atteso all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma per consegnargli l'avviso di mora, delle due l'una: o il sig. Diego Armando Mandona ha cortesemente pronunciato il suo arrivo in Italia ai finanziieri o piuttosto la notorietà della persona è tale da informare l'intero pianeta dei suoi spostamenti. Scartando per ovvie ragioni la prima ipotesi la conclusione cui si giunge è che il termine "irreperibilità" risulta di difficile applicazione al ricorrente. Non è possibile quindi parlare di irreperibilità a proposito di un personaggio di tale fama.

P.Q.M.

e per quant'altro ci si riserva di ulteriormente specificare e documentare nei modi e termini di legge, il ricorrente, come innanzi rappresentato e difeso, chiede l'annullamento dell'impugnata iscrizione a ruolo, dell'avviso di mora e di eventuali atti presupposti, con condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltreché dell'IVA e del contributo per la Cassa di previdenza.

Nelle more del giudizio, chiede altresì la **sospensione** della riscossione delle somme iscritte a ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

A quest'ultimo riguardo, devono intendersi sussistenti sia il *fumus bonae iuris* che il *periculum in mora*. Quanto al primo requisito, già ad una prima

delibazione del merito del ricorso emerge la **fondatezza dei motivi addotti** dal ricorrente, motivi ampiamente esposti in precedenza e che qui s'intendono integralmente riportati.

Quanto al **danno grave e irreparabile**, lo stesso è rilevabile *ictu oculi* sol che si consideri l'ingentissima entità della somma posta in riscossione. Cinquantaduemiliardi (circa) di lire costituiscono un importo che non rientra nella sfera di disponibilità del ricorrente.

Insieme al presente atto si andranno a depositare i seguenti documenti/allegati:

- 1) copia avviso di mora impugnato;
- 2) modello cartella esattoriale;
- 3) modello avviso di intimazione;
- 4) copia documento d'identità del ricorrente.

Napoli, 16/02/2001

La notifica

“...risultava
sloggiato
e sconosciuto”

La notifica che fu effettuata a casa di Maradona il 29 ottobre del 1991 nella quale si dichiarava il calciatore "sloggiato e sconosciuto". L'atto fu poi affisso nella casa comunale, come prevedono le procedure del fisco.

N A P O L I AVVISO DI DEPOSITO Servizio Messì Notificatori

Il sottoscritto Messò Notificatore del I° Ufficio II.DD. di Napoli
RENDE N O T O
che stante l'irreperibilità del destinatario sottoindicato e delle
persone previste dagli artt. 139 e seguenti c.p.c. ha oggi depositato,
ai sensi dell'Art. 140 c.p.c., nella Casa Comunale di NAPOLI
copia H.º 7/700 del I° Ufficio II.DD. di Napoli
Art. N.º 60653 in data 29-10-1991 intestato
a MARADONA DIEGO ARMANDO
Risultava Sloggiato e Sconosciuto -

A fare data da oggi, a norma dell'Art. 140 c.p.c. e dell'Art. 60 del
D.P.N. 29/9/973 n° 600, paragrafo " e ", il presente avviso di de-
posito è stato affisso all'Albo del Comune di NAPOLI
DATA 18 DIC 1991

IL MESSÒ NOTIFICATORE
[Firma]

COMUNE di NAPOLI ALBO PRETORIO

Si dichiara che il presente avviso venne affisso e pubblicato all'Al-
bo Comunale di questa Città dal giorno 18 DIC 1991 a tutto il giorno
27 DIC 1991

DATA 28 DIC 1991

IL MESSÒ COMUNALE
[Firma]

SECRETARIO COMUNALE
[Firma]

ALBO

Memorie conclusive

On.le Commissione Tributaria Provinciale di Napoli

MEMORIA

udienza pubblica dell'8 novembre 2001 - Sez. D

del sig. **Diego Armando Maradona** (C.F. MRD DRM 60R30 Z600D), nato a Lanús in Argentina il 30 ottobre 1960 ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Napoli, alla Via Quantai Nuovi n. 11, dai dottori commercialisti Giuseppe Pedersoli e Michele Saggese che, insieme all'avv. Vincenzo M. Siniscalchi, lo rappresentano e lo assistono nel presente giudizio, anche in via disgiuntiva ma loro, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo,

CONTRO

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio distrettuale IL DD. di Napoli,
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania e
il Concessionario del servizio della riscossione tributi per la Provincia di Napoli - Banca di Napoli S.p.A.

RELATIVAMENTE

al ricorso presentato in data 2 marzo 2001 (R.G.R. n. 6916/01) per l'annullamento dell'iscrizione a ruolo notificata l'11 gennaio 2001 a mezzo cartella di pagamento (avviso di mora) n. 0351830, di importo complessivo L. 51.620.831.284 per IRPEF 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, più interessi, sanzioni tributarie e oneri accessori.

FATTO E DIRITTO

La presente controversia trae origine dall'impegno dell'iscrizione a ruolo indicata in epigrafe, con la quale l'Ufficio finanziario convenuto in giudizio ha posto in riscossione la somma di Lire 51.620.831.284, per IRPEF 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 più interessi, sanzioni tributarie e oneri accessori.

In considerazione della *manifesta* mancanza nell'atto impugnato di un sia pur minimo accenno motivazionale in ordine alla pretesa avanzata da controparte, il signor Maradona prospettava un'articolata serie di motivi a sostegno della domanda di annullamento, allo scopo di fare emergere alle evidenze processuali tutta l'attività posta in essere dall'amministrazione finanziaria nella fase antecedente alla notifica dell'iscrizione a ruolo impugnata. Con la costituzione in giudizio dell'Ufficio tale attività è venuta alla luce, ed è parso pertanto necessario formulare alcune considerazioni al riguardo, ex art. 32 D.Lgs. 546/1992.

* * *

1 - Eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92.

L'Agenzia delle Entrate - l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli (in seguito semplicemente Ufficio) solleva un'eccezione preliminare, invocando l'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 sulla scorta di una serie di considerazioni piuttosto criptiche e all'evidenza prive di senso logico ancor prima che giuridico.

Se ben si è compreso, l'Ufficio sembra voler affermare che la denunciata inammissibilità deriva dal fatto che il contribuente avrebbe prospettato motivi di ricorso attinenti anche al merito, laddove ciò sarebbe a lui risultato precluso dalla circostanza che l'iscrizione a ruolo *de qua*, in quanto riproduttiva di altri atti della medesima natura e di identico contenuto (asseritamente) divenuti definitivi per mancata opposizione, poteva essere impugnata soltanto per vizi propri.

Se è dunque questo - come pare - il senso delle allegazioni di controparte, non avrà allora alcuna difficoltà codesta l'onorevole Commissione a tacciarle di assoluta infondatezza.

Ed invero, se anche dovesse avere pregio l'affermazione che altri atti sarebbero stati notificati al contribuente e da questo mai impugnati, nondimeno tutto ciò non avrebbe alcun rilievo ai fini dell'ammissibilità del ricorso in trattazione.

Il ricorso, infatti, è stato proposto alla stregua di motivi tesi a denunciare anche e vieppiù vizi propri dell'atto; sicché, quant'anche dovesse attribuirsi fondamento all'affermazione di cui innanzi, il ricorso medesimo non rimarrebbe completamente privo dei motivi e per conseguenza censurabile di inammissibilità *ex* art. 18 (non 19), comma 4 del citato decreto n. 546/92. L'eventuale veridicità di quell'affermazione avrebbe invero come unica conseguenza quella di indurre gli onorevoli Giudici a delimitare il *divino decidendum* all'interno dei confini contrassegnati dai pur denunciati vizi propri dell'iscrizione a ruolo in esame.

* * *

2 a) – *Inidoneità delle iscrizioni a ruolo non impugnate e non procedute da atti impositivi a divenire "atto costitutivo del debito d'imposta".*

Controparte ha affermato che al ricorrente sarebbero stati notificati, prima di quello posto in discussione, altri atti della medesima natura e di identico contenuto i quali non sarebbero mai stati impugnati, così come non sono mai stati impugnati i prodromici avvisi di accertamento che l'Ufficio presume di aver notificato al contribuente.

L'asserzione è servita all'Ufficio per dedurre che il contribuente non poteva prospettare motivi di ricorso diversi da quelli intesi a denunciare vizi propri dell'atto; quella stessa asserzione, però, potrebbe essere impiegata per assumere la definitività del rapporto giuridico d'imposta, con conseguente preclusione di ogni discussione, davanti a codesta onorevole Commissione, circa l'*av debentis*.

In altri termini, controparte sembra voler affermare altresì che, se anche gli avvisi di accertamento da cui trae origine l'atto oggetto dell'odierna discussione non fossero stati ritualmente notificati (del che, peraltro, si darà dimostrazione più avanti), il relativo rapporto giuridico di imposta si sarebbe comunque reso definitivo per effetto dell'omessa impugnazione delle altre iscrizioni a ruolo notificate al contribuente precedentemente a quella di cui oggi si discute.

Talché, definitosi il rapporto giuridico d'imposta (secondo un ipotetico e perverso ragionamento), il debito nei confronti dell'erario si sarebbe reso anch'esso definitivo e non potrebbe, per conseguenza, essere più rimesso in discussione.

Niente di più falso.

Per comprendere l'erroneità della tesi occorre preliminarmente chiarire come la stessa tragga origine da una distorta interpretazione dell'art. 19, terzo comma, u.p. del D.Lgs. n. 546/92 secondo cui *"la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo"*.

Seguendo pedissequamente tale disposto, si potrebbe sviluppare il seguente ragionamento: un contribuente si vede notificare un'iscrizione a ruolo che non è stata preceduta dalla rituale notificazione dell'atto impositivo; omette l'impugnazione dell'iscrizione a ruolo e si priva, di fatto, del mezzo per adire gli organi giurisdizionali ai quali far valere le proprie ragioni. Conseguenze: il debito con l'amministrazione, in quanto non più modificabile, diventa automaticamente definitivo.

Ebbene, come anticipato, un ragionamento siffattamente impostato risulta all'evidenza completamente destituito di fondamento giuridico, come del resto ha osservato la più attenta dottrina che ha avuto modo di occuparsi approfonditamente dell'argomento.

Invero – è stato osservato – *"se si ammette che con l'iscrizione a ruolo l'amministrazione postula l'esistenza del credito, che il ricorso contro il ruolo è contestazione di assoggette quel credito, il mancato ricorso rende incontestabile quella pretesa, anche quando l'iscrizione a ruolo non abbia ripreso il proprio contenuto da uno di quegli atti tipici di accertamento previsti dalla legge. Tutto ciò diventa inamovibile, non in omaggio a questa o a quella teoria, come si vorrebbe far credere, ma perché sovverte tutte le regole sulla attuazione delle imposte dirette"*.

"Il ruolo viene in pratica assimilato all'avviso, anzi diventa un super-atto di imposizione, perché mentre l'imposta accertata con l'avviso non può essere riscossa senza l'iscrizione a ruolo, quest'ultima da sola esaurirebbe in sé tutti i momenti di attuazione di una imposta sul reddito".

"Insomma la circostanza che, in occasione del ricorso contro il ruolo si possa pervenire anche ad un giudizio d'inesistenza non vuol dire che il mancato ricorso consolidi definitivamente il debito tutte le volte che si possa impugnare una iscrizione a ruolo (...)" (cfr. DE MITA, *Le iscrizioni a ruolo delle imposte sui redditi*, Milano, 1979, 297). Nello stesso senso Tesaurò ritiene: *"... l'iscrizione, quale che ne sia il titolo, è costante nei suoi effetti, che attingono unicamente al procedimento giurisdizionale della riscossione e a quello amministrativo di tutela esecutiva"* (cfr. TESAURÒ, *Profili sistematici del processo tributario*, Padova CEDAM, 1980, 129).

L'iscrizione a ruolo, in definitiva, è e rimane mero atto della riscossione e giammai diviene atto impositivo.

La sua mancata impugnazione, anche quando non sia stata preceduta da un avviso di accertamento ritualmente notificato (cd. *atto-presupposto*), produce l'effetto di legittimare l'amministrazione finanziaria ad agire coattivamente per l'esazione del proprio credito, ma ciò non autorizza a ritenere che da quella mancata impugnazione discenda anche l'effetto di rendere immodificabile il rapporto giuridico d'imposta.

In altri termini, se anche il contribuente in sede di ricorso contro l'iscrizione a ruolo ben avrebbe potuto dedurre questioni concernenti il merito a norma del citato terzo comma dell'art. 19, l'avere invece agito diversamente (ossia lamentando solo vizi propri ovvero addirittura omettendo l'impugnazione) non significa certo che egli abbia implicitamente riconosciuto fondata la pretesa erariale in ordine al proprio rapporto impositivo.

L'omessa impugnazione dell'iscrizione a ruolo significa, casomai, soltanto che il contribuente è andato incontro ad una preclusione; una preclusione, però, di carattere

esclusivamente processuale, poiché in conseguenza di quell'omissione rimane privo del mezzo per far valere le proprie ragioni sostanziali dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

E la circostanza che la preclusione sia – come detto – di ordine meramente processuale consente di affermare fondatamente che, qualora venga notificato un nuovo atto della riscossione discendente dall'originaria iscrizione a ruolo, riprodotto quello non impugnato, il contribuente ha nuovamente a disposizione lo strumento per far valere davanti al giudice tributario le proprie ragioni in ordine al rapporto giuridico d'imposta.

2 b) – *Inidoneità delle iscrizioni a ruolo non impugnate e non precedute da atti impositivi a divenire "atto costitutivo del debito d'imposta: la presunta notifica di Siviglia".*

Nella memoria depositata il 16/10/2001 l'Ufficio insiste nel citare una notifica, che sarebbe stata effettuata a Siviglia nel 1993, di un atto prodromico all'avviso di mora impugnato.

L'Ufficio ignora la circolare del Ministero delle finanze, Dir. Centr. Riscossione n. 16/E del 27/1/2000; nella suddetta circolare il Ministero chiarisce a proposito di comunicazioni effettuate in paesi esteri: *"Resto fermo, naturalmente, che tale comunicazione ha finalità soltanto informative ed è, quindi, assolutamente priva degli effetti legali che discendono, invece, esclusivamente dal compimento delle formalità di cui al citato art. 60 del D.P.R. 600/1973 (...)*. La circolare è chiarissima e di per sé è sufficiente per comprendere che la notifica (presunta) effettuata a Siviglia non ha alcun valore tributario. Ma poiché l'Ufficio insiste nel considerare fondamentale "il caso Siviglia", si precisa quanto segue:

Secondo quanto affermato da controparte, a Siviglia il sig. Juan Marcos Franchi esibisce una procura che però l'Ufficio non allega agli atti e di cui, quindi, oggi il ricorrente non può esaminare contenuto e limiti.

Inoltre l'atto consegnato a Franchi sarebbe un "estratto-cartella" (definizione dello stesso Ufficio). Orbene, a prescindere dalla mancanza dei motivi della pretesa, tale "estratto-

cartella" non è un documento impugnabile di cui all'elenco dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92. Per tutti i motivi di cui dianzi, è chiaro quindi che esso non è opponibile in giudizio.

3 - Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notificazione degli atti-prenotazione: gli avvisi di accertamento.

Si cita testualmente dalla costituzione in giudizio dell'Ufficio: "(...) gli avvisi di accertamento (...) risultano notificati in data 18/12/1991 mediante il combinato disposto dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973 lettera e) e l'articolo 140 del c.p.c.". A sostegno di tale comportamento vengono richiamate due sentenze della Corte di Cassazione. E' evidente che l'ufficio parte da un presupposto errato, ovvero la lettera e) del su menzionato art. 60 D.P.R. 600/1973, che riguarda il caso in cui nel comune in cui deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio, azienda del contribuente.

E' questa un'ulteriore questione sulla quale non può farsi a meno di riflettere: dalla nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento deriva infatti la nullità di tutti gli atti successivi.

Gli elementi emersi in seguito alla costituzione in giudizio dell'Ufficio confermano quanto affermato dal contribuente nel ricorso introduttivo: egli non ha mai ricevuto gli avvisi di accertamento! Ed infatti codesta onorevole Commissione potrà constatare che la notificazione degli avvisi di accertamento allegati dall'Ufficio è inoppugnabilmente affetta da insanabile nullità, in quanto eseguita in manifesta violazione dello schema legale delineato dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dalle disposizioni del codice di procedura civile applicabili per espresso rinvio.

Secondo tale schema legale, infatti, il messo comunale o il messo speciale autorizzato dal competente Ufficio delle imposte (di seguito, per semplicità, il messo) - salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie - deve eseguire la notificazione nel domicilio fiscale del destinatario, da individuare quest'ultimo (cfr. art. 58 D.P.R. n.

600/1973), in caso si tratti di persona fisica residente nel territorio dello Stato, nel comune nella cui anagrafe essa è iscritta, e nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato, nel caso in cui il destinatario dell'atto sia una persona fisica non residente nel territorio dello Stato.

Sia che il contribuente all'epoca in cui ha avuto luogo la notificazione fosse stato residente nel territorio dello Stato, sia che non lo fosse, la notificazione doveva dunque essere – come in effetti è stata – effettuata nel Comune di Napoli.

Più in particolare dai registri anagrafici risulta che il contribuente nell'anno in cui è stato attivato il procedimento di notificazione era residente in Napoli, e quindi egli doveva essere considerato un soggetto residente in Italia a norma dell'art. 2 del TUIR, sicché il comune in cui la notificazione stessa doveva essere effettuata era proprio quello di Napoli.

Peraltro, alle medesime conclusioni circa il luogo in cui doveva avere luogo la notificazione (il Comune di Napoli) si perviene, ipotizzando che il contribuente nell'anno in discorso non fosse stato residente nel territorio dello Stato ai sensi della richiamata disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi: il reddito che si voleva accertare era stato infatti prodotto nel Comune di Napoli e ivi era dunque fissato *ex lege* il suo domicilio fiscale.

Correttamente dunque il messo ha individuato nel Comune di Napoli il domicilio fiscale del contribuente ai fini della notificazione degli avvisi di accertamento in discorso.

Ma l'errore che si vuole in questa sede denunciare non attiene all'individuazione del domicilio fiscale.

Il vizio che rende nulla la notificazione degli avvisi di accertamento risiede nel fatto che il messo ha inspiegabilmente adottato la procedura di cui alla lett. *e)* del citato art. 60 D.P.R. n. 600/1973, la quale – come è ben noto – trova applicazione nell'esclusiva ipotesi in cui *"nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente"*.

Orbene, per verificare se gli avvisi di accertamento da cui trae origine l'iscrizione a ruolo impugnata dal contribuente sono stati ritualmente notificati, occorre in buona sostanza verificare se, effettivamente, sussistevano le condizioni per legittimare il messo ad adottare la procedura *ex lett. e)* dell'art. 60 o se, al contrario, tali condizioni non ricorrevano e doveva invece avere luogo una diversa forma di notificazione.

Stante il richiamo agli articoli del codice di procedura civile operato dal primo comma dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, il messo avrebbe dovuto cercare il destinatario dell'atto nella casa di abitazione o dove questi aveva l'ufficio o esercitava l'industria e il commercio; se non lo avesse trovato in alcuno di tali luoghi, il messo avrebbe dovuto consegnare copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza di tali persone, avrebbe dovuto consegnare copia dell'atto al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e ove questo mancasse, a un vicino di casa che accettasse di riceverlo (art. 139 c.p.c.).

Se non fosse stato possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone sopra indicate, il messo avrebbe dovuto depositare la copia dell'atto nella casa del Comune di Napoli ed affiggere l'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 c.p.c.).

Soltanto nell'ipotesi in cui nel Comune di Napoli non vi fosse stata abitazione, ufficio o azienda, il messo avrebbe avuto titolo per applicare la procedura prevista dalla più volte richiamata *lett. e)* dell'art. 60 secondo cui l'avviso di deposito presso la casa comunale si affigge nell'albo del comune (e non nella porta dell'abitazione del destinatario) e dell'affissione stessa non occorre dare notizia al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (nell'evidente considerazione che, mancando un'abitazione, un ufficio o un'azienda, non vi è luogo dove spedire una siffatta comunicazione).

La differenza tra le due fattispecie – quella della lettera e) dell'art. 60 D.P.R. 600/1973 e quella dell'art. 140 c.p.c. – sta dunque in ciò: nella prima l'abitazione, l'ufficio e l'azienda mancano in assoluto (*"non vi è"*), mentre nella seconda, invece, quei luoghi esistono, ma il destinatario non è ivi presente nel momento in cui il messo lo ricerca oppure sono incapaci od oppongono rifiuto le persone che potrebbero ricevere l'atto da notificare.

Tanto ricordato, non mancherà codesta onorevole Commissione Tributaria di rilevare come nella fattispecie concreta ricorressero le condizioni per adottare la procedura ex art. 140 c.p.c. e non quella di cui all'art. 60, lett. e) del D.P.R. 600/1973 e come, per conseguenza, la notificazione degli avvisi di accertamento allegati dall'Ufficio sia da considerare nulla a tutti gli effetti.

A tal riguardo non può trascurarsi di rilevare che, come risulta agli atti, il messo si era recato alla Via Scipione Capece 3/1, ed aveva quindi individuato la *"casa di abitazione"* del contribuente.

Più precisamente, le ricerche del destinatario degli avvisi di accertamento erano iniziate presso i locali della G.I.S. S.p.A. alla Via Vicinale Paradiso n. 70, luogo in cui risultava fissata la residenza anagrafica del contribuente; recatosi in tali locali, il messo veniva tuttavia informato che il contribuente aveva da sempre abitato alla suddetta Via Scipione Capece n. 3/1.

Ma ciò su cui occorre soffermare l'attenzione è che, se il messo si è recato a Via Scipione Capece n. 3/1, vi è motivo di ritenere che ben esisteva una *casa di abitazione* dove cercare il destinatario degli atti.

Tant'è che se una *casa di abitazione* non vi fosse stata, il messo non sarebbe andato a cercarlo a quell'indirizzo.

Il fatto stesso che una *casa di abitazione* esisteva, esclude in radice l'ipotesi opposta che una casa di abitazione non vi fosse.

E se è da escludere l'ipotesi che non vi fosse una casa di abitazione è giocoforza escludere anche e vicepiù che fossero verificate le condizioni per l'applicazione della *lett. e)* dell'art. 60 più volte richiamato.

La circostanza riportata dal messo, secondo cui all'abitazione di Via Scipione Capece n. 3/1 il contribuente risultasse "sloggiato e sconosciuto", non è poi elemento idoneo a desumere che quella non fosse la sua "casa di abitazione".

Non può omettersi di ricordare, a tal proposito, che la relazione formata dal messo, in quanto atto pubblico, fa fede sino a querela di falso delle indagini da lui svolte, dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni a lui rese; è bene altresì ricordare che (la relazione del messo) fa invece fede fino a prova contraria relativamente alle altre circostanze che, sebbene inserite nella relazione, non sono frutto di diretta percezione del messo, ma piuttosto di indicazione da altri fornitigli o di semplici informazioni assunte (cfr. MAXIMETTO, *Notificazione (diritto processuale civile)*, in *Nov. Dig. It., ad vocem*).

Ebbene, non si intende qui dubitare punto che taluno abbia riferito al messo un'informazione nel senso di cui sopra. Si vuole invece fornire la prova contraria: quell'informazione non rispondeva affatto al vero, in altre parole era falsa.

La prova di suddetta falsità specie si rinviene nella stessa illogicità dell'affermazione: pur armandosi della più fanciullesca fantasia, era (ed è) impossibile credere che il contribuente (*rectius*: quel contribuente) risultasse "sconosciuto" ad un vicino di casa.

In ogni caso, che egli fosse da considerare "irreperibile" lo attesta lo stesso Ufficio, dando prova del fatto che l'assenza del contribuente dalla casa di abitazione fosse meramente temporanea.

Ma l'ipotesi di "irreperibilità", cui pure fa esplicito riferimento controparte, è contemplata dall'art. 140 c.p.c. e non dalla *lett. e)* dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, il quale riguarda il caso – come già ricordato – non dell'irreperibilità ma della diversa ipotesi in cui manchi del tutto una casa di abitazione.

Alla stregua di quanto sin qui detto appare dunque evidente che, essendovi (e non mancando) una casa di abitazione, l'avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale andava affisso nella porta dell'abitazione stessa del contribuente e non già presso l'albo comunale, come invece ha fatto erroneamente il messo.

E se questo di per sé appare sufficiente per indurre l'onorevole Commissione adita a dichiarare nulle le notificazioni degli invisi di accertamento allegati da controparte, alla medesima conclusione si deve pervenire anche ammettendo per mera ipotesi che quella in Via Scipione Capece n. 3/1 non fosse la casa di abitazione del contribuente.

Ed invero, come più volte ricordato, la ricerca del destinatario dell'atto deve essere effettuata, oltre che nella casa di abitazione, anche nell'ufficio o nell'azienda di costui, talché solo in esito al suo mancato reperimento in tali siti o in totale mancanza di questi ultimi il messo è legittimato ad attivare le notificate ulteriori procedure.

A tal riguardo va peraltro rammentato come la Corte di Cassazione abbia chiarito che per "ufficio" non si intenda solo quello di proprietà del destinatario o quello in cui il medesimo eserciti un'attività in proprio, ma sia da intendere anche il luogo in cui il destinatario svolge un'attività lavorativa anche alle dipendenze di altri (cfr. sentt. nn. 91/104 (allegato n. 20), 1359/1997 (allegato n. 21), 7329/93 e 2201/90).

Vale con la pena ricordare che il modello 101 (l'attuale Cud: allegato n. 15) veniva (e viene) rilasciato ai sensi dell'articolo 7 bis del D.P.R. 600/1973 dal datore di lavoro al dipendente. Nella fattispecie in oggetto il modello 101 rilasciato dalla S.S. Calcio Napoli S.p.A. dipendente Diego Armando Maradona, in possesso dell'Ufficio, espone i redditi conseguiti dal ricorrente con detrazioni spettanti per lavoro dipendente in ragione di lire 648.000. Tale importo corrisponde alla detrazione massima spettante per il periodo d'imposta 1991, non è mai stata contestata dall'Ufficio, e fa riferimento all'intero arco dei 365 giorni del 1991 (allegato n. 9).

Sicché, essendo il contribuente ancora per tutto il 1991 (anno in cui sono state tentate le notificazioni) alle dipendenze della S.S. Calcio Napoli S.p.A., come peraltro risulta dall'estratto del suddetto Mod. 101 il messo aveva il dovere di ricercare il contribuente anche presso la sede di tale società, poiché lì era da intendersi localizzato l'ufficio secondo la definizione che ne ha reso la Suprema Corte con le pronunzie summenzionate.

Il messo, in buona sostanza, nella denegata ipotesi che avesse avuto titolo per escludere l'esistenza di una casa di abitazione nel comune di domicilio fiscale del destinatario degli avvisi di accertamento, avrebbe comunque dovuto ricercarlo presso la sede della richiamata società.

Ove poi non lo avesse ivi trovato e le persone abilitate alla ricezione avessero opposto rifiuto, avrebbe dovuto depositare quegli atti presso la casa comunale e affiggere il relativo avviso presso la porta dell'ufficio come sopra individuato, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a norma dell'art. 140 c.p.c.

Poiché, come detto, il messo ha agito come se nel comune di domicilio fiscale del contribuente mancasse, non solo la casa, ma anche l'ufficio, l'intera procedura di notificazione è da considerarsi affetta da nullità insanabile.

In relazione ai concetti di residenza, domicilio, abitazione e dimora, si veda la sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Perugia n. 628 del 22/11/2000 con commento tratto dalla rivista *Giurisprudenza Tributaria* (allegato n. 5).

Ma vi è di più. Come già detto, dall'interrogazione ai terminali del Ministero delle Finanze emerge che l'Ufficio è a conoscenza di tre indirizzi del ricorrente per il 1991: Via Vicinale Paradiso, Strada Vicinale Paradiso e Via Scipione Capece.

Ma l'Ufficio, per dimostrare la correttezza del proprio operato, allega una dichiarazione dell'allora direttore sportivo della S.S. Calcio Napoli S.p.A. Giorgio Perinetti. Ma se il signor Giorgio Perinetti rilascia delle errate dichiarazioni al messo notificatore, esse non sono opponibili al ricorrente per quattro ordini di motivi.

1) Il signor Perinetti non era il legale rappresentante del Calcio Napoli e pertanto non era legittimato a ricevere atti.

2) Quand'anche lo fosse stato non sarebbe stato per questo autorizzato a rilasciare dichiarazioni errate.

3) Tali dichiarazioni, riportate oggi per *relationes*, non erano conosciute dal ricorrente e quindi a lui non opponibili.

4) Il signor Perinetti rilascia delle dichiarazioni in perfetto contrasto al comportamento del datore di lavoro del ricorrente, il Calcio Napoli, che nel 1992 predispone per Diego Armando Maradona il modello 101 riconoscendogli le detrazioni spettanti per l'intero 1991, e quindi ammettendo che lo stesso è stato dipendente della società per tutto l'anno d'imposta 1991.

In merito alle contestazioni di cui agli avvisi di accertamento, per mero scrupolo difensivo e per un migliore convincimento dei Giudici, si ricorda che con sentenza della Commissione Tributaria II grado di Napoli, Sez. I, n. 126 del 29 giugno 1984 (allegato n.

6) la S.S.Calcio Napoli S.p.A., in quanto datore di lavoro del calciatore argentino Diego Armando Maradona e dei giocatori brasiliani soprannominati Careca e Alemão, e gli stessi calciatori Careca e Alemão si videro accogliere i ricorsi contro gli avvisi di accertamento che il ricorrente signor Maradona non aveva mai ricevuto. In altre parole Diego Armando Maradona si vede imputare, in quanto dipendente, gli stessi fatti per i quali il suo datore di lavoro dell'epoca fu "assolto". Lo Statuto del contribuente inquadra un caso del genere tra quelli per i quali non sarebbe neanche necessario un contenzioso tributario bensì una richiesta di annullamento per autotutela. Si vedano a proposito gli allegati n. 11 e n. 12, dove è precisato che lo Statuto del contribuente assurge al rango di disposizione di principio come d'altronde sancisce lo stesso articolo 1 comma 1 della legge 212/2000 (legge che istituisce lo Statuto). In tal senso le sentenze della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 4760 del 7/12/2000 e n. 5931 del 20/12/2000.

Inoltre, a sostegno dell'orientamento giurisprudenziale favorevole al ricorrente, si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sez. 16, che con sentenze n. 138/16/01 e 139/16/01 del 29/5/01 (allegati n. 7 e n. 8) ha accolto i ricorsi presentato dal calciatore Dejan Savicevic, aventi ad oggetto i medesimi rilievi mossi all'epoca al Cakio Nagoli e ai suoi fioriclasse: interposizione fittizia di persona, sfruttamento del diritto d'immagine e quant'altro.

Pertanto, dichiarata la nullità nei termini appena illustrati, codesta onorevole Commissione non potrà non dichiarare altresì la nullità dell'impugnata iscrizione a ruolo per insistenza degli atti-presupposto.

* * *

4 – Si ribadisce l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e del conseguente avviso di mora per omessa indicazione del codice fiscale e per errata intestazione dell'avviso di mora stesso.

In merito all'omessa indicazione del codice fiscale nell'avviso di mora e all'errata intestazione dello stesso, si insiste su quanto dedotto nel ricorso introduttivo. A sostegno delle affermazioni si cita innanzitutto la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 5924 del 21/4/2001 commentata nell'articolo del Sole 24 ore del 24 aprile 2001 (allegato n. 16). La sentenza, ribaltando il precedente orientamento della suprema Corte sancisce un principio innovativo in materia tributaria: l'impugnazione di un atto non ne sancisce l'irregolarità notificata. Si cita testualmente dall'allegato n. 16: gli atti magistrati hanno contraddetto l'Amministrazione, affermando che la proposizione del reclamo, nel contesto dato, "non ha dimostrato che il reclamante abbia avuto costanza e legale scienza dell'atto notificatogli in tempo utile". Non si può dunque sostenere che il ricorrente – impugnando l'avviso di mora – ne abbia sanato la radicale nullità. Tale nullità viene individuata in due punti essenziali: l'errata indicazione del luogo di nascita del signor Diego Armando Maradona e la mancata indicazione del codice fiscale dello stesso.

L'esatto luogo di nascita del contribuente si può desumere, oltre che dalla copia del

documento allegata al ricorso introduttivo, dal certificato dei dati anagrafici rilasciato dal Consolato Generale della Repubblica Argentina (allegato n. 13). Se invece di Lomas l'Ufficio e il Concessionario indicano Lomas de Zamora, gli atti sono nulli, e **a nulla rileva la giustificazione adottata di aver assunto tali informazioni da altra documentazione.**

Sul secondo punto (mancata indicazione del codice fiscale) la normativa menzionata nel ricorso introduttivo e l'articolo 6 del D.L. 321 del 3/9/1999 (allegato n. 18) richiedono a pena di nullità l'indicazione del codice fiscale sugli atti del Concessionario. Si precisa inoltre che un eventuale richiamo a una normativa novellata rispetto all'emissione del documento contestato rende operante il principio del *favor rei*, ovvero l'applicazione di norme successivamente emanate qualora più favorevoli al contribuente. Si veda in proposito la Commissione Regionale di Torino, Sez. 38, con sentenza n. 41/38/00 del 18/4/2000 (allegato n. 10).

5 - Nullità e/o sull'illegittimità dell'atto impugnato per decorrenza dei termini.

Nel ricorso introduttivo si è già fatto riferimento ai termini decadenziali e prescrizionali per la pretesa tributaria. Atteso che le notifiche degli avvisi di accertamento sono nulle come sopra illustrato, che l'atto di Siviglia soltanto richiamato dall'Ufficio non ha alcun valore giuridico-tributario e che la richiesta di cui all'atto impugnato si riferisce agli anni d'imposta 1985-1990, è evidente che l'azione accertatrice dell'Ufficio deve pertanto considerarsi abbondantemente decaduta, quali che siano i termini decadenziali e/o prescrizionali presi a riferimento.

6 - Breve replica alla memoria depositata dall'Ufficio il 16/10/2001.

L'Ufficio accusa il ricorrente di ironizzare sul concetto di irrisperibilità. Per evitare che si ingenerino dubbi e polemiche sulla questione, ancora una volta si rinvia all'allegato n. 17

(Copia del certificato di residenza, rilasciata dal Consolato della Repubblica Argentina).

Il recapito del signor Maradona a Buenos Aires è lo stesso dal 1980, e quindi va da sé che sarebbe stata sufficiente una semplice richiesta al consolato argentino per conoscerlo.

Ma l'Ufficio va oltre: più volte insiste nel discutere di irreperibilità a proposito della lettera e) dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973. Quanto sin qui scritto dovrebbe bastare a convincere codesta onorevole Commissione dell'equivoco in cui è caduto l'Ufficio e da cui sono scaturiti tutti i suoi successivi errori, ma *repetita iuvat*: l'articolo 60 del D.P.R. 600/1973 non parla di irreperibilità. La lettera e) della stessa norma si riferisce al caso in cui nel comune (...) non vi è (...) abitazione, ufficio o azienda del contribuente (...). Giamaì la lettera e) parla di irreperibilità. Saremmo grati all'Ufficio se almeno in udienza volesse mostrarci l'edizione del D.P.R. 600/1973 da cui ha tratto la sua personale lettura dell'articolo 60.

Allo stesso modo sarebbe interessante verificare in quale parte dell'articolo 58 del D.P.R. 600/1973 è menzionato l'obbligo del contribuente (obbligo di cui parla l'Ufficio), di comunicare la variazione del domicilio fiscale. Nell'articolo 58 tale obbligo non è menzionato e comunque per il 1991 il contribuente non avrebbe dovuto risolverlo.

Ma ciò che appare ancor più incredibile è che l'Ufficio affermi – peraltro senza fornire prova – che il contribuente risultava sleggiato dalla sua abitazione napoletana dal 13/12/1991. Con tale affermazione l'Ufficio – ancora una volta! – appesce la nullità degli avvisi di accertamento che presume di aver notificato il 18/12/1991. Infatti nell'articolo 58 del D.P.R. 600/1973, almeno nell'edizione in possesso dei difensori del ricorrente, nell'ultimo comma è scritto: *“Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno da quello in cui si sono verificate”*. Quindi, pur volendo prendere per buona la data di ... “trasloco” del 13/12/1991, le notifiche del 18/12/1991 sono nulle.

Ma vi è di più. Prima di citare la fatidica data del 13/12/1991 l'Ufficio afferma che il signor Maradona è irreperibile a far data dal 1990, dal che ne deriverebbero almeno due

conseguenze:

- l'Ufficio si contraddice, dichiarando in un primo momento che il ricorrente è irreperibile dal 1990 e successivamente che è sloggato dal 13/12/1991;
- Diego Armando Maradona non avrebbe partecipato al campionato di calcio in Italia 1990/1991 e ai campionati mondiali (sempre in Italia) nel 1990.

Su questi due punti non c'è bisogno di ulteriori commenti.

P. Q. M.

si insiste nel chiedere l'accoglimento del ricorso.

Napoli, 25 ottobre 2001

ONLINE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI

Sezione _____ Rgt. _____ Udienza _____

RICORRENTE DIEGO ARMANDO KARADONA

Note scritte controdeduttive e costituzione in giudizio per la resistente Servizio Riscossione Tributi della Concessione della Provincia di Napoli, rappresentate dal dipendente abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni Tributarie Avv. Ferdinando Calabrò.

CONTRO

Il ricorrente iscritto al ruolo

FATTO

Con atto di ricorso prodente innanzi questa sezione il Ricorrente ha ECEPI TO :

1. NOTIFICA DELL'AVVISO DI MORA NON PRECEDUTA DALL'ATTO DI BOLGARAMENTO DEL DEBITO.
2. OMESSA NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO
3. VIZIO DI NOTIFICA

La parte resistente rilevando che le argomentazioni poste a suo carico sono destituite da ogni fondamento

CONTRODEDUCHE:

Le doglianze in ricorso, nell'operato del concessionario, non possono in alcun modo trovare accoglimento, anche considerato che lo stesso può essere chiamato in causa solo per errori di compilazione della cartella di pagamento ed avviso di mora o per irregolarità procedurali.

Infatti le eventuale mancata notifica di atto propedeutico alla iscrizione a ruolo è imputabile, nel caso, esclusivamente all'Ente Impositore.

Altrettanto ininfluente appare la presunta violazione del diritto alla difesa, per l'omessa notifica della cartella di pagamento.

Premesso che la notifica non è stata eseguita per l'irreperibilità del contribuente all'indirizzo di ruolo, si fa osservare che il legislatore, con la riforma del contenzioso tributario, ha ciononostante l'avviso di mora fra gli atti impugnabili ed oggetto di ricorso, sempre che esso sia da ritenersi primo atto notificato.

Riguardo ai difetti di notifica lamentati, la quale eccezione assume carattere preponderante rispetto all'attività della concessione, vale quanto la Direzione Centrale per la riscossione, con propria nota prot. n. 11/3/3955/94 del 10 gennaio 1995, ha precisato. Nel sistema di notificazione degli atti tributari (art. 58 e 60 del DPR N. 600 (73) occorre avere riguardo esclusivamente al luogo di domicilio fiscale. Per le persone fisiche non residenti, esso è stabilito " nel comune in cui si è prodotto il reddito...". Di conseguenza, prosegue la nota ministeriale, se il contribuente, per avvenuto trasferimento all'estero o per altra causa, non ha né abitazione, né ufficio, né azienda, la notifica va eseguita come se egli fosse irreperibile e quindi, in pratica, mediante deposito dell'atto nel comune di domicilio fiscale ed affissione dell'avviso di deposito al relativo albo pretorio.

Viene peraltro dato atto nella medesima nota ministeriale della opportunità che, per la particolare rilevanza degli atti in parola nei confronti dei destinatari, gli atti stessi pervengano effettivamente agli interessati, utilizzando a tal fine i canali diplomatici.

Pertanto, la richiamata nota, conclude che la notifica degli atti in questione sia di competenza della stessa Direzione Centrale, cui dovranno essere rivolte le richieste dei Concessionari, per il tramite della Direzione Regionale delle Entrate.

Tutte queste attività furono scrupolosamente adempite dal Concessionario, come da allegati.

Per questi motivi si chiede che vengano disattese le istanze del ricorrente proposte nei confronti del Concessionario.

Sospensione della fideiussione

La Commissione

Sciogliendo la riserva espressa nella pubblica udienza del 25 giugno 2001; esaminato il ricorso presentato dal Sig. Maradona Diego Armando, nato in Argentina il 30/10/1960, in una alla domanda di sospensione dell'esecuzione, formata dai difensori del ricorrente; letto l'atto di costituzione del 1° ufficio II.D.D. di Napoli, depositato il 20/4/2001, nonché le successive memorie degli stessi difensori di Maradona, depositate il 4, 8 maggio 2001, nonché quelle del 5/6/2001, con allegato verbale di pignoramento presso terzi;

vista la costituzione del concessionario per la riscossione delle imposte Banco di Napoli del 28/3/2001 e successive memorie del 15/6/2001, sentiti i rappresentanti delle parti presenti in udienza;

rilevato che alla luce delle eccezioni sollevate per conto di Maradona, allo stato, potrebbero sussistere gli estremi del "iuris boni iuris" e che in considerazione dell'ingente somma intimata potrebbe derivare, dall'esecuzione dell'atto impugnato, un grave danno;

tenuto conto della particolare natura della controversia e della persona del ricorrente, straniero ed attualmente non residente, né domiciliato né dimorante in Italia, nonché del contenuto della nota del citato ufficio II.D.D. di Napoli in data 25/11/1993 depositata in atti, dalla quale emerge che il sig. Maradona non risulta proprietario di beni nel territorio nazionale e che, pertanto, per tutelare l'interesse dell'Erario appare necessaria, ai fini della concessione della richiesta di sospensione dell'esecuzione, la presentazione di parte del richiedente di una idonea garanzia.

P.O.M.

Letto ed applicato l'art. 47 1° e 5° co. del D.Lgs. 546/92

ORDINA

La sospensione dell'atto impugnato subordinatamente al deposito, presso questa Commissione, di fideiussione rilasciata da primario istituto bancario, in favore del Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, fino alla concorrenza dell'importo oggetto di ingiunzione e cioè Lit. 51.620.831.284 (cinquantanovemilardiseicentoventimilioniottocentoventunomiladuecentotantiquattro) entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e fissa, per l'esame del merito la udienza del 08-11-2001

Si esorti alle parti.

Così deciso addì 5 luglio 2001

IL PRESIDENTE

Sentenze della Commissione Tributaria Provinciale nn. 138/16/01 e 139/16/01

1000. 10. 01



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
MILANO - SEZIONE N° 16
Riunita con l'intervento dei Signori:
DE VINCENZO CIRO presidente
DIVERNIZZI ANNA MARIA relatore
TURKHEIMER CESARE

ha esposto la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2307/00 depositato il 12/02/2000
- avverso AVV. DI ACCERT. n.4611006216 - IRPEF - SANZIONI, 93
contro AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE DI LEGNANO

proposto da:

SAVICEVIC DEJAN
residente a MILANO (MI)
in VIALE VIGLIANI PAOLO ONORATO 22

Rifeso da: AVV. TI MAGNANI CORRADO E D'AMBRA VITO
residente a MILANO (MI)
in VIA AGNELLO 3

MILANO

SEZIONE N° 16

R.B. RICORSI N°

2307/00

UDIENZA DEL

29/05/2001 h. 9:00

SENTENZA N. N.:

138/16/01

PROMULGATA IL

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 GIU. 2001

Il Segretario:

Il Presidente:

OGGETTO DELLA DOMANDA

IRPEF - sanzioni 1993: ricorso c/ avviso di accertamento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente: SAVICEVIC DEJAS, rappresentato e difeso dagli avv. ti
MAGNANI CORRADO e D'AMBRA VITO

c/ AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE DI LEGNANO

L'istanza di pubblica udienza è stata regolarmente proposta in
data 16.05.01 sia all'Ufficio che a questa Commissione.-

Si tratta un ricorso c/ un avviso di accertamento ai fini IRPEF
relativa all' anno 1993 per L. 1.873.857.000.- ai fini CSSN per
L. 30.014.000.- oltre sanzioni e una pena pecuniaria pari a L.
61.805.138.- per trasferimenti da, verso e sull'estero per L.
247.220.552.-

Il ricorrente, lavoratore dipendente della SpA MILAN Ass.ne
calcio, non ha presentato la dichiarazione dei redditi ed, a
seguito di questionario Mod 55 notificato in data 28.11.97 a cura
del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Venezia, ha
denunciato, tra l'altro che nell'anno d'isposta 1993 ha percepito
dalla SpA Lotto a titolo di compensi per sponsorizzazione
sportiva l'importo complessivo di L. 31.593.308.- (L.
30.000.000.- per compenso fisso e il resto per materiali). In
seguito a segnalazione della CdP - PT di Milano relativa
all'indagine penale relativamente a transazioni poste in essere
dalle società del Gruppo Fininvest, aventi per oggetto i
contratti di sfruttamento dell'immagine passiva di taluni atleti
da parte di società estere, previo pagamento di un corrispettivo.-
L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, afferma che le
risultanze, emerse in sede penale ed evidenziate nell'avviso di
accertamento sono state autorizzate dal Magistrato, in data
30.9.98, per l'acquisizione e l'utilizzazione in sede fiscale.
Dall'esame del rapporto dei revisori - "Arthur Andersen & Co" -
si rileva come i contratti stipulati dalla "Sport Image
International Ltd" furono in realtà stipulati al fine di
garantire agli atleti delle "integrazioni di ingaggio per le
prestazioni sportive effettuate"

La parte ricorrente chiede la nullità dell'avviso di
accertamento, per i seguenti motivi:

-1)legittimità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione:

anche ammettendo che un avviso di accertamento possa essere
motivato 'per relationem' è pur sempre necessario che tale atto
sia conosciuto e reso conoscibile, prima della notificazione
dell'atto impugnabile e non possono essere fatti riferimenti del
tipo 'qui integralmente richiamata' oppure 'quale parte motivante
del presesate atto'. L'atto non è stato emesso nel rispetto
dell'obbligo della motivazione prevista a pena di nullità sancita
dall'art. 42 dpr 600/73.

-2) Illegittimità dell'atto per assoluta carenza del potere della Finanza di contestare la simulazione negoziale

L'assunto dell'ufficio, secondo cui il ricorrente avrebbe percepito l'importo imputato al 50% di competenza dell'anno 1993 pari a L. 247.220.852.- a titolo di compenso extra ingaggio, omettendone l'indicazione nella dichiarazione dei redditi non solo non è vero, ma si fonda su un accertamento istruttorio effettuato in carenza di potere.

-3) Illegittimità dell'accertamento per assoluta carenza di fondamento probatorio

La Guardia di Finanza sarebbe giunta a contestare la corresponsione di compensi "in nero" non già attraverso l'acquisizione di prove dirette (documentali) o critiche (presunzioni semplici), ma sulla base di un asserito accordo simulatorio tra la società Milan e altre società estere del Gruppo; l'assunto dell'Amministrazione Finanziaria si risolve, quindi, a giudizio della ricorrente, nell'esercizio arbitrario di un potere che spetta esclusivamente al giudice civile. La prova dell'asserita simulazione si basa esclusivamente su una dichiarazione rilasciata dai revisori, che, sempre secondo la parte ricorrente è priva di qualsiasi valenza nel processo tributario.

-4) Ulteriore illegittimità dell'avviso di accertamento in ordine al recupero dei proventi percepiti dalla spa Lotto

L'Ufficio ha correttamente proceduto al recupero concernente compensi per sponsorizzazione sportiva nella misura di L. 31.593.308.- che il ricorrente aveva dimenticato di includere nella dichiarazione; tuttavia - ai fini della liquidazione della maggior imposta dovuta - l'Ufficio ha ommesso scomputare la ritenuta d'acconto regolarmente effettuata e versata dalla SpA Lotto, al momento della corresponsione delle predette somme, con conseguente duplicazione dell'imposta.

-5) Illegittimità del provvedimento sanzionatorio che deriva da quella dell'accertamento

L'Ufficio, con il proprio atto di costituzione in giudizio, controdeduce in ordine alla mancata preventiva notifica nei confronti del ricorrente del pvc, che non può assurgere da sola a circostanza idonea a caducare l'accertamento operato, in quanto il ricorso alla motivazione dell'atto "per relationem" ad altri atti, qual'è il caso in esame, è stato già costantemente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza in materia, e va altresì

riguardato alla luce delle disposizioni portate dalla legge 241/1990 sulla trasparenza della pubblica amministrazione. L'articolo 3 comma 3 di tale legge obbliga l'amministrazione ad indicare e rendere disponibile l'atto cui essa si richiama.' E l'Ufficio, nel proprio avviso di accertamento si è attenuto alle predette disposizioni, sia riportandone ampi stralci, sia segnalando la propria disponibilità a renderne copia integrale. Doveva essere cura del ricorrente attivarsi, al fine di venire in possesso dell'intero fascicolo formante la segnalazione della GdF. L'Ufficio cita giurisprudenza a sostegno di quanto affermato.-

La Commissione riserva la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti e, a scioglimento della riserva, ritiene che il ricorso debba essere accolto per i seguenti motivi:

- l'Amministrazione Finanziaria, sulla base delle risultanze del pvc della GdF, in capo a società appartenenti al Gruppo Fininvest, accertava un maggior reddito da lavoro dipendente percepito dal ricorrente extra ingaggio
- il pvc sul quale si basa l'avviso di accertamento, annesso in capo al ricorrente, non è stato trasmesso allo stesso, con palese violazione del diritto alla difesa
- le motivazioni, addotte dall' Ufficio a sostegno dell'avviso di accertamento, si basano su presunzioni espliciti, prive di qualsiasi riscontro oggettivo
- l'Amministrazione non era legittimata a emettere l'avviso di accertamento, motivato 'per relationes' facendo rinvio al pvc redatto in capo ad una società del tutto estranea al ricorrente, senza una preventiva, critica analisi dei fatti in esso contenuti
- il ricorrente ha allegato al proprio fascicolo processuale idonea e completa documentazione valida a comprovare quanto dallo stesso sostenuto


Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.-

Milano, 29 maggio 2001

Il relatore



Il presidente



OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso N.230900 depositato il 12.02.2000 il contribuente in oggetto, difeso dagli avvocati Magnani Comato e D'Ambrò Vito, si opponeva ad Avviso di accertamento emesso dalla Agenzia Entrate Imposte Dirette di Legnano, notificato il 2.12.1999 e relativo ad IRPEF 1992. Per tale anno veniva accertato ai fini IRPEF il reddito imponibile di L. 689.860.000 irrogando la pena pecuniaria di L. 118.867.000 per infedele dichiarazione. Inoltre l'Ufficio contesta l'omessa dichiarazione di trasferimenti, da e verso l'estero, per l'importo complessivo di L.193.899.120 irrogando la relativa sanzione nella misura minima edittale pari al 5% di tale importo e cioè L.9.694.956.

Il ricorso veniva discusso in pubblica udienza, regolarmente proposta, alla presenza del difensore e del rappresentante dell'Ufficio.

La motivazione dell'avviso impugnato si basa sulla mancata presentazione della Dichiarazione dei Redditi (Mod.740/93) per l'anno di imposta 1992 da parte del ricorrente lavoratore dipendente della SpA MILAN Ass.ne calcio e sulla segnalazione del Nucleo Regionale di P.T. di Milano n. 91741/02 di sched. Del 10.12.1999, atto che era a disposizione del ricorrente presso l'Ufficio accertatore ai sensi della L.241/1990.

Questa indagine era stata svolta su incarico della Procura della Repubblica di Milano nell'ambito di una indagine penale relativamente a transazioni poste in essere dalle Società del Gruppo Fininvest aventi per oggetto i contratti di sfruttamento dell'immagine passiva di taluni atleti da parte di Società estere, previo pagamento di un corrispettivo.

L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, afferma che le risultanze, emerse in sede penale ed evidenziate nell'avviso di accertamento, sono state autorizzate dal Magistrato in data 9.9.98 per l'acquisizione e l'utilizzazione in sede fiscale. Dall'esame del rapporto dei revisori della Società "Arthur Andersen & Co." Si rileva come i contratti stipulati dalla "Sport Image International Ltd" furono in realtà stipulati al fine di garantire agli atleti delle "integrazioni di ingaggio per le prestazioni sportive effettuate".

La parte ricorrente chiede la nullità dell'avviso di accertamento per i seguenti motivi:

a) *illegittimità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione*, anche ammettendo che un avviso di accertamento possa essere motivato "per relationem" è pur sempre necessario che tale atto sia conosciuto o reso conoscibile prima della notificazione dell'atto impugnabile e non possono essere fatti riferimenti del tipo "qui integralmente richiamata" oppure " quale parte motivante del presente atto". L'atto, sempre secondo il ricorrente, non è stato emesso nel rispetto dell'obbligo della motivazione prevista e pena di nullità sancita dall'art.42 Dpr 600/73.

b) *illegittimità dell'atto per assoluta carenza del potere delle Finanze di contestare la simulazione negoziale*. L'assunto dell'Ufficio secondo cui l'esponente avrebbe percepito l'importo "imputato al 50% di competenza per l'anno 1993 pari a L. 193.899.120" a titolo di compenso extra ingaggio,

omettendone l'indicazione nella dichiarazione dei redditi, non è assolutamente vero e, comunque, si fonda su un accertamento istruttorio effettuato in carenza di potere

c) *illegittimità dell'accertamento per assoluta carenza di fondamento probatorio.*

La Guardia di Finanza sarebbe giunta a contestare la corresponsione di compensi "in nero" non già attraverso l'acquisizione di prove dirette (documentali) o critiche (presunzioni semplici), ma sulla base di un asserito accordo simulatorio fra la società Milan e altre società estere del Gruppo; l'assunto della Amministrazione finanziaria si risolve quindi, a giudizio della ricorrente, nell'esercizio arbitrario di un potere che spetta esclusivamente al giudice civile.

d) *illegittimità dell'accertamento per assoluta mancanza di fondamento probatorio.*

La prova della asserita simulazione si basa esclusivamente su una dichiarazione rilasciata dai revisori della società Arthur Andersen & C. che è priva, nel processo tributario, di una qualsiasi valenza.

e) *illegittimità del provvedimento sanzionatorio che deriva dall'illegitimità da quella dell'accertamento.*

Il Collegio si riserva la decisione..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sciogliendo la riserva, si osserva che, ordino alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, il ricorrente non ne era tenuto essendo lavoratore dipendente.

Per quanto poi riguarda le altre contestazioni mosse al ricorrente a sostegno dell'avviso impugnato, pare al Collegio che essenzialmente queste siano prive di sostegno probatorio; infatti, la segnalazione della Guardia di Finanza che ha dato origine all'avviso impugnato, in buona sostanza, si riferisce ad un rapporto dei revisori dei conti della Arthur Andersen & C. i quali, con le loro annotazioni, rilevano come... *i contratti di sfruttamento di immagine degli atleti delle varie discipline sportive stipulati dalla "Sport Image International Ltd" furono in realtà stipulati al fine di garantire agli atleti stessi delle integrazioni di ingaggio per le prestazioni sportive effettuate. E più oltre nelle motivazioni si legge "...che l'esame dei contratti ha evidenziato il comportamento fraudolento consistente nell'integre falsamente le imprese estere nei rapporti, effettivamente intercorsi, tra le persone fisiche e le società presso le quali svolgevano la loro attività professionale."* E poi, *"ogni singolo atleta ...era identificato con un codice costituito da quattro lettere alfabetiche.... Per la decodificazione di tali sigle sono state prese in considerazione le indicazioni fornite dai revisori contabili."*

Premesso che il PVC sul quale si basa l'avviso impugnato, emesso in capo al ricorrente, non è stato trasmesso allo stesso, con palese violazione dei diritti della difesa, appare chiaro che le motivazioni addotte dall'Ufficio a sostegno dell'avviso stesso, si basano su presunzioni semplici, prive di qualsiasi riscontro oggettivo.

L'accertamento impugnato appare quindi privo di sostanza per cui il ricorso deve essere accolto.

In considerazione dell'evidente complessità della vicenda, appare giustificato compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.


la Commissione accoglie il ricorso, spese compensate.

Così deciso in Milano il 29 maggio 2001

Il Relatore.....



Il Presidente.....





Secondo i difensori del ricorrente il Concessionario non si è mai costituito.

L'avvocato ~~XXXXXX~~ non ha infatti la rappresentanza processuale del Banco Napoli Spa, né tantomeno ha allegato alla propria costituzione in giudizio la procura alle liti prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. 546/92 e specificamente richiesta al Concessionario dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 comma 1 dello stesso D.Lgs.

L'avv. ~~XXXXXX~~ quindi non può rappresentare in giudizio il Banco Napoli Spa.

Si chiede quindi che codesta onorevole Commissione non tenga conto di atti e documenti presentati a nome del Concessionario che non si è mai costituito in giudizio.

Richiesta di estromissione dell'avvocato

Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 786



MOD. 1400
S. - Commission - 01

Mod. 9700

SEZIONE N° 1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
NAPOLI - SEZIONE N° 1

riunita con l'intervento dei Signori:
TEDESCO MARIO presidente
GAUDIOSI GIOVANNI
MATRA BRUNO relatore

URGENTE

R.G. RICORSI N°

6916/01

UDIENZA DEL

08/11/2001 h 09:00

SENTENZA NUM.:

786

PRONUNCIATA IL

19-11-2001

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22-11-2001

Il Segretario:

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6916/01 depositato il 05/03/2001
- avverso AVV. DI MORA n. 0351830 - IRPEF. 90
contro AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE DI NAPOLI I UFFICIO
- avverso AVV. DI MORA n. 0351830 - IRPEF. 89
contro AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE DI NAPOLI I UFFICIO
- avverso AVV. DI MORA n. 0351830 - IRPEF. 88
contro AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE DI NAPOLI I UFFICIO
- avverso AVV. DI MORA n. 0351830 - IRPEF. 87
contro AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE DI NAPOLI I UFFICIO
- avverso AVV. DI MORA n. 0351830 - IRPEF. 86
contro AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE DI NAPOLI I UFFICIO
- avverso AVV. DI MORA n. 0351830 - IRPEF. 85
contro AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE DI NAPOLI I UFFICIO

proposto da:

MARADONA DIEGO ARMANDO
residente a NAPOLI (NA)
in VIA GUATAI NUOVI 11 C/O DR PEDERSOL

Difeso da: AVV SINISCALCHI VINCENZO
residente a NAPOLI (NA)
in VIA GUATAI NUOVI 11

6570



(segue)

DOTTOR PEDERSOLI GIUSEPPE
residente a NAPOLI (NA)
in VIA GUANTAI NUOVI 11

DOTTOR SAGGESE MICHELE
residente a NAPOLI (NA)
in VIA GUANTAI NUOVI 11

Terzi chiamati in causa:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA
IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE
residente a NAPOLI (NA)
in VIA DIAZ NR. 11

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA
SEZIONE DISTACCATA DI NAPOLI
residente a NAPOLI (NA)
in VIA DIAZ NR. 11

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
BANCO DI NAPOLI COMMISSARIO GOVERNATIVO
residente a NAPOLI (NA)
in VIA NAZARIO SAURO NR. 17

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. I, riunita con l'intervento dei Sigg: Dott. Mario Tedesco (Presidente), Prof. Bruno Matera (relatore), Dott. Giovanni Gaudiosi (componente) ha emesso la seguente

SENTENZA

Su ricorso n° 6916/01 depositato il 05/03/2001 avverso avviso di mora n° 351830 Irpef anni 1985/86/87/88/89/90, contro Agenzia delle Entrate Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli e Concessionario per la riscossione dei tributi Comm. Gov. Banco di Napoli S.p.A. proposto dal Sig. Diego Armando Maradona difeso e rappresentato da Avv. Vincenzo Maria Siniscalchi, Dott. Michele Saggeze, Dott. Giuseppe Pedersoli.

FATTO

Il ricorrente, con tempestivo e rituale gravame, impugnava l'avviso di mora n° 351830, anni d'imposta 1985/86/87/88/89/90, notificato il giorno 11/01/2001 per l'importo pari a £. 2.643.935.000 a titolo di Irpef anno 1985, £. 804.369.000 per l'anno 1986; £. 1.632.423.000 per l'anno 1987; £. 6.613.018.000 per l'anno 1988; £. 1.362.143.000 per l'anno 1989; £. 1.557.019.000 per il 1990 oltre soprattasse e pene pecuniarie per un importo complessivo di £. 25.892.094.000, oltre interessi per £. 24.783.860.592 e compensi per riscossione coattiva di £. 944.874.192 per un totale complessivo di £. 51.620.831.284.

Avverso detto avviso di mora il contribuente proponeva le seguenti eccezioni:

in punto di diritto eccepiva in via preliminare:

- Illegittimità dell'atto per nullità, inesistenza, illegittimità dei relativi atti presupposti
- Nullità dell'iscrizione a ruolo e del conseguente avviso di mora per omessa indicazione del codice fiscale e per errata intestazione dell'avviso di mora stesso.

Il via principale eccepiva:

- Nullità dell'atto impugnato per vizio di notifica, ex art. 142 c.p.c.

11 Presidente:



Luca...
Pagina n. 1



- d) nullità dell'atto impugnato per vizio di notifica ex art. 142 c.p.c. ultimo comma in relazione alla Convenzione internazionale tra Italia ed Argentina.
- e) Nullità dell'atto impugnato per decorrenza dei termini.
- f) Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per errata applicazione del concetto di irreperibilità.

Il ricorrente, sulla base dei suddetti motivi, chiedeva l'annullamento dell'impugnata iscrizione a ruolo, dell'avviso di mora e di eventuali atti presupposti, con condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio Distrettuale delle ILDD, di Napoli si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in data 20/4/2001 prot. 30839 esponendo le proprie difese, indicando le prove di cui intendeva avvalersi e proponendo le eccezioni processuali e di merito, e precisamente:

in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92;

in via subordinata, opponendo a quanto eccepito dal contribuente sui singoli punti del ricorso introduttivo, controdeduceva ribadendo la legittimità del proprio operato ed in particolare:

- la validità giuridica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) essendo gli stessi stati notificati nei termini ai sensi del combinato disposto degli art. 60 del D.P.R. 600/73 lett. e) ed art. 140 c.p.c.;
- la infondatezza del rilievo eccepito dal ricorrente relativamente alla omessa indicazione del codice fiscale e della presunta inesattezza del luogo di nascita;
- infondatezza del rilievo eccepito dal ricorrente, relativamente al vizio di notifica ex art. 142 c.p.c. nonché all'illegittimo richiamo alla Convenzione tra Italia ed Argentina;
- infondatezza del rilievo relativo alla illegittimità dell'atto impugnato per decorrenza dei termini;
- infondatezza del rilievo della illegittimità della iscrizione a ruolo per errata applicazione del concetto di irreperibilità.

Sulla base dei susposti motivi l'Ufficio chiedeva in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 ed in via subordinata confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio in merito alla notifica dell'avviso di mora nonché degli avvisi di accertamento.

Il Servizio per la riscossione dei tributi Concessionario per la Provincia di Napoli, Banco di Napoli S.p.A. si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale in data 28/3/2001 esponendo le proprie difese.

In particolare eccepiva che le doglianze del ricorrente non potevano trovare accoglimento in quanto lo stesso servizio della riscossione poteva essere chiamato in causa solo per errori di compilazione della cartella di pagamento o avviso di mora o per irregolarità procedimentale.

Inoltre, relativamente alle eccezioni del ricorrente inerenti i difetti di notifica, rilevava che nel sistema di notificazione degli atti tributari ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.P.R. 600/73 occorre avere riguardo esclusivamente al luogo di domicilio fiscale ed, in conseguenza, se il contribuente non ha abitazione né ufficio né azienda, la notifica va eseguita come se egli fosse irreperibile.

Richiesta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 47 2° comma D.Lgs. 546/92, la stessa veniva concessa, nell'udienza del 5/07/2001, subordinatamente al deposito di fidejussione bancaria per l'importo di L. 51.620.831.284; garanzia che, nel termine assegnato, non veniva per altro prestata.

Fissata la discussione nell'udienza del 08/11/2001 comparivano le parti assistite dai rispettivi difensori.

Sulle eccezioni preliminari delle parti la Commissione pronunciava ordinanza con la quale:

- escludeva dalla difesa l'avvocato Calabò (difensore del Concessionario Servizio Riscossione Banco Napoli) perché privo di mandato;
- escludeva altresì dall'esame la memoria di replica presentata dall'Agenzia delle Entrate, perché depositata fuori termine;

- disattendeva l'eccezione sollevata dall'avvocato Calabrò di inammissibilità delle memorie illustrative depositate dal ricorrente;
- disponeva l'immediata trattazione della causa.

I difensori della parte ricorrente sviluppavano i motivi del ricorso ed i rappresentanti dell'Ufficio ne chiedevano il rigetto.

La Commissione si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esamina le varie questioni dibattute seguendo l'ordine logico della trattazione.

1- Sull'inammissibilità del ricorso eccepita dall'Ufficio residente.

L'eccezione è stata formulata sotto un duplice profilo:

sia perché la definitività dell'accertamento dell'imposta, - per effetto della mancata impugnazione dei relativi avvisi - avrebbe reso inimpugnabile l'avviso di mora oggetto del ricorso per motivi diversi da vizi propri formali, sia perché, in concreto, questo avviso di mora sarebbe stato preceduto dalla notifica di ben altri 25 avvisi.

Sul primo punto si osserva che, avendo chiaramente il ricorrente inteso impugnare, in virtù dell'art. 19, 3° comm. del D.lgs. n. 546/92, anche ogni atto prodromico all'avviso di mora (direttamente ~~inammissibile~~ ^{inammissibile} dal ricorso) sulla fondamentale premessa della mancata conoscenza legale ~~del ricorso~~ (vedi motivi n. 1 e 5) ~~del ricorso~~ con la conseguente eccezione di decadenza della pretesa tributaria per gli anni in questione (dal 1985 al 1990), la sussistenza o non di siffatta premessa costituisce l'oggetto principale del giudizio nel merito e non rappresenta un presupposto processuale per una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Sul secondo punto, è agevole rilevare che proprio la reiterata notifica di plurimi avvisi di mora (ognuno autonomamente impugnabile), rivela l'intento del Concessionario per la riscossione di rinnovare, di volta in volta, l'attività essenziale alla procedura esecutiva attraverso la notifica dell'avviso di mora che - come è noto - ha la funzione parallela a

quella del precetto nell'esecuzione forzata ordinaria (facendo decorrere il termine utile di gg. 180 per l'inizio dell'esecuzione: vedi art. 46 DPR 602/73); onde, la mancata impugnazione di un precedente avviso (ormai divenuto inefficace per omesso inizio dell'esecuzione forzata) non preclude all'interessato il diritto di impugnare ogni altro, successivo, (essendo comunque rinnovabile il precetto nell'ambito temporale della prescrizione estintiva) al fine di paralizzarne l'efficacia.

In definitiva, si rigetta l'eccezione.

2- Sulla pretesa nullità dell'avviso di mora impugnato per vizi di notifica ex art. 142 c.p.c. (però motivo del ricorso).

Si eccepisce dal ricorrente che, essendo egli soggetto "non residente in Italia" (né ivi domiciliato o dimorante), la notifica doveva ottemperare al disposto dell'art. 142 c.p.c. (mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia per mezzo posta, in plico raccomandato, con l'ulteriore formalità di cui al 2° comma, sempre che risulti impossibile - vedi comma 3 - la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali).

E' agevole rilevare l'inconsistenza del motivo, posto che l'avviso impugnato fu eseguito in mani proprie (vedi relata del 11/01/2001), ai sensi dell'art. 138 del c.p.c., ad opera del Concessionario della Riscossione di Roma, per delega di quello di Napoli, nell'atterraggio Leonardo da Vinci di Roma (in occasione di un momentaneo soggiorno in Italia del noto personaggio in questione).

E' appena il caso di sottolineare che la notificazione in mani proprie realizza le condizioni che offrono le migliori garanzie di effettiva presa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario e che, data la coincidenza, in capo al medesimo soggetto, della qualità di destinatario e consegnatario, diviene irrilevante il luogo dove avviene la consegna (Cfr. Cass. n. 3284/74), anche al di fuori di normale residenza, domicilio o dimora, realizzandosi

comunque, in maniera assorbente rispetto ad ogni altra forma di conoscenza legale, il pieno raggiungimento dello scopo della notificazione.

L'art. 138 del c.p.c. è, poi, espressamente richiamato dall'art. 60 del DPR 602/73 per le notificazioni da farsi al contribuente, con le particolari modalità previste da detta norma (concernenti il soggetto notificatore, nel caso di specie non contestato) con espresso esonero dal rispetto del domicilio fiscale (vedi lettera c) dell'art.); ulteriore conferma della disapplicazione dell'art. 142 del c.p.c. è data dalla lettera f) del succitato art. 60.

- 3- Sulla pretesa nullità dell'avviso di mora ex art. 142 ultimo comma c.p.c. (4° motivo del ricorso).

L'eccezione è stata sollevata sul rilievo dell'esibita Convenzione tra l'Italia e l'Argentina (essendo, il Maradona, cittadino di quello Stato), ratificata il 13/01/1989 (in G.U. n° 273 del 23/11/1973) che regola l'assistenza giudiziaria ed il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze ed atti in materia civile tra le due Repubbliche; e, specificamente si richiamano:

l'art. 10 che prevede l'invio delle comunicazioni per il tramite delle rispettive Autorità centrali, nonché gli art. 16 - 20 - 22, che disciplinano specifiche formalità nella notificazione degli atti.

La manifesta infondatezza dell'eccezione discende sia da quanto già detto con riguardo al punto n. 3, sia dalla decisiva esclusione dell'applicazione della Convenzione alle controversie tributarie, annessa la specifica e tassativa determinazione contenuta nell'art. 1 (ai soli rapporti civilistici), e l'espressa esclusione di applicazione dell'art. 142, di cui all'art. 60 lettera f) del DPR 602/73.

- 4- Sull'asserita decadenza della pretesa tributaria in assenza di atti prodromici giustificativi sia dell'imputato avviso di mora sia - a morte ed in maniera assorbente e decisiva - dell'iscrizione a ruolo.

Questa eccezione si articola in una duplice formulazione:

- a) si deduce l'omessa preventiva notifica della cartella di pagamento (1° e 5° motivi del ricorso);

- b) si deduce l'omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento (eccezione diffusamente sviluppata e reiterata nei motivi 1°, 3°, 5° e 6° del ricorso).

Sul punto sub a) si osserva che sull'esigenza o non che l'avviso di mora sia preceduto dalla notifica della cartella esattoriale è discorda la Giurisprudenza (cfr. sulla tesi affermativa, le decisioni indicate dal ricorrente: Comm. Prov.le Pisa 7/05/1998; Comm. I° Salerno 15/10/1994 e Comm. II° Ferrara del 1986; sulla tesi negativa: Comm. Prov.le Milano 10/03/2000; Comm. Prov.le Salerno 22/01/1999; Comm. Reg.le Lombardia 05/04/2000).

Questa Commissione è convinta della tesi dell'esclusione del carattere essenziale e prodromico della cartella di pagamento.

L'argomento fondamentale per questa tesi, sul piano della disciplina legislativa, è dato dall'art. 30 del DPR 602/73 che recita: "L'indennità di mora è dovuta dopo il decorso di 16 giorni dalla notificazione dell'avviso di mora, quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento".

È appena il caso di ricordare che anche dopo l'istituzione del Servizio unico di riscossione (v. DPR n. 43/88), il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni del DPR n. 602/73 (v. art. 32).

Ciò premesso, si osserva altresì, sulla base dei principi regolatori della riscossione delle imposte, che il ruolo, una volta perfezionato il procedimento di formazione e di esecutività, costituisce il titolo esecutivo e che la cartella esattoriale (disciplinata dagli art. 25 e 26 del DPR 602/73) non è un vero e proprio atto processuale; onde la sua mancata notificazione non impedisce lo svolgimento dell'esecuzione forzata tributaria, ma priva soltanto l'esattore del diritto all'indennità di mora; laddove proprio e soltanto l'avviso di mora assume funzione parallela a quella del precetto nell'esecuzione forzata ordinaria, purché contenga l'indicazione del debito, distintamente per imposta, soprattasse, pene pecuniaria, interessi,

indennità di mora e spese (cioè gli stessi dati contenuti nella cartella di pagamento), oltre l'avviso a pagare entro 5 giorni (come, appunto, nel caso in questione).

Trattasi, quindi, di atto dovuto (come espressamente recita l'art. 46 del DPR 602/73), a differenza della cartella di pagamento, si da costituire - ed esso soltanto - un presupposto per l'inizio dell'espropriazione, adempiendo la funzione del precetto.

E' da aggiungere che l'avviso di mora non preceduto dalla cartella di pagamento non preclude al contribuente (ai sensi dell'art. 19 ultimo comma del D.lgs. 546/92) la facoltà di porre in discussione tutta la posizione fiscale controversa e non solo l'atto impugnato per vizi propri; facoltà che, per altro, può rimanere paralizzata ove sia dimostrata, dall'Amministrazione, la definitività ed irrinunciabilità di un precedente avviso di accertamento.

Per mera completezza di esposizione sul punto si precisa che solo per i ruoli consegnati al Concessionario dopo il 1° Luglio 1999 non è più previsto l'avviso di mora ma deve notificarsi la cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del 4° mese successivo a quello di consegna del ruolo, con l'applicazione degli interessi di mora decorsi 60 gg. dalla notifica (vedi artt. 11 e 14 D.lgs. 26/02/1999 n. 46 che hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 25 e 30 del DPR 602/73).

Il punto sub b) rappresenta il nucleo del dibattito del presente giudizio, essendo evidente che l'eventuale corretta notificazione degli avvisi di accertamento, intercorsi agli anni dal 1985 al 1990 per l'IRPEF (sostenuta dall'Amministrazione) avrebbe fatto decorrere i termini per l'impugnazione, con conseguente irrinunciabilità degli atti (non impugnati), assicurando la piena validità della pretesa impositiva; laddove, un'errata notificazione (come accettata dal ricorrente) comporterebbe la nullità degli avvisi medesimi e l'annullata decadenza dell'Amministrazione dal far valere le proprie pretese, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 45 DPR 600/73.

E' pacifico - e risulta dalla documentazione prodotta dall'Ufficio resistente - che i 5 avvisi di accertamento appaiono notificati il 18/12/1991 nelle cui copie del mezzo notificatore (simultanee ed identiche) si avvisava che, stante l'irreperibilità del destinatario, gli atti da notificare venivano depositati ai sensi dell'art. 140 cpc nella Casa Comunale di Napoli, e che gli avvisi stessi erano stati affissi all'albo del comune a norma degli artt. 140 cpc e 60, par. c) del DPR 600/73.

La difesa del ricorrente contesta la validità di siffatta notifica sul rilievo che si sarebbe erroneamente prescelta la procedura semplificata di cui all'art. 60 lettera c) del DPR 600/73 (cioè con la sola affissione nell'albo del Comune), anziché quella disciplinata, in caso d'irreperibilità del destinatario, dall'art. 140 cpc (cioè con l'ulteriore formalità dell'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del destinatario e della relativa informazione per raccomandata con avviso di ricevimento).

Azzituno, è opportuno premettere che ove il ricorrente si fosse trasferito all'estero, non sarebbe stato possibile notificargli gli atti ai sensi dell'art. 142 del cpc (espressamente escluso, in materia tributaria, dall'art. 60 lettera f) del DPR 600/73), precisandosi che solo negli ultimi anni successivi si è diffusa la pratica di informativa (peraltro informale) al contribuente residente all'estero (vedi in proposito le circolari ministeriali del 27/01/2000 n. 16/E/99 e 214296). Ciò premesso, va ricordato altresì che le disposizioni contenute negli artt. 58 e sg. del succitato decreto costituiscono la normativa speciale che regola la notificazione degli atti sostanziali in materia di imposte dirette (a cui è fatto riferimento, anche per altre imposte: vedi art. 56 DPR 633/72; art. 52 DPR 131/83; art. 49 del D.lgs. n. 346/90).

Va ancora precisato che il presupposto dell'accertamento IRPEF è dato dal possesso del domicilio, in Italia, al tempo della produzione del reddito imponibile (nel caso di Diego Armando Maradona, pertanto, con riferimento agli anni dal 1985 al 1990); domicilio c.d. "fiscale", da individuarsi nel Comune di Napoli nel cui ambito territoriale erasi prodotto il

reddito e - si badi bene - nella cui anagrafe era stato iscritto il contribuente (art. 58 del citato decreto: vedi documentazione esibita dall'Ufficio da cui risulta che la residenza anagrafica del ricorrente era stata fissata alla Via Vicinale Paradiso n. 70).

Su di fatto che il messo, recatosi presso questi locali, apprese (dal custode e dal postino della zona) non essere quello il domicilio di Maradona e, dal dirigente sportivo della Società Calcio Napoli, che, in realtà, il contribuente aveva abitato in via Scipione Capone n. 3/1; ovv, come da relata del 13/12/1991, risultò invece "sloggiato", precisandosi che, come da informazioni assunte, Maradona aveva ivi abitato al 2° piano, interno 6 e 7 scala unica. E che quest'ultima località fosse l'effettivo domicilio del ricorrente, prima di lasciare definitivamente l'Italia, è riconosciuto dalla stessa difesa (vedi pag. 10 della memoria difensiva del 27/10/2001).

Ed allora, se nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, le operazioni di notificazione non avevano dato esito positivo, non potevasi che ricorrere alle ulteriori operazioni applicabili in via sussidiaria per conseguire, in ogni modo, la conoscenza legale degli atti, posto che - come è pacifico - il ricorrente neppure si era avvalso della facoltà (vedi art. 60 lettera d) di eleggere un domiciliatario nel Comune del suo domicilio fiscale.

L'accertata irreperibilità del Maradona nel Comune di domicilio fiscale non poteva che comportare la formalità sussidiaria di notifica ex art. 60 lettera e), trattandosi di un'ipotesi coincidente con quella di irreperibilità (c.d. assoluta) ai sensi dell'art. 143 comma 1 e s. (esplicitamente inapplicabile nella materia de qua in virtù dell'art. 60 lettera f) e senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata (cfr. sul punto: Cass. n. 8343/1995; 11078/92).

L'applicazione delle ulteriori formalità di cui all'art. 140 cpc, sarebbe stata necessaria solo qualora, pur accertata la persistenza della residenza o del domicilio fiscale del destinatario, la notifica fosse stata impedita dal mancato rinvenimento dell'interessato o di altro consegnatario legittimato; laddove, nel caso in esame, non si veniva in una situazione di

irreperibilità temporanea, bensì in quella, diversa, di irreperibilità assoluta, per essersi di fatto resa inesistente e sconosciuta l'abitazione del contribuente, nell'ambito del Comune del domicilio fiscale, essendo irrilevante che una certa abitazione lo stesso, avesse, in passato, senza più trovarvi, occupato (cfr. in termini: Cass. 11152/1996; Cass. 4687/1997; Cass. 10799/1999).

E' appena il caso di precisare, infine, che il richiamo all'art. 140 e ss., contenuto nell'art. 60 citato (e, oltretutto, anche nella relata del 18/12/1991) non comporta affatto che le due disposizioni debbano coordinarsi ed integrarsi, ma serve solo a richiamare le caratteristiche - come indicate dall'art. 48 disp. att. cpc (vedi in proposito Circolare n. 300370/1969 per le notificazioni tributarie), nel caso di specie rispettate - dell'avviso di deposito (che, nell'applicazione dell'art. 140 cpc, va affisso alla porta di abitazione ecc, mentre in virtù dell'art. 60 "si affigge all'albo del Comune" la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha come eseguita l'ottavo giorno successivo a quello di affissione").

5- Sull'asserita decadenza e sulla pretesa nullità dell'iscrizione a ruolo (e del conseguente avviso di mora impugnato) per omessa indicazione del codice fiscale e per errata indicazione del luogo di nascita (v. motivi n. 5° e 2° del ricorso).

Non sussiste la dedotta decadenza, poiché - come esattamente argomenta l'Ufficio resistente (vedi memorie aggiunte del 16/10/2001) - in virtù del succitato art. 60 lettera c) e dell'art. 21 D.lgs. 346/92 ("rinnovo", art. 16 DPR 636/72 all'epoca vigente) gli avvisi di accertamento divennero definitivi nel febbraio 1992; onde, il ruolo doveva, a norma dell'art. 17 DPR 602/72 (terzo comma), vigente prima della novella introdotta dall'art. 6 del D.lgs. n. 46/1999, essere formato e consegnato all'Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31/12 dell'anno successivo, cioè entro il 31/12/1993.

Emerge, dall'avviso di mora impugnato, che l'emissione del ruolo risale al 1992, quindi, del tutto in maniera tempestiva.

Sulla omessa indicazione del codice fiscale del contribuente si osserva che siffatta indicazione è prevista dall'art. 1, comma 1° del Decreto Ministeriale 03/06/1999 n. 321 che ha carattere innovativo e non retroattivo nella disciplina della formazione dei ruoli (vedi art. 7 del citato Decreto). Ed è fuori luogo invocare in proposito il principio di legalità (cosiddetto "favor rei") introdotto in tema di sanzioni amministrative dall'art. 3 D.Lgs. 472/1997. Non senza rilevare che il principio stesso non può trovare applicazione nel caso di intervenuta definitività dell'atto amministrativo irrogatore delle sanzioni (cioè, nella specie, degli avvisi di accertamento) alla data del 1° aprile 1998 (v. art. 25 D.Lgs. n. 472/97).

Il luogo di nascita del ricorrente, indicato nell'avviso di mora, è Lomas de Zamora (Argentina). Si eccepisce l'erroneità di siffatta indicazione, essendo il Maradona nato in Lanus (come da certificazione del Console Generale Argentino a Roma). Sennonché, come dimostrato dall'Ufficio ricorrente, lo stesso contribuente dichiarò di essere nato in Lomas come da documentazione prodotta (vedi attestazione del Comune di Napoli sulla dichiarazione del Maradona all'atto di iscrizione all'anagrafe; vedi l'atto di acquisto dell'auto Ferrari). Trattasi, comunque, di ripartizione territoriale interna della città di Buenos Aires a partire dal 1955.

In definitiva, si rigetta il ricorso. Concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese.

Così deciso in Napoli il 19/11/2001

Il G. relatore

Bianchi

Il Presidente

Alfonso

COPIA PER
USO AMMINISTRATIVO

*La fa presente che in data
03-12-2001 ha fatto riferimento
alle note ministeriali del 03-06-1999
Ufficio ANOC/GR 21/11/01/01*



Agenzia delle Entrate
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
di Napoli I

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli I, in persona del suo Direttore pro-tempore, dr. Giovanni Florenzano, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla via Diaz n° 11, si notifici a:

Sig. MARADONA Diego Armando, n. a Lanus (Argentina) il 30.10.1960, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Guantai Nuovi n° 11 presso lo studio dei procuratori costituiti e difensori:

Dr. SAGGESE Michele, via Guantai Nuovi n° 11;

Dr. PEDERSOLI Giuseppe, via Guantai Nuovi n° 11;

Avv. SENISCALCHI Vincenzo Maria, via Guantai Nuovi n° 11.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE

CITTA' DI NAPOLI

Io sottoscritto, *[firma]*, ho qualificato copia dell'antescritto atto ad esse intimar ai designat domicili mediante consegna

[firma]

19-11-2001

[firma]

Il maxi collegio

Si ringraziano:

Vincenzo M. Siniscalchi, Stefania Colicelli, Claudio Di Giacomo, Alma Grattarola, Eleonora Manza, Utilla Renzullo. Di seguito l'elenco di tutti i componenti il collegio che affiancarono Pedersoli e Saggese, d'ora in poi alla Commissione tributarie e Francesco Giuliani, in Corte di Cassazione, nella difesa di Maradona:

Antonio Abbondandolo
Claudio Abbondandolo
Manuela Abbondandolo
Filippo Abitabile
Francesco Aiello
Michele Annunziata
Paolo Annunziata
Giuseppe Approvato
Massimo Ausilio
Sergio Bergamasco
Gianluca Biondi
Fabrizio Borgo
Claudio Boti
Clelia Buccico
Paolo Buonaiuto
Alfonso Buonocore
Massimiliano Caccavello
Andrea Cafiero
Vincenzo Calvino
Daniele Capitelli
Ugo Carbonelli
Ciro Carfora
Armando Cascio
Vincenzo Carnevale
Chieffi Francesco
Roberto Continisio
Roberto Coppola
Roberto Corda
Gabriella Coscia
Sergio Cozzolino
Maurizio De Dominicis

Francesco De Filippo
Vincenzo De Franceschi
Rosaria De Ovidiis
Rosario Di Caterina
Vincenzo Di Grazia
Lucia Di Lauro
Luigi Di Lauro
Lucio D'Urso
Tullio Elefante
Paolo Esposito
Raimondo Esposito
Giovanni Esposito
Pasquale Frisina
Paolo Gaeta
Vincenzo Ghionni
Salvatore Giancone
Gianmarco Giarravolo
Francesca Giglio
Amedeo Giglio
Alessandro Golia
Francesco Golia
Paola Gonnella
Daniela Gravino
Riccardo Grimaldi
Mario Guarino
Giuseppe Iannielli
Antonioluigi Iacomino
Paolo Iodice
Carmine Ippolito
Cristiano Izzo
Pierfrancesco Izzo

Riccardo Izzo
Aldo Lamanna
Alfonso Lancellotti
Antonella La Porta
Paolo Leone
Antonella Lepre
Paolo Lepre
Carmine Liguori
Maurizio Machi
Michele Maione
Pasquale Mariano
Mauro Marinelli
Michele Mastroianni
Antonio Mennea
Massimo Merolla
Simona Merolla
Mario Michelino
Dario Migliardi
Fabio Migliardi
Fabio Milone
Mario Molaro
Giada Monetti
Daniele Morano
Vincenzo Moretta
Eugenio Moschiano
Nunzia Onorato
Alfredo Parrilli
Marco Passante
Vittorio Pedone
Salvatore Penne

Renato Penza
Antonio Perrucci
Pasquale Petito
Paolo Porta
Gaetano Prisco
Giuseppe Puttini
Grazia Quaranta
Raffaele Rescigno
Vincenzo Richiello
Michele Romano
Pasquale Saggese
Sassano Parino
Luca Scatola
Adolfo Sicilia
Armando Sorrentino
Giuseppe Stacco
Stefano Stanzione
Assunta Tartaglione
Luigi Tornese
Gennaro Tornese
Laura Tramontano
Salvatore Tramontano
Luca Vairano
Gustavo Valle
Bartolomeo Varone
Ernelinda Vecchione
Aniello Verrillo
Stefano Vignone
Orione Virno
Monica Vivone

Lettera del sottosegretario Gianni Letta del 26/02/2003

centriamoci ancor di più nello studio della pratica ma non con l'obiettivo di vincere il ricorso. Siamo onesti. Sarebbe molto meglio, rispetto ad un accoglimento del ricorso per Cassazione, se Diego e il Presidente del Consiglio, alla presenza del Ministro dell'economia, si dessero la mano di fronte ai fotografi". La tesi di Roberto Continisio è perfetta. D'altro canto, nemmeno ci si poteva aspettare che il Governo italiano, attraverso un suo rappresentante, dicesse: "Ok, strappiamo avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e avvisi di mora: Maradona non è più un evasore fiscale". L'incontro a Palazzo Chigi è praticamente concluso. Massimo Pensato e i due professionisti napoletani si salutano dando per scontato che ci sarà un secondo incontro, un successivo confronto per verificare l'ipotesi di transazione.

Il ritorno a Napoli è rilassato. C'è da essere ottimisti. La tenacia di Pedersoli è stata premiata ma nemmeno si può pensare che l'udienza sia stata concessa solo per non ricevere più lettere del commercialista napoletano. È lecito aspettarsi un ulteriore sforzo per la concreta risoluzione della vicenda. E per fortuna l'incontro con il rappresentante del Governo è rimasto segreto. Nessun giornale ne ha parlato.

La prima lettera di Palazzo Chigi al collegio difensivo nella quale il sottosegretario Gianni Letta annuncia una verifica sul caso-Maradona.


*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
424/1074/03/II. 7-8.6


Roma, 26 FEB. 2003

Gentile Dottor Pedersoli,

rispondo alla Sua lettera del 7 gennaio scorso, relativa al problema del contenzioso esistente tra il Fisco italiano e il Sig. Diego Armando Maradona.

Al riguardo, desidero assicurarLe di aver già provveduto a sollecitare un chiarimento agli uffici competenti, in merito a quanto esposto.

Le invio cordiali saluti.

Gianni Letta


Lettera del sottosegretario Gianni Letta del 11/12/2003

direttamente nelle mani del commercialista che, in ascensore, è tentato di aprirla. Resiste alla tentazione "nascondendola" nella borsa da lavoro, entra salutandoci cordialmente tutti e si chiude nella stanza. Apre la busta con il tagliacarte e con molta lentezza, oltre che trepidazione. Quella missiva contiene la comunicazione della volontà di Palazzo Chigi di arrivare ad una transazione con Maradona. L'unica riflessione è sulle modalità di spedizione: "Posta ordinaria". Che diavole, per una questione così importante avrebbero potuto inviare una raccomandata, magari senza avviso di ricevimento, ma raccomandata. Il foglio è piegato in due, Pedersoli lo dispiega e prima di iniziare la lettura si accorge che la firma in calce è proprio quella di Gianni Letta. Dev'essere davvero importante. Finalmente inizia a leggere.



Roma, 11 DIC. 2003

11SE 5250/03-E-7-S-F

Gentile dottore,

mi riferisco alla lettera dell'11 settembre scorso relativa al contenzioso con il fisco italiano del Suo assistito Diego Armando Maradona.

Ritengo che la soluzione del caso sia ormai vicina.

Secondo le indicazioni fornite a questa Presidenza dalla competente Agenzia delle entrate, il Sig. Maradona, può, infatti, beneficiare, fino al 16 marzo 2004, della definizione dei carichi di ruolo pregressi prevista dall'articolo 12 della legge n. 289 del 2002, con il pagamento all'erario dell'importo di 3.344.206,51 euro, sensibilmente ridotto rispetto all'importo preteso di euro 29.862.461,72.

Sono certo che Lei, e l'intero collegio difensivo del Sig. Maradona, sapranno ben indirizzarlo verso questa soluzione sicuramente conveniente, non solo nei suoi evidenti termini economici, per il più che congruo risparmio di imposta concesso al contribuente, ma anche per aspetti di carattere più propriamente giuridico-sociale, per l'effetto di "legittimazione" discendente dall'adozione del condono, in virtù del quale le somme originariamente pretese dall'amministrazione finanziaria non sono più dovute.

Nell'auspicare, con Lei, che si giunga al più presto alla definizione di questo contenzioso, Le porgo cordiali saluti.

Gianni Letta

Lettera di sostegno dell'avv. Victor Uckmar al collegio difensivo di Maradona

La lettera di sostegno del fiscalista Victor Uckmar al collegio difensivo di Maradona.

STUDIO UCKMAR
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
ANTONIO UCKMAR 1892 - 1929

Genova, 11 ottobre 2005

AVV. PROF. VICTOR UCKMAR

PROF. MARCELO TUSCO*
AVV. ANA ARABELLA
AVV. ANTONIO UCKMAR
AVV. FRANCESCA SALARI
AVV. GIUSEPPE LORAGNATTI*

AVV. GIOVANNI MARAFIA
AVV. CATERINA MELARELLI
AVV. CRISTINA ZUNINO
AVV. CATERINA CORNARO OLIVA
AVV. PIERO CIRIO
AVV. ILARIA CERCHI
AVV. PIERO POCOCCHI
AVV. PAOLO DE' CATTANO DI VINCIGUERRA**
AVV. MATTEO FALDI

STUDIO ASSOCIATO
*ATTORNI S.p.A.

Egr. dott. Giuseppe Pedersoli
Via Guantai Nuovi, 11
80133 Napoli
telefono 081 / 5513 208

Egregio dottore,

Maradona / Fisco italiano

Ho letto la documentazione che mi ha rimesso e anche se la situazione sembra pregiudicata a mio sommo avviso residuano delle chance particolarmente sotto il profilo della discriminazione di trattamento.

Nella pratica, specie quando si tratta di calciatori residenti, lo Stato ha agito esclusivamente nei confronti delle società calcistiche, contestando la mancata affermazione delle ritenute, e non nei confronti dei calciatori, in relazione ai maggiori redditi da lavoro dipendente non dichiarati.

Nel caso Maradona, invece, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto ad una inammissibile duplicazione d'imposta, notificando avvisi di accertamento fondati sul ricictrario presupposto impositivo sia alla società Napoli calcio sia al calciatore.

E, se di vera e propria duplicazione di imposta non si vuol parlare (considerato che non vi è stata riscossione nei confronti di entrambe le parti), allora non può che configurarsi una solidarietà tra società di calcio e calciatore in relazione a quella pretesa fiscale. *Tertium non datur.*

Ed in tal caso, Maradona, obbligato solidale, potrà far valere la sentenza favorevole e passata in giudicato emessa nei confronti della società (art. 1306, comma II, c.c.) ed opporla al Fisco per evitare il pagamento dei 30 milioni di euro pretesi. Certo, il calciatore non è rimasto inerte - come occorre fare per valersi dell'art. 1306 c.c. - e a suo sfavore vi è una sentenza

STUDIO ASSOCIATO - VIA BENEDETTI 17/A - TEL. 02/48000000 - FAX 02/48000000 - UFFICIO LEGALISERVIZIO - 02/48000000
20121 MILANO - PIA SORBELLI - TEL. 02/48000000 - FAX 02/48000000 - e-mail studioassociato@studioassociato.it - 02/48000000
20121 MILANO - VIA FERRARIS 20 - TEL. 02/48000000 - FAX 02/48000000 - e-mail studioassociato@studioassociato.it - 02/48000000
CORRADO DI SORRETO, ABBIGLIAMENTO S.p.A. - 02/48000000 - FAX 02/48000000 - e-mail studioassociato@studioassociato.it

della Corte di Cassazione a lei direttamente riferita. Tuttavia, com'è noto, l'art. 1306 c.c., specie in materia tributaria, è tema su cui vi sono ben poche certezze e grandi contrasti giurisprudenziali; si potrebbero perciò individuare vie argomentative per bypassare tale ostacolo.

Su un piano processuale, inoltre, secondo un recente orientamento della Suprema Corte, v'è litisconsorzio necessario tra sostituto e sostituto d'imposta: perciò, la sentenza relativa ad un giudizio svoltosi nei soli confronti di Maradona, in assenza del litisconsorte necessario Napoli Calcio, sarebbe *inutile dato*.

Oltretutto, il diverso trattamento del giocatore argentino, rispetto ai giocatori residenti in Italia, potrebbe altresì rilevarsi sotto il profilo della violazione del principio di non discriminazione di cui alla Convenzione Italia - Argentina contro le doppie imposizioni.

Un'ultima considerazione mi pare doverosa sull'aberrante sistema previsto dal legislatore tributario per le notifiche ai non residenti; esse vengono effettuate secondo le stesse modalità che il codice civile prevede per gli "irreperibili assoluti", e ciò anche se i residenti all'estero sono iscritti all'Aire e hanno lasciato un proprio recapito.

Sulla questione di incostituzionalità di tale normativa si è già pronunciata, la nostra Corte Costituzionale, ma con un nulla di fatto, poiché la questione era stata mal posta. Auspico, pertanto, un intervento in proposito del nostro legislatore o un più proficuo coinvolgimento della Corte costituzionale, altrimenti sarà necessario rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo affinché il trasferimento all'estero non implichi ogni difesa nei confronti di atti di imposizione che siano illegittimi.

A ben vedere, infatti, sono proprio le adorate modalità di notifica che hanno originato l'assurdità del caso Maradona impedendogli di difendersi adeguatamente e hanno così determinato l'irragionevole disparità di trattamento rispetto al Napoli calcio e ai suoi colleghi calciatori, che invece lo hanno fatto e proficuamente!

Un'ultima nota: il 24 p.v. parto per Buenos Aires (la Università statale mi conferirà la laurea honoris causa), anche per tentare un accomodamento per i famosi "bonds". In tale sede potrei addurre una "contropartita": la vessazione del fisco italiano nei confronti di Maradona.

Attendo con interesse e curiosità le bozze del libro...

Cordiali saluti

(Victor Eckmar)



La proposta di legge

Il Palazzo non ha coraggio

Giuseppe Pedersoli e tutto il collegio difensivo continuano a studiare nella speranza di un accoglimento del ricorso, anche se gli sforzi del commercialista sono protesi ad una soluzione stragiudiziale, cioè ad un accordo con il fisco. Pedersoli è consapevole che Maradona non accetterebbe una transazione, che in qualche modo è un'ammissione di colpa. Parziale, ma ammissione. Volendo forzare una similitudine, è come il patteggiamento nel processo penale. Ci si mette d'accordo col giudice, la condanna è molto mitigata, si evita il processo. Gli avvocati penalisti spesso consigliano il patteggiamento anche se il cliente è innocente. Quando il processo è "pericoloso" meglio patteggiare. Si evitano danni peggiori. Per scongiurare il rischio di una condanna. Le ipotesi sono due: una nuova legge che consenta l'equiparazione della posizione di Maradona a quella di Careca e Alemão e il condono.

Proposta di legge

Pedersoli comincia a ragionare sulla prima ipotesi scrivendo addirittura una proposta di legge. Il tutto parte dall'articolo 64 del d.P.R. 600 del 1973, che disciplina l'accertamento delle imposte dei redditi. Il datore di lavoro di Maradona, il Calcio Napoli, ha vinto il ricorso in Commissione tributaria e non deve quindi pagare quello che il fisco gli ha chiesto. Quel ricorso accolto riguardava la posizione del datore di lavoro, il Calcio Napoli, nei riguardi di Careca, Alemão e Maradona. Dicono gli esperti che però non c'è "litisconsorzio", che l'assoluzione del datore di lavoro non può essere estesa al dipendente Diego Armando Maradona. In buona sostanza, si tratta di modificare l'articolo 64. Il commercialista napoletano prova a riscrivere l'articolo 64 aggiungendo un paio di righe che consentirebbero a Maradona di "rientrare" nel processo del Calcio Napoli, di Careca e Alemão, giovandosi dell'assoluzione del 1994 (la parte aggiunta è quella in grassetto).

“Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.

Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento d'imposta, **stante l'inscindibilità ed unicità del rapporto tributario tra sostituto e sostituito, che integra ipotesi di litisconsorzio.**

Chi in forza di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”.

Quelle due righe in grassetto autorizzerebbero i giudici ad accogliere le ragioni del Pibe de Oro.

Ma si può lavorare, pensa Pedersoli, anche sulla rimessione in termini, vale a dire su una norma che consenta a Diego di affermare: *“Cari italiani, quel documento che mi accusa io non l'ho mai ricevuto. Adesso so che mi considerate un evasore fiscale e vorrei potermi difendere”*. Secondo Pedersoli, bisogna modificare un articolo dello Statuto dei diritti del contribuente (legge numero 212 del 27 luglio 2000). L'articolo da integrare, più che modificare, è l'articolo 9. La versione che verrebbe fuori dall'integrazione di Pedersoli è questa (in grassetto la parte aggiunta):

“Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da forza maggiore.

Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Chiunque sia interessato, con istanza motivata da presentarsi in carta libera all'ufficio competente per materia e territorio dell'Agenzia delle entrate o alternativamente al Ministro delle finanze qualora l'importo richiesto al contribuente – comprensivo di sanzioni e interessi maturati alla data di presentazione dell'istanza – sia superiore a 10 milioni di euro, può chiedere la rimessione in termini processual civilistici. L'Agenzia delle entrate o il Ministro delle finanze, con provvedimento da notificare al richiedente, rimettono in termini processual civilistici,

in relazione al D.Lgs. 546/92 e al D.P.R. 636/72, il contribuente che per materiale impossibilità abbia ommesso di impugnare un atto. In caso che tale atto dia luogo a litisconsorzio facoltativo, la rimessione in termini consente di partecipare in ogni stato e grado del processo instaurato dagli altri litisconsorti, sostenendo una delle loro tesi e senza possibilità di dedurre nuovi motivi d'impugnazione.

Le motivazioni dell'istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per materia e territorio o alternativamente al Ministro delle finanze qualora l'importo richiesto al contribuente – comprensivo di sanzioni e interessi maturati alla data di presentazione dell'istanza – sia superiore a 10 milioni di euro devono essere ricercate a norma e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 numero 212 – statuto dei diritti del contribuente – rubrica: conoscenza degli atti e semplificazione e dell'articolo 14 della medesima legge – rubrica: contribuenti non residenti. In caso di istanza al Ministro il contribuente dovrà dichiarare che la medesima richiesta non è stata rivolta ad altro Ufficio.

In caso di presentazione di plurime istanze, l'istante decadrà immediatamente dagli eventuali benefici concessi.

Dall'eventuale notificazione del provvedimento decorrono sessanta giorni per l'esercizio della rimessione in termini. L'Agenzia delle entrate e il Ministro non hanno obbligo di risposta e l'eventuale silenzio rifiuto non rientra nei casi di impugnabilità di cui all'art. 19 comma 1) lettera h) del D.Lgs. 546/92”.

Completata la “riscrittura” dell'articolo 9 dello Statuto del Contribuente, Pedersoli si rende conto che è il caso di redigere una brevissima relazione accompagnatoria. Potrebbe servire per meglio spiegare i motivi dell'integrazione della norma.

Ecco la breve relazione:

“L'articolo 6 dello ‘statuto del contribuente’ (legge 27 luglio 2000 numero 212), al comma 1, dispone: *‘l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati (...) Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari’*.

È evidente l'intento del legislatore, che è quello di riconoscere al cittadino-contribuente il diritto alla conoscibilità degli atti che lo riguardano, anche e soprattutto per le conseguenze che dall'atto stesso possono derivare.

Soltanto con la materiale ricezione di un atto il contribuente può infatti esercitare il suo diritto alla difesa, sancito tra l'altro dall'articolo 24 della Costituzione.

La norma però, anche per esigenza di certezza del diritto, evita il conflitto con le norme che disciplinano la notificazione degli atti, che nello specifico sono gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e l'articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973.

Per quanto sia lodevole l'istituzione dello statuto del contribuente, la normazione attuale deve però considerarsi 'monca'.

Esistono infatti casi specifici in cui il contribuente ha modificato la sua abitazione o - comunque - i suoi recapiti esattamente nello stesso arco temporale in cui l'amministrazione finanziaria gli sta notificando un atto.

In ipotesi del genere, naturalmente da valutarsi caso per caso, il contribuente deve avere la possibilità di essere rimesso in termini, ovvero di poter nuovamente disporre dei sessanta giorni di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 546/92 per proporre ricorso. Con l'istanza prevista nella presente proposta, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di emettere un provvedimento che rimetta in termini il contribuente in ambito processual civilistico, fermo restando che non vi è obbligo di risposta e che l'eventuale silenzio rifiuto non rientra nei casi di impugnabilità di cui all'art. 19 comma 1) lettera h) del D.Lgs 546/92".

Il condono, quale condono?

Giuseppe Pedersoli archivia i file, fiducioso. Si augura di poter presentare il suo studio, le sue proposte, ad un parlamentare. In questo modo si aprirebbe un varco tra le norme, quelle stramaledettissime norme che ingessano anche chi vuole risolvere il problema. Il commercialista, tuttavia, sa che il tempo stringe. I tempi tecnici per l'approvazione di una legge, e quindi anche per la modifica di una norma esistente, non sono brevi. Si concentra allora sul condono. Il caso Maradona rientra nell'articolo 12, definito "rottamazione delle cartelle". È molto conveniente perché fa pagare al contribuente un quarto, il 25 per cento dell'importo inizialmente "iscritto a ruolo". Più vecchio è il debito col fisco, più conviene. I tassi di interesse praticati dalle esattorie, dai concessionari, sono altissimi. Nel caso di Maradona, per chiudere il conto col fisco è sufficiente il 25 per cento di 13 milioni e 200 mila euro, cioè

3 milioni e 300 mila euro. Bazzecole, quisquiglie, pinzillacchere, come direbbe Totò, se si fa il confronto con i circa 28 milioni di euro a cui l'importo è arrivato con gli interessi maturati. Ma se tutto è relativo, 3 milioni e 300 mila euro restano 3 milioni e 300 mila euro. Sei miliardi e mezzo delle vecchie lire. Una cifra enorme. Conveniente, ma folle. L'alternativa "sarebbe" l'articolo 16 della legge sul condono, quello che riguarda le "liti pendenti". Se c'è un ricorso, dice il legislatore che ha ideato i condoni, e il contribuente ha già ottenuto un giudizio favorevole vincendo in primo o in secondo grado, può decidere di non rischiare continuando il contenzioso pagando il 10 per cento della cifra inizialmente contestata. Per farla breve, Diego chiuderebbe la partita versando 650 mila euro. Il guaio è che Diego non ha ottenuto uno o più giudizi favorevoli (di qui il "sarebbe", virgolettato). Con un'interpretazione estensiva, favorevole, la posizione di Maradona potrebbe essere equiparata a quella di Careca ed Alemão facendo rientrare il contenzioso nella casistica dell'articolo 16. È un po' forte, d'accordo, pensa Pedersoli, ma in fin dei conti i condoni sono stati inventati proprio per chiudere il litigi col fisco e dare l'opportunità di ricominciare daccapo. Senza pensarci troppo su, Giuseppe Pedersoli decide di scrivere nuovamente al dottore Massimo Pensato. Gli ha anche parlato al telefono, più volte, e la cordialità che si è creata tra i due in qualche modo lo autorizza ad osare. La lettera è del 30 giugno 2003.

*Gent.mo dott. Pensato,
come accennato nell'ultimo colloquio telefonico, il sig. Diego Armando Maradona è in attesa di una risposta dal Governo italiano, soprattutto dopo i "segnali" di collaborazione mostrati nel suo recente soggiorno in Italia ed apparsi su tutti i giornali.*

Con la presente tenterò di offrire – seppur molto sinteticamente – un'ipotesi di soluzione e non tornerò ancora una volta a discutere dell'enorme ingiustizia che caratterizza il contenzioso in oggetto.

La controversia potrebbe essere definita attraverso due modalità proposte dalla Finanziaria 2003 (legge 289/2002): l'art.12 – definizione dei carichi di ruolo progressi e l'art. 16 – definizione delle controversie pendenti.

Con l'art. 12 la somma da pagare entro l'ottobre 2003, stando all'ultimissima proroga, ammonterebbe a 3.300.000 euro, importo per il quale ogni commento è superfluo.

L'art. 16 potrebbe (sottolineo ed evidenzio il condizionale) essere ancora più oneroso a meno che non se ne "forzi" la lettura; proprio in questo risiederebbe l'ipotesi di transazione con **un po' di buona volontà da parte del Governo italiano**.

Dispone infatti l'art. 16 che se il contribuente ha ottenuto una o più sentenze favorevoli, può chiudere la partita col fisco versando il 10 per cento dell'imposta in contenzioso, che nel caso del sig. Maradona ammonta(va) a circa lire 12.500.000, "sanabile" quindi pagando circa 1.250.000 (circa euro 650.000).

Ora è vero che le sentenze di primo e secondo grado sono sfavorevoli al sig. Maradona, ma è pur vero che i suoi colleghi dell'epoca, i calciatori Careca ed Alemão, ottennero un esito a loro favorevole. Come più volte sottolineato il sig. Maradona ha avuto la sfortuna di essere stato considerato "sloggiato e sconosciuto" dal messo notificatore e quindi non si trova esattamente nella posizione processuale di Careca ed Alemão.

Con un piccolo sforzo, quello di equiparare la situazione giuridica dell'ex fuoriclasse argentino a quella dei suoi ex compagni di squadra (che - attenzione - non hanno pagato nulla!) la transazione arriverebbe ad una cifra **umanamente** raggiungibile peraltro con le modalità che le descrissi verbalmente nel nostro incontro a Palazzo Chigi.

Ho letto che circa due milioni e mezzo di italiani hanno fatto ricorso al condono e non credo che qualcuno si scandalizzerebbe se anche il "caso Maradona" dimostrasse che il fisco italiano sta veramente voltando pagina.

Ritengo, e non si tratta di piaggeria, che un accordo del genere non potrebbe che giovare all'immagine di un fisco che con le riforme in cantiere sta per entrare in una nuova era.

Naturalmente mi ritenga a disposizione per un colloquio col dott. Ferrara o con chiunque necessiti di un approfondimento tecnico-tributario sull'argomento.

In attesa di un riscontro positivo cordialmente saluto.

L'appello

On.le Commissione Tributaria Regionale della Campania

RICORSO IN APPELLO

di **Diego Armando Maradona**, nato a Lmas in Argentina il 30 ottobre 1960, cod. fisc. MRD DRM 60R30 Z600D, elettivamente domiciliato presso lo studio in Napoli alla Via Guantai Nuovi n. 11 dai dottori commercialisti Giuseppe Pedersoli e Michele Saggese i quali, insieme all'avvocato Vincenzo M. Siniscalchi, lo rappresentano ed assistono nel presente giudizio anche digitalmente tra loro in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo

CONTRO

l'Agenzia delle Entrate – l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli

PER LA RIFORMA

della **sentenza n. 786 del 22 novembre 2001** pronunciata il 19 novembre 2001 dalla sezione n. 1 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sul ricorso contro l'avviso di mora relativo all'esazione dell' **IRPEF 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990** per un totale complessivo di Lire 51.620.831.284 (equivalenti a Euro 26.659.934,45)

IN FATTO

L'11 gennaio 2001 veniva notificato a Diego Armando Maradona l'avviso di mora n. 0351830 avente ad oggetto **Irpef 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990**, oltre a soprattasse, pene pecuniarie, interessi e oneri accessori per

un totale complessivo di Lire 51.620.831.284 (equivalenti a Euro 26.659.934,45).

Il suddetto avviso di mora veniva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sulla base dei seguenti motivi:

- a) illegittimità dell'atto per nullità, inesistenza, illegittimità dei relativi atti presupposti;
- b) nullità dell'avviso di mora per omessa indicazione del codice fiscale e per errata indicazione delle generalità del contribuente;
- c) nullità dell'atto impugnato per vizio di notifica, ex artt. 160 e 142 del codice di procedura civile;
- d) nullità dell'atto impugnato per vizio di notifica ex art. 142 c.p.c., ultimo comma in relazione alla Convenzione internazionale tra Italia e Argentina;
- e) nullità dell'atto impugnato per decorrenza dei termini;
- f) illegittimità dell'iscrizione a ruolo per errata applicazione del concetto di irreperibilità.

L'Agenzia delle Entrate – Primo Ufficio Distrettuale delle Imposte di Dirette di Napoli (di qui in avanti più sinteticamente Ufficio) si costituiva in giudizio con la presentazione di rituali controdeduzioni nelle quali faceva rilevare che l'avviso di mora traeva origine da alcuni avvisi di accertamento asseritamente notificati al sig. Maradona il 18 dicembre 1991 con la procedura prevista dall'art. 60, primo comma, lettera c) del D.P.R. 600/1973.

In sostanza, a prescindere dalla regolarità o meno della procedura seguita (su cui si argomenterà più avanti), l'Ufficio faceva presente, tramite le

proprie allegazioni, che il ricorrente non era mai entrato materialmente in possesso degli avvisi di accertamento del 1991.

Sull'omessa notificazione di tali atti impositivi insisteva il contribuente con successiva memoria illustrativa, nella quale rappresentava all'adita Commissione Provinciale che, se quegli atti gli fossero stati ritualmente notificati, ben avrebbe potuto esercitare il suo diritto alla difesa e sentir così dichiarata l'infondatezza della pretesa erariale, al pari di quanto era accaduto con riguardo al contenzioso instaurato dalla S.S. Calcio Napoli e dai calciatori soprannominati Cireca e Aleman, le cui istanze sono state accolte dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Napoli con la decisione n. 126/94.

Faceva inoltre presente il sig. Maradona che per tutto il periodo d'imposta 1991 egli aveva in Napoli, oltre all'abitazione, sita in Via Scipione Capece n. 3/1, anche l'ufficio, da individuare quest'ultimo nei locali della S.S. Calcio Napoli di cui egli, all'epoca, era lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 91/1981. Sicché i predetti atti impositivi avrebbero dovuto essergli notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non a norma del già citato art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. n. 600/73.

Con controdeduzioni firmate dall'avv. Calabrò del Foro di Napoli, dichiaratosi dipendente del Banco di Napoli S.p.A. ed aditato alla difesa innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, anche il concessionario della riscossione dei tributi per la Provincia di Napoli si opponeva alle doglianze del contribuente.

L'Ufficio a sua volta presentava ulteriori memorie depositandole, però, oltre il termine utile siccome stabilito dell'art. 32 D.Lgs 546/92.

All'udienza pubblica dell'8 novembre 2001 il ricorrente sollecitava una verifica in ordine alla regolarità della costituzione in giudizio del Banco di Napoli sul rilievo che l'avv. Calabrò non risultava essere il rappresentante legale della società e non era conseguentemente dotato della necessaria *legittimatio ad processum*. Chiedeva, pertanto, che fosse messa a verbale la seguente dichiarazione:

"Secondo i difensori del ricorrente il Concessionario non si è mai costituito. L'avvocato Calabrò non ha infatti la rappresentanza processuale del Banco Napoli S.p.A, né tantomeno ha allegato alla propria costituzione in giudizio la procura alle liti prevista dall'art. 12 D.Lgs 346/92 e specificamente richiesta al Concessionario dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 comma 1 dello stesso D.Lgs. L'avv. Calabrò quindi non può rappresentare in giudizio il Banco di Napoli SpA. Si chiede quindi che cadesta onorevole Commissione non tenga conto di atti e documenti presentati a nome del Concessionario che non si è mai costituito in giudizio".

Il contribuente chiedeva altresì che non si tenesse conto della memoria illustrativa tardivamente presentata dall'Ufficio, il quale invece chiedeva un rinvio dell'udienza per potersi ulteriormente controdedurre.

La Commissione Provinciale Tributaria di Napoli pronunciava ordinanza con la quale:

- a) estrometteva dal processo il Concessionario del servizio riscossione tributi, Banco di Napoli SpA;
- b) escludeva altresì dall'esame la memoria di replica presentata dall'Ufficio, perché depositata fuori termine.

- c) disattende l'eccezione sollevata dall'avv. Calabrò di inammissibilità delle memorie illustrative depositate dal ricorrente;
- d) disponeva l'immediata trattazione della causa.

I difensori del ricorrente sviluppavano i motivi del ricorso e i rappresentanti dell'Ufficio ne chiedevano il rigetto. La Commissione si riservava la decisione.

Il 22 novembre 2001 veniva depositata in segreteria la sentenza n. 786 pronunciata il 19 novembre 2001 con la quale si rigettava il ricorso.

Per la riforma di tale sentenza, che l'Ufficio ha notificato al contribuente il 19 dicembre 2001, viene ora proposto appello davanti a codesta onorevole Commissione Regionale per i seguenti motivi.

* * *

IN DIRITTO

1 - Inconferenza delle motivazioni della sentenza, mancato pronunciamento su un punto fondamentale della controversia, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 C.P.C.

Come anticipato in punto di fatto, il sig. Maradona aveva, tra l'altro, denunciato l'illegittimità dell'avviso di mora per assoluta inesistenza o nullità degli atti che, secondo il modello procedurale previsto per l'accertamento e l'esazione dei tributi diretti, lo devono precedere in base ad un ordine prestabilito ed inderogabile.

Più precisamente il contribuente lamentava di non essere mai entrato in possesso degli *ricevisti*: non gli erano mai stati ritualmente notificati gli avvisi di accertamento dai quali traeva origine l'impugnato avviso di mora.

Invece tali atti, di cui per la prima volta aveva potuto prendere visione soltanto in seguito - e per effetto della costituzione in giudizio dell'Ufficio, erano stati notificati sulla base di una procedura inapplicabile al caso di specie, ossia quella dettata dalla già citata lett. e) dell'art. 60, primo comma, D.P.R. n. 600/73; la quale procedura trova legittimo ingresso nei soli casi in cui nel comune in cui è fissato il domicilio fiscale del destinatario dell'atto "non vi è abitazione, ufficio o azienda".

Qualora fosse effettivamente emersa la nullità delle notificazioni degli avvisi di accertamento, nessun pregio avrebbe potuto attribuirsi ai successivi tentativi di esazione dei tributi nei confronti del sig. Maradona.

E di ciò dava conferma la stessa Commissione Tributaria Provinciale allorché aveva modo di affermare che: *"il punto sub b) - ovvero l'omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento - rappresenta il nucleo del dibattito del presente giudizio, essendo evidente che l'eventuale corretta notificazione degli avvisi di accertamento [...] avrebbe fatto decorrere i termini per l'impugnazione, con conseguente irretroattività degli atti (non impugnati), assicurando la piena validità della pretesa impositiva; laddove, un'errata notificazione (come accettata dal ricorrente) comporterebbe la nullità degli avvisi medesimi e l'ormai nota e decisa decadenza dell'Amministrazione dal far valere le proprie pretese, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 43 D.P.R. 600/73".*

Purtuttavia, respingendo *in parte* qui le istanze del contribuente, i primi Giudici concordavano con l'ufficio finanziario nel punto in cui quest'ultimo riteneva - sulla scorta delle dichiarazioni riportate dal messo nelle relazioni di notificazione - che alla Via Scipione Capece n. 3/1, né

agli altri indirizzi risultanti dalle ricerche anagrafiche effettuate vi fosse, al momento in cui il messo medesimo si era ivi recato, alcuna *abitazione* del sig. Maradona.

Omettevano però, gli stessi Giudici, di pronunciarsi sull'ulteriore ma intimamente connessa questione sollevata dal contribuente, intesa a far rilevare che, anche a voler prescindere dalla sussistenza di un'abitazione, nel Comune di Napoli esisteva comunque un ulteriore *locus notificandi*, da individuare nei locali della S.S.Calcio Napoli, di cui egli era *illo tempore* lavoratore dipendente, i quali locali erano da considerare il suo *ufficio*, al lume del consolidato indirizzo interpretativo tracciato in proposito dalla Corte di Cassazione.

La domanda avanzata dal contribuente per sentire dichiarata la nullità delle notificazioni, siccome non eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel suo "ufficio", *id est* nei locali del suo datore di lavoro dell'epoca, non è stata dunque esaminata dai Giudici di prime cure, la cui sentenza risulta pertanto pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato *ex art.* 112 c.p.c.

Sulla questione specifica della suscettibilità dei locali della S.S.C. Napoli di configurarsi come *ufficio*, nel senso finto proprio dal citato art. 60 del decreto 600/73, si tornerà più innanzi, premendo al contribuente dimostrare *in speciebus* l'erroneità dell'impugnata pronuncia nel punto in cui ha negato che alla Via Scipione Capece n. 3/1 vi fosse un appartamento da egli stesso adibito ad *abitazione* per tutto il 1991.

Prima ancora di rendere tale dimostrazione, sembra tuttavia opportuno preliminarmente soffermarsi, sia pure in via di estrema sintesi, sul concetto

di domicilio fiscale e sul procedimento di notificazione degli atti impositivi.

La prima questione su cui occorre appuntare l'attenzione, nella riferita prospettiva, attiene alla circostanza che il domicilio fiscale ex art. 58 del D.P.R. 600/73 - individuato per le persone fisiche residenti nel comune nella cui anagrafe le stesse sono iscritte e, per quelle non residenti, nel comune in cui si è prodotto il reddito o nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato - non va confuso con il domicilio civile: quest'ultimo infatti può essere liberamente scelto come centro dei propri affari e interessi, da tutti i soggetti forniti di capacità di agire, laddove il domicilio fiscale è predeterminato dalla legge nei sensi innanzi divisati e non può essere variato dal contribuente se non con provvedimento dell'amministrazione finanziaria.

Il domicilio fiscale, inoltre, non va confuso con l'indirizzo, il quale è dato dal recapito del contribuente nell'ambito del comune di domicilio fiscale e può essere, a certi fini, liberamente fissato, anche a prescindere dalle risultanze anagrafiche, nel senso che il soggetto può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio (cf. POTTIO, *L'ordinamento tributario italiano*, Milano, 1978, 358 ss.)

In proposito si usa dire che il domicilio fiscale determina il comune di ricerca del destinatario (il *locus*), ma non individua il luogo di ricerca dello stesso e il suo recapito (il *locus loci*). Di conseguenza il destinatario, nell'ambito del comune dove è ubicato il suo domicilio fiscale, deve essere ricercato nei luoghi dei suoi possibili recapiti, i quali ultimi sono da

individuare nell'abitazione, nell'ufficio e nell'azienda, come prevede il più volte citato art. 60 del D.P.R. 600/73.

Ciò detto, e venendo al procedimento notificatorio specificamente previsto in materia tributaria, si osserva come la disposizione cui si è appena fatto cenno rinvia alle norme del codice di rito introducendo, purtuttavia, alcune varianti. Com'è agevole rilevare dalla lettura della normativa speciale tributaria, non vi è alcuna distinzione tra soggetti residenti e soggetti non residenti nel territorio dello Stato, venendo in rilievo la sola circostanza che nel comune in cui è fissato *ex lege* il domicilio fiscale il destinatario dell'atto impositivo abbia un'abitazione, un ufficio o un'azienda.

Ai fini della notificazione degli avvisi di accertamento, dunque, al messo non interesserà affatto se il destinatario sia o meno residente nel territorio dello Stato; il messo dovrà infatti soltanto verificare se il contribuente abbia nel comune in cui ha domicilio fiscale un'abitazione, un ufficio o un'azienda. Qualora tale verifica conduca all'individuazione di uno di tali luoghi (si ribadisce: soltanto uno di tali luoghi), il messo dovrà procedere alla notificazione dell'atto cercando il destinatario in uno di tali luoghi, talché – qualora non riesca ivi a trovare né il destinatario medesimo né altro soggetto abilitato – dovrà prendere atto della sua “temporanea irreperibilità” e depositare l'atto nella casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., affiggere l'avviso dell'avvenuto deposito sulla porta dell'abitazione (o dell'ufficio o dell'azienda) e dargliene notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora invece in esito alla suddetta verifica emerga che il contribuente (residente o non residente in Italia) non abbia nel comune in cui ha il

domicilio fiscale né abitazione, né ufficio, né azienda, il messo prenderà atto della sua "definitiva irreperibilità" e dovrà procedere alla notificazione con i criteri di cui al citato art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. n. 600/73, affiggendo l'avviso dell'avvenuto deposito, non sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda – che non vi sono – ma nell'albo comunale e omettendo di dare comunicazione con lettera raccomandata, nell'evidente considerazione che, mancando i luoghi suddetti, non saprebbe dove spedirla.

Ciò detto in tesi, si può ora volgere l'attenzione al caso di specie, non senza avere tuttavia ulteriormente precisato che la procedura *ex* art. 60, lett. e) è esperibile nel solo caso in cui nel comune in cui il destinatario dell'atto impositivo ha domicilio fiscale non ha nemmeno uno – **neanche uno** – dei tre *loci notificazionari*, poiché anche l'esistenza di uno solo di essi impone l'applicazione del modello procedurale dettato dall'art. 140 del codice di rito.

* * *

2 – Esistenza di un'abitazione del sig. Maradona nel Comune di Napoli all'epoca delle notifiche degli avvisi di accertamento.

E' un "fatto non contestato" (espressione utilizzata nella sentenza dei giudici della Commissione Tributaria Provinciale) che il contribuente avesse un'abitazione nel Comune di Napoli: né l'Ufficio, né i primi Giudici hanno infatti messo in dubbio che il sig. Maradona dimorasse in un appartamento del fabbricato sito in Napoli alla Via Scipione Capece n. 3/L.

Ciò su cui si controverte è, invece, che il sig. Maradona avesse ancora quell'abitazione alla data in cui il messo si è ivi recato nel proposito di notificargli gli avvisi di accertamento *de quibus*.

Come risulta agli atti, secondo il messo notificatore, alla data del 18 dicembre 1991 il sig. Maradona, risultava "sloggiato e sconosciuto".

L'esclusione della testimonianza e del giuramento dai mezzi di prova utilizzabili nel processo tributario non consentono di asserire rapidamente le suddette "risultanze", né è possibile offrire un'adeguata controprova attraverso allegazioni documentali, non dovendo dimenticare che l'appartamento in cui abitava il contribuente era a lui concesso in uso a titolo gratuito. Contratto di locazione, ed "utenze" non erano infatti intestati al sig. Maradona.

La prova che quell'appartamento fosse ancora l'abitazione del contribuente alla data in cui il messo si era ivi recato, tuttavia, ben può essere fornita per altra via, ovvero su base presuntiva, non senza avere preliminarmente fatto rilevare agli illustrissimi Giudici del gravame che ciò che il messo afferma nella propria relazione di notificazione presenta, all'evidenza, un grado di attendibilità tale da esigere che riesce davvero difficile prenderlo seriamente in considerazione.

Non nuoce a tal proposito ricordare che, se pure è vero che la relazione suddetta, in quanto atto pubblico, fa fede sino a querela di falso delle indagini svolte dal messo, dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni a lui rese, è purtuttavia da ricordare anche che la relazione medesima fa invece fede fino a prova contraria relativamente alle altre circostanze che, sebbene inserite nella relazione, non sono frutto di diretta

percezione del messo, ma piuttosto di indicazione da altri fornitagli o di semplici informazioni assunte (cf. MARTINETTO, *Notificazione (diritto processuale civile)*, in *Nov. Dig. It., ad vocem*).

Ebbene, non si intende qui dubitare punto che taluno abbia riferito al messo un'informazione nel senso di cui sopra. Si vuole invece fornire la prova contraria relativamente alla veridicità di quell'informazione.

Ebbene, che quell'informazione non corrispondesse al vero emerge dalla stessa illogicità del suo contenuto.

Il fatto incontrovertibile che una persona abbia riferito al messo che il sig. Maradona era a lui "sconosciuto", può significare soltanto due cose: o quella persona non aveva nulla a che fare con il fabbricato di Via Scipione Capecce n. 3/1, visto che lì (come del resto in tutta la città, e non solo) anche "i sassi sapevano chi fosse", ed in tal caso il messo avrebbe assunto informazioni da persone non attendibili, oppure quella persona, evidentemente "prossima" al contribuente, ha così risposto nel comprensibile (alla luce delle vicissitudini di quel periodo) intento di alzare una sorta di cortina di protezione (peraltro non richiesto) tra il sig. Maradona e le persone diverse da "amici e parenti".

Va da sé che, in un caso o nell'altro, quell'informazione non poteva essere presa a base per affermare con sufficiente fondamento che il riferito appontamento non potesse essere più definito come *abitazione* del contribuente.

Lo stesso, peraltro, è a dirsi con riguardo all'altro termine di cui si compone l'informazione raccolta dal messo notificatore, evidente essendo

che deputato ad affermare se il sig. Mandoni fosse alloggiato da quell'appartamento era soltanto il proprietario o il locatario.

Ebbene, se fosse stato il primo a formulare una siffatta affermazione, è evidente che il messo lo avrebbe riportato nella propria relazione, sicché, così non essendo, vi è fondato motivo di ritenere che il proprietario dell'appartamento non sia stato affatto interpellato.

In ogni caso, quel che è vero è che il contribuente poteva anche non essere presente in quell'appartamento nel giorno in cui il messo si è ivi recato per notificargli gli avvisi di accertamento, ma una tale assenza era soltanto momentanea e non affatto definitiva.

Ebbene, un'assenza momentanea da un appartamento in cui una persona dimora abitualmente non è idonea a far perdere a quell'appartamento la natura di sua *abitazione*, altrimenti si dovrebbe affermare che la casa in cui una persona vive non è la sua *abitazione* quando si reca in qualche luogo di villeggiatura, e che un eventuale atto impositivo non potrebbe essergli notificato mediante consegna nelle mani di un familiare convivente che non l'avesse accompagnato nella villeggiatura.

E' allora fin troppo chiaro che l'appartamento a Via Scipione Capece era l'*abitazione* del contribuente all'epoca in cui il messo stava eseguendo le notifiche degli avvisi di accertamento, da ciò derivando che la mancata attivazione della procedura prevista dall'art. 140 per gli *irreperibili* ha reso nulle le notifiche medesime e, di conseguenza, illegittimo l'avviso di mora notificato nel gennaio del 2001 (sulla nullità delle notifiche eseguite ai sensi della lettera e) dell'art. 60 in caso di irreperibilità solo momentanea v. dms. Corte d'Appello Venezia, sez. I, 12/7/1991, n. 547; Commissione

tributaria centrale sez. V, 12/3/1991, n. 1847; Commissione tributaria centrale 8/2/1991, n. 1032; Commissione tributaria centrale, 15/5/1991, n. 3866; Commissione tributaria centrale, 11/91, n. 450; Commissione tributaria centrale, 4/2/1992, n. 885; Commissione tributaria centrale, 1992, n. 6489; Corte di Cassazione 4/4/1998, n. 3497; Commissione tributaria centrale, 9/11/1992, n. 6012; Corte di Cassazione 24/7/1993, n. 8302; Commissione tributaria centrale, 30/09/1993, n. 2634; Commissione tributaria centrale, 27/03/1995, n. 1271; Commissione tributaria centrale, 6/06/1991, n. 4493; Corte di Cassazione 8/04/1992, n. 4308; Corte di Cassazione 12/05/2000, n. 6074).

3 - Esistenza di un "ufficio" nel Comune di Napoli.

Come è stato già anticipato, il contribuente aveva in Napoli non solo l'abitazione, ma anche un ufficio, sicché il messo ben avrebbe potuto comunque procedere con il rito degli *irresponsabili* (talì soltanto momentaneamente) a norma del citato art. 140 c.p.c.

Nel fascicolo processuale, tra i documenti depositati, gli aditi Giudici del gravame potranno prendere visione di copia della stampa dell'interrogazione dei redditi del ricorrente rilasciata dal Ministero delle Finanze, conforme al modello 101 per i redditi 1991 del ricorrente.

Si precisa che il modello 101 (l'attuale Cud) veniva (e viene) rilasciato ai sensi dell'articolo 7 bis del D.P.R. 600/1973 dal datore di lavoro al dipendente. Il modello 101 in atti fu rilasciato dalla S.S. Calcio Napoli S.p.A. al dipendente Diego Armando Maradona, ed è in possesso dell'Ufficio. Tale modello 101 espone i redditi conseguiti nel 1991 dal

ricorrente con detrazioni spettanti per lavoro dipendente in ragione di lire 648.000. Tale importo di lire 648.000 corrisponde alla detrazione massima spettante per il periodo d'imposta 1991 che non è mai stata contestata dall'Ufficio, e fa riferimento all'intero arco dei 365 giorni del 1991.

Ciò sta a significare che il contribuente, per tutto il 1991 (anno in cui sono state tentate le notificazioni degli avvisi di accertamento), era alle dipendenze della S.S. Calcio Napoli S.p.A. (anche questo è un fatto che risulta dall'estratto del suddetto Mod. 101), con la conseguenza che il messo aveva il dovere di ricercare il contribuente anche presso i locali di tale società, poiché lì era da intendersi localizzato l'ufficio secondo la definizione che ne ha reso la Suprema Corte.

I Giudici di legittimità, in particolare, hanno avuto modo di pronunciarsi sul punto con le sentenze nn. 543/1976, 2201/1990 e 1359/1997. In quest'ultima sentenza, che riguarda il caso di una notificazione eseguita al sindaco di una cittadina presso la sede del comune, la Corte ha avuto modo di precisare che per "ufficio deve intendersi non soltanto quello da lui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli presta comunque servizio o svolge una sua attività; (...) il termine "ufficio" sta nella sua estrema genericità a indicare il luogo in cui il soggetto, al quale è indirizzato l'atto, svolge un qualunque servizio ed a qualunque titolo (...) senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica o che il rapporto, in forza del quale l'attività sia svolta, abbia carattere stabile".

La sentenza della Suprema Corte n. 2201 del 1990, che pure riguarda la notificazione al sindaco di un comune, dichiara valida la consegna dell'atto

il "vicesegretario, trattandosi di soggetto che presta servizio in seno ad un rapporto di lavoro subordinato e continuativo presso la stessa Amministrazione comunale".

Afferma ancora la Suprema Corte nella sentenza n. 7329 del 1993, concernente la notificazione ad un console onorario, che: "il termine ufficio comprende il luogo in cui il destinatario svolge in modo continuativo attività lavorativa o presta, comunque, servizio, anche se trattasi di attività e servizio di carattere volontario, configurabili come mansioni onorarie in favore di uno stato; senza che, a tale riguardo, assumano rilievo la natura di pubblica impiego e la stabilità o non del relativo rapporto".

Ebbene, alla luce di tale indirizzo interpretativo e della incontestabile circostanza fattuale che per tutto il periodo d'imposta 1991 il ricorrente era dipendente della S.S. Cukio Napoli, emerge che la notifica andava eseguita considerando i locali della suddetta società sportiva quali "ufficio" del sig. Maradona.

Il messo, in buona sostanza, nella denegata ipotesi che avesse avuto fondato motivo di escludere l'esistenza di una casa di abitazione nel comune di domicilio fiscale del destinatario degli avvisi di accertamento, avrebbe comunque dovuto ricercarlo presso la sede della richiamata società.

Ove poi non lo avesse ivi trovato e le persone abilitate alla ricezione avessero opposto rifiuto, avrebbe dovuto depositare quegli atti presso la casa comunale e affiggere il relativo avviso presso la porta dell'ufficio come sopra individuato, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a norma dell'art. 140 c.p.c.

Oltretutto il messo – come risulta dalle stesse allegazioni di controparte – si era anche recato nei locali in cui il contribuente aveva il proprio “ufficio”, ma anziché cercarvi quest’ultimo *locus notificationis*, si è erroneamente limitato a cercarvi la sola abitazione.

In altri termini, nel prendere atto della circostanza che il contribuente non aveva abitazione in quei locali, il messo avrebbe dovuto notificare lì gli avvisi di accertamento perché quello era appunto l’ufficio del contribuente. Poiché, come detto, il messo ha agito come se nel comune di domicilio fiscale del contribuente mancasse, non solo la casa, ma anche l’ufficio, l’intera procedura di notificazione è da considerare affetta da nullità insanabile.

A tale proposito si sottolinea l’errata interpretazione delle dichiarazioni rilasciate al messo dal dirigente sportivo della società. Questi ha soltanto dichiarato che la dimora del sig. Maradona era da considerarsi in Napoli Via Scipione Capece. Non risulta che egli abbia dichiarato che il sig. Maradona non avesse più la disponibilità dell’appartamento in Via Capece o che il ricorrente non fosse più dipendente della S.S.Calcio Napoli. In altre parole il messo aveva individuato l’“ufficio” del sig. Maradona ma si è lasciato confondere (*abbi in iuris verba*) dalle parole del dirigente sportivo. Se il messo avesse eseguito la notifica presso i locali della S.S.Calcio Napoli il contenzioso che ha dato luogo al presente appello non sarebbe stato instaurato.

Sotto altro profilo, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dell’onorevole Collegio sulle conseguenze derivate al contribuente dalla mancata conoscenza degli avvisi di accertamento.

Essi (gli avvisi di accertamento del 1991) avevano riguardo ad un rapporto tributario che, nella sostanza, era già stato devoluto alla cognizione degli organi della giustizia tributaria. Invero la S.S. Calcio Napoli - raggiunta da anch'essa da atti impositivi (ritualmente notificati e) speculari rispetto a quelli confezionati nei confronti del suo dipendente Maradona (essendo di quest'ultimo "sostituto d'imposta") - aveva proposto tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Napoli, la cui pronuncia di rigetto è stata integralmente ribaltata dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Napoli; quest'ultima invero, con la decisione n. 126/1994, ha avuto modo di dichiarare esplicitamente che la pretesa dell'amministrazione finanziaria - ingemita su una presunta interposizione fittizia in relazione ai compensi erogati a società estere per lo sfruttamento dell'immagine del suo dipendente - era del tutto destituita di giuridico fondamento.

Della favorevole pronuncia dei Giudici del gravame, peraltro, si erano potuti giovare anche altri dipendenti della suddetta società sportiva (*i.e.* i calciatori brasiliani soprannominati Careca e Alemão), ai quali pure gli avvisi di accertamento erano stati correttamente notificati e i cui ricorsi erano stati rimati a quello proposto dalla S.S. Calcio Napoli.

Allo stato dei fatti, il contribuente Maradona si trova dunque coinvolto in una situazione a dir poco paradossale: egli è attualmente considerato debitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria per questioni relative al rapporto col suo datore di lavoro dell'epoca; ma quelle stesse questioni, sia pure da un'angolazione opposta, sono già passate al vaglio

degli organi della giurisdizione tributaria, i quali hanno avuto modo di dichiarare la totale infondatezza della pretesa erariale.

Se dunque al sig. Maradona gli avvisi di accertamento del 1991 fossero stati ritualmente notificati, egli avrebbe potuto predisporre un'adeguata difesa e confidare nel medesimo esito favorevole del giudizio formatosi a margine dei ricorsi proposti, in relazione al "medesimo" rapporto, dal suo sostituto d'imposta e dai suoi colleghi calciatori. E soprattutto non si troverebbe, quest'oggi, a dover "resistere" all'ingiusta (oltre che illegittima) pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria per un ammontare di oltre 26 milioni di euro.

Va da sé allora che, non avendo potuto partecipare al giudizio instaurato dalla S.S. Calcio Napoli per i suesposti motivi, al sig. Maradona si devono quantomeno estendere, ai sensi dell'art. 1306 c.c., gli effetti del giudizio favorevole formatosi nei confronti del suo sostituto d'imposta con la citata sentenza n. 126 del 1994 (vd. *ex multis*, Cass., sez.unite, sent. 7055/1991; Cass., sez. trib., sent. n. 10613/2000; Circolare Ministero Finanze n. 11 del 28 novembre 1991). Si evidenzia quanto ripetuto nella richiamata circolare: *"Si pregano (...) gli uffici interessati (...) di evitare (...) un'inutile proliferazione del contenzioso ed il rischio di soccombenza con conseguenti oneri a carico dell'Erario"*. Addirittura il Ministero, al punto 2) della circolare chiarisce che anche nel caso in cui il "condebitore non abbia impugnato l'atto di accertamento rendendolo definitivo (...) resta impregiudicata la facoltà dello stesso di avvalersi di cui all'art. 1306 comma 2 c.c." L'unicità del rapporto tributario tra sostituto e sostituito è sancito dalla citata sentenza della Suprema Corte 10613/2000 che a sua

volta richiama la sentenza 7053/91 (a cui fa riferimento la circolare ministeriale 11/1991).

In conclusione si può affermare che gli avvisi di accertamento del 1991 e tutti gli atti consequenziali sono nulli per illegittimità – nullità della notifica e che in ogni caso (come peraltro chiarito dalla circolare ministeriale 11/1991) il ricorrente può invocare l'estensione del giudicato favorevole al suo sostituto d'imposta.

* * *

Sulla base delle argomentazioni che precedono

SI CHIEDE

che codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia dichiarare la nullità dell'avviso di mora, previa declaratoria della nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento del 1991.

Si chiede inoltre la discussione in pubblica udienza.

Vittoria di spese e onorari.

Salvo iuris

Napoli, lì 14 febbraio 2002

Avv. Vincenzo M. Siniscalchi

Dott. Giuseppe Pedersoli

Dott. Michele Saggese

On.le Commissione Tributaria Regionale della Campania

MEMORIE ILLUSTRATIVE

(udienza pubblica del 14 ottobre 2002 – Sezione I)

del sig. **Diego Armando Maradona** (C.F. MRD DRM 60R30 Z600D), nato a Lanús in Argentina il 30 ottobre 1960 ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Napoli, alla Via Giustini Nuovi n. 11, dei dottori commercialisti Giuseppe Pedersoli e Michele Saggese che, insieme all'avv. Vincenzo M. Saniscalchi, lo rappresentano e lo assistono nel presente giudizio, anche in via disgiuntiva tra loro, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo,

CONTRO

L'Agenzia delle Entrate – I Ufficio distrettuale II. DD. di Napoli,

RELATIVAMENTE

al ricorso in appello (R.G.A. 2033/02) per la riforma della **sentenza n. 786 del 22 novembre 2001** pronunciata il 19 novembre 2001 dalla sezione n. 1 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sul ricorso contro l'avviso di mora relativo all'esazione dell' **IRPEF 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990** per un totale complessivo di Lire 51.620.831.284 (equivalenti a Euro 26.659.934,45).

In relazione all'udienza del 14/10/2002 ed a quanto contenuto nella costituzione in giudizio – appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate (di qui in avanti più sinteticamente "Agetzia" oppure "Ufficio") dell'11 aprile 2002, si rende necessario chiarire e replicare quanto segue.

Ai fini di una maggiore sintesi e onde non ripetere quanto già esposto nel ricorso introduttivo e nell'appello, si procederà per punti.

Impugnazione della sentenza circoscritta ad alcuni soltanto dei motivi dedotti nel ricorso introduttivo

L'Ufficio rileva che l'appello del Sig. Maradona è circoscritto *"ad alcuni soltanto dei motivi dedotti con il ricorso ai primi giudici ed è pertanto parziale"*.

Si precisa in primo luogo che sino al momento della proposizione del ricorso introduttivo l'unico atto conosciuto era l'avviso di mora notificato al ricorrente l'11 gennaio 2001.

Nel suddetto ricorso introduttivo il Sig. Maradona, per il tramite dei suoi difensori, affermava di non conoscere i motivi alla base della pretesa erariale. In altre parole, il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento da cui promanava l'ingrnatato avviso di mora.

Memorie illustrative appello

La circostanza è stata poi confermata dai documenti allegati dall'Ufficio in sede di costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Infatti, nella relata di notifica degli avvisi del 1991, è possibile leggere: "contribuente sloggiato e sconosciuto".

Pur prescindendo dalla validità o meno della procedura di notifica eseguita, è inconfutabile che, prima di proporre ricorso contro l'atto dell'11 gennaio 2001, il Sig. Maradona **non è mai entrato nel possesso materiale degli avvisi di accertamento** postumici all'iscrizione a ruolo.

E che la questione della mancata notifica di quegli avvisi sia il fulcro del presente contenzioso, lo afferma il ricorrente ora appellante, lo confermano i giudici di prime cure nella decisione n. 786 del 19 novembre 2001; lo ribadisce l'Ufficio a pagina 1 della sua costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell'11 aprile 2002.

E' per questo che i difensori del sig. Maradona hanno inteso incentrare l'attenzione dei giudici del gravame su tale punto e non su altri. Dimostrata la nullità della notifica degli avvisi di accertamento, discenderà la nullità di tutti gli atti conseguenti e successivi.

Non corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Nel ricorso introduttivo si fa espresso riferimento all'esistenza, al 18 dicembre 1991, di un "ufficio" o di un' "azienda" del Sig. Maradona nel Comune di Napoli, con numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione a sostegno della tesi difensiva.

E' inconfutabile il fatto che la sentenza appellata ometta qualsiasi considerazione sul punto e che, quindi, ci sia violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex articolo 112 c.p.c.

I rilievi dell'Agenzia delle Entrate appaiono quindi destituiti di qualsiasi fondamento.

"Domicilio fiscale" e l'articolo 60 lettera e) del D.P.R. 600/1973

Prima di addentrarsi in una riflessione sull'esistenza di un ufficio dell'appellante nel Comune di Napoli al 18 dicembre 1991, sarà bene sgomberare il campo da ogni e qualsiasi dubbio sul significato dell'espressione "domicilio fiscale", pur evitando di citare nuovamente la copiosa giurisprudenza di Corte di Cassazione in merito. Per "domicilio fiscale" s'intende il Comune, non l'indirizzo o il recapito. La precisazione è doverosa in quanto l'Agenzia, a pagina 2 (due) della propria costituzione in giudizio - appello incidentale, parla di "domicilio fiscale" a proposito di Via Vicinale Paradiso. Si riporta testualmente: "Il stesso contribuente non si è recato in Via Vicinale Paradiso n. 70 cercando in tal luogo l'abitazione di Maradona, bensì si è semplicemente recato nel domicilio fiscale eletto dallo stesso contribuente". Con simili parole l'Agenzia delle Entrate crea ancora una volta confusione sul dettato normativo dell'articolo 60 lettera e) del D.P.R. 600/1973.

che trova applicazione nell'esclusiva ipotesi in cui *"nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente"*.

Cosa significa allora che il messo comunale si è recato nel domicilio fiscale e non presso l'abitazione? Nulla.

Doveroso è pertanto chiarire ancora una volta la portata della lettera e) dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973: una volta individuato il Comune di domicilio fiscale (si evita di ripetere la normativa più volte richiamata) bisogna stabilire se in esso vi sono abitazione *oppure* ufficio *oppure* azienda del contribuente.

L'esistenza di uno soltanto dei tre (o abitazione o ufficio o azienda) rende impossibile l'applicazione della lettera e) dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973 ed esige la procedura di cui all'articolo 140 c.p.c. con tanto di affissione e di invio della raccomandata. Nel caso in esame, l'esistenza dell'abitazione *oppure* dell'ufficio *oppure* dell'azienda, confermerebbe la nullità degli avvisi di accertamento di cui al 18 dicembre 1991 e convincerebbe gli aditi giudici sull'accoglimento dell'appello.

"Ufficio" del Sig. Maradona

Il fine ultimo della notificazione in ambito tributario è duplice: raggiungere il destinatario di un atto e far sì che il destinatario stesso sia messo in condizione di conoscere le motivazioni alla base dell'atto impositivo in modo da esercitare il suo diritto alla difesa.

In tal senso devono essere lette le sentenze della Suprema Corte di Cassazione citate dinanzi ai giudici di prime cure e riportate nel ricorso in appello (sentenze nn. 543/1976, 2201/1990 e 1359/1997).

L'articolo 60 lettera e) del D.P.R. 600/1973 consente una "procedura semplificata" rispetto a quella ex articolo 140 c.p.c. per la notificazione nell'esclusiva ipotesi in cui *"nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente"*, e le citate sentenze dei giudici di legittimità chiariscono che **per "ufficio" o "azienda" si può intendere il luogo in cui sia svolta una qualsiasi attività a qualsiasi titolo**.

Non rileva affatto, al fine dell'individuazione dell'ufficio del contribuente, la circostanza che quest'ultimo dell'ufficio stesso sia il titolare oppure un non meglio precisato normale lavoratore dipendente. Ciò che invece assume rilievo fondante è la circostanza che in quel luogo il contribuente svolga la sua attività lavorativa in modo che sia ragionevolmente prevedibile che egli entro un breve termine vi si rechi di persona oppure, ove ciò non avvenga, egli possa essere comunque informato dell'eventuale notificazione perché ha materialmente ricevuto l'atto impositivo. Nel caso di specie il messo, invece di discutere col direttore sportivo della S.S.Calcio

Napoli sulla residenza magrifica del Sig. Maradona, avrebbe potuto consegnargli (al direttore sportivo) copia degli atti in modo da rendere edotto il calciatore argentino delle contestazioni a lui mosse dall'Amministrazione Finanziaria. Il direttore sportivo chiese che Diego Armando Maradona non aveva mai abitato in Via Vicinale Paradiso. Ma non si è mai affermato che quella fosse l'abitazione napoletana dell'appellante.

Se la notificazione fosse avvenuta, come stabiliscono le sentenze della Suprema Corte, presso l'ufficio (nel senso appena ricordato) del sig. Maradona, il suo datore di lavoro, la S.S.Calcio Napoli, avrebbe potuto informare il Maradona stesso dell'accaduto e metterlo in condizioni di difendersi.

Come del resto fecero i calciatori Careca e Alessio che si opposero alla richiesta erariale, vedendosi accogliere le proprie doglianze con la sentenza 126/94 della Commissione tributaria di secondo grado di Napoli. E che la S.S.Calcio Napoli per tutto il 1991 sia stata il datore di lavoro del sig. Maradona lo conferma il già citato modello 101 (in atti), rilasciato nel 1992 dalla società per gli emolumenti corrisposti al calciatore argentino nel 1991.

Abitazione del Sig. Maradona

Le motivazioni circa l'esistenza di un ufficio dell'appellante sono di carattere assorbente: una volta appurata infatti l'esistenza di un ufficio del Sig. Maradona alla data del 18 dicembre 1991 nel Comune di Napoli, la inutilità degli avvisi di accertamento sarebbe dimostrata. Che alla stessa data vi fosse anche l'abitazione è quindi superfluo, ma come suol dirsi *quod abundat non vitiat*.

In relazione alle informazioni raccolte dal messo notificatore nel ricorso presso l'abitazione del contribuente si fa rilevare una volta di più l'irritualità del procedimento adottato, anche alla luce della sentenza dei giudici di legittimità (n. 10799 del 29/09/1999) richiamata dall'Ufficio, la quale afferma il principio che le informazioni in ordine all'eventuale "trasloco" del contribuente devono essere raccolte presso gli inquilini. In altri termini si afferma che devono provenire da persone che, se diverse dal proprietario di casa, siano comunque definibili come vicini di casa e non, come avvenuto nel caso di specie provenire da semplici "passanti".

L'Agenzia delle Entrate insiste nel lodare il comportamento del messo comunale e il suo solerte spirito investigativo.

Indubbiamente provare che il 18 dicembre 1991 in Via Scipione Capece 3/1 in Napoli vi fosse l'abitazione di Diego Armando Maradona è una *probatio diabolica*. Ma dimostrare che il contribuente fosse "sloggiato" (per non dire "sconosciuto") è altrettanto diabolico.

Nella terza pagina della costituzione in giudizio – appello incidentale l'Ufficio, riprendendo le affermazioni del messo, scrive a proposito dell'abitazione napoletana dell'appellante in Via

Scipione Capece 3/1: "f...).Palazzina senza portiere". Ai difensori dell'appellante risulta invece il contrario. Nella fattispecie trattasi del Sig. Nicola De Santis, nato a Castelgrande (PZ) il 14/09/1934 C.F. DSSNCL34P14G120Z, residente in Casoria (NA) Via Giotto n. 19, che per molti anni è stato alle dipendenze del condominio di Napoli Via Scipione Capece 3/1.

Ancora l'Ufficio sostiene che il Sig. Maradona aveva lasciato da mesi l'appartamento.

Invece il Maradona era solito corrispondere il canone annuo di locazione anticipatamente e per l'intera durata dell'anno solare. Ergo, alla data del 18 dicembre 1991 egli era nella piena disponibilità della sua abitazione napoletana.

Le due circostanze (portiere e disponibilità dell'appartamento) possono essere confermate, oltre che dallo stesso De Santis, dal Sig. Giovanni Aiello, nato a Napoli il 15/10/1957 ed ivi residente alla Via Franco Alfano n. 12. C.F. LLAGNN57R15F839P, che è stato alle dipendenze dirette del Sig. Diego Armando Maradona e regolarmente assicurato presso gli istituti previdenziali.

Purtroppo, com'è noto agli aditi giudici, l'attuale normativa sul contenzioso tributario non consente l'utilizzo di prove testimoniali. Ma è bene portare a conoscenza del collegio giudicante le inesattezze dell'indagine del messo o, almeno, non giungere ad un apprezzamento fidejussorio in relazione al contenuto delle relate di notifica.

Per verificare l'esattezza di quanto in questa sede dichiarato l'On.le Commissione può attivare i poteri istruttori di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 542/96, soprattutto per verificare presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale le posizioni del Sig. De Santis e del Sig. Aiello relativamente ai rispettivi datori di lavoro dell'epoca, rispettivamente il condominio di Napoli Via Scipione Capece 3/1 e lo stesso appellante.

In ogni caso, come già detto, il discorso sull'abitazione è superato dall'inegabile esistenza, alla data del 18/12/1991, di un ufficio (nei termini indicati dalle sentenze della Suprema Corte) di Diego Armando Maradona nel Comune di Napoli.

La presunta notifica di Malpensa e altri atti prodromici

Per quanto riguarda la domanda rivolta dall'Ufficio impositore a codesta onorevole Commissione, intesa a sentir dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto prodromico, ovvero dell'atto di accertamento, attraverso le impugnazioni dell'atto conseguente (Malpensa ecc.) si fa rilevare che il contribuente non ha mai impugnato né inteso impugnare gli avvisi di accertamento mai notificatigli ed anzi, ma questo l'ufficio contraddittore forse ancora non l'ha compreso, ha incentrato la propria domanda proprio sull'individualità dell'avviso di mora perché non preceduto da quegli atti presupposti. Che l'affermazione secondo cui il contribuente avrebbe ricevuto altri avvisi di mora

precedentemente a quello impugnato, è questione di fatto che andava decisa davanti a quei giudici e che non può pertanto essere presa in considerazione in questa sede di gravame.

L'Ufficio non ha mai menzionato il cosiddetto "avviso di mora di Malpensa" dinanzi ai giudici della Commissione tributaria provinciale, né tantomeno ne ha prodotto copia. Si tratta quindi di un motivo nuovo ed aggiunto rispetto al *thema decidendum* delineatosi col ricorso introduttivo e pertanto inammissibile ex art. 57 D.Lgs. 546/1992.

Se poi l'Agenzia fa riferimento agli atti del Concessionario, si rammenta che quest'ultimo è stato estromesso dal processo e pertanto tutto ciò che il Concessionario ha scritto e prodotto è *tam quam non erat*, è come se non ci fosse e non ha alcuna validità. Infine, se l'Agenzia si riferisce alla "memoria di replica" di cui al contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, datata 31/10/2001, si rammenta che l'impugnata sentenza (pag. 3 ultime due righe) ha deciso di non tenere conto perché essa (la "memoria di replica") è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 542/96.

L'Agenzia non può utilizzare *per relationem* un atto esibito da chi è stato estromesso dal processo.

Ad ogni buon conto si ricorda che il Concessionario è solito rinnovare la notifica di atti già notificati, perché una volta trascorsi i 180 giorni per l'inizio dell'esecuzione, ai sensi del D.P.R. 602/1973, deve nuovamente notificare per procedere all'esecuzione forzata.

Se il Concessionario adotta tale procedura - consuetudine per "rimettersi" in termini, il contribuente può parimenti impugnare qualsiasi atto "successivo (...) al fine di paralizzarne l'efficacia"; a confermarlo è la stessa sentenza appellata alle pagine 4 e 5.

Infine, si rammenta all'On.le collegio giudicante quanto stabilito dalla legge 212/2000, che istituisce lo Statuto del contribuente, assunto al rango di disposizione di principio (in tal senso le sentenze della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 4760 del 7/12/2000 e n. 5931 del 20/12/2000). Lo Statuto all'art.6 comma 1 recita: "*L'Amministrazione Finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. (...)*".

L'appellante non ha mai avuto conoscenza degli avvisi di accertamento. **Neanche** lo Statuto del contribuente è stato rispettato.

Richiesta di giudicato favorevole ex art. 1306 c.c.

In primo luogo si sottolineano le pretestuose affermazioni nella costituzione in giudizio – appello incidentale dell'Ufficio: "*Infine per quanto attiene all'invocata pretesa estensione del giudicato favorevole formatosi, a dire dell'appellante (...)*". Come sarebbe a dire che il giudicato favorevole si è formato "a dire dell'appellante"? In atti vi sono le fotocopie della più volte richiamata sentenza

n. 126/94 della Commissione tributaria regionale di Napoli, favorevole ai calciatori soprannominati Careca e Alemão ed alla S.S. Calcio Napoli, datore di lavoro di Careca, Alemão e, guarda un po', di Diego Armando Maradona.

L'esistenza di un giudicato favorevole, comprovato da una sentenza pubblica peraltro allegata in fotocopia agli atti, è un fatto incontrovertibile e non un'opinione dell'appellante.

Inoltre si osserva che la richiesta di estensione del giudicato favorevole ex art. 1306 c.c., presente nel ricorso in appello, non costituisce affatto un motivo nuovo poiché il contribuente aveva già prospettato la questione ai giudici di prime cure.

Si veda a tal proposito la pagina 14 della memoria relativa al ricorso introduttivo depositata il 27/10/2001, ove si fa riferimento alla già citata sentenza con la quale venne accolto l'appello della S.S. Calcio Napoli e dei calciatori soprannominati Careca ed Alemão. Anche se l'articolo 1306 del codice civile non è stato in quella sede espressamente citato, i giudici del gravame potranno constatare come, per quanto in esse, il ricorrente abbia invocato i benefici della sentenza riguardante il suo ex datore di lavoro e i suoi compagni di squadra dell'epoca.

P.Q.M.

Si insiste nella richiesta di riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarazione di nullità dell'avviso di mora, previa declaratoria della nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento del 1991.

Vittoria di spese e oneri per il doppio grado di giudizio.

Salvis iuribus

Napoli, li 02 ottobre 2002

Sentenza Commissione Tributaria Regionale n. 1091/01/02

10000007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZIONE DI

formata con l'intervento dei Signori:

— D'ALESSANDRO FRANCESCO Presidente
— ABBAGNANO FORTUNATO
— SCHAPPA MICHELE Relatore

ha emesso lo seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 205302
depositato il 27/02/2002
- ovvero la sentenza N. 786/01/2001
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI
contro AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE NAPOLI LUFFRIDO
proposta dal contribuente:

MARADONA DIEGO ARMANDO
VIA QUARTA NUOVA 11 C/O DR. FEDERSOL 80100 NAPOLI NA
affidato dal
DOTT. RI. FEDERSOLI GIUSEPPE E SAGGIONE MICHELE AVV. V. M. SINISCALCHI
VIA QUANTA NUOVA 11 80100 NAPOLI NA

Atti impugnati:
AVVISO DI MORA n.0351830 IRPEF

MAG 01 02

SEZIONE

N° 01

REG. GENERALE

N° 003302

UDENZA DEL

14/10/2002 ore 09:30

SENTENZA

N° 1091/01/02

PRONUNCIATA IL

16/10/02 ore 10:02

DEPOSITATA IN
SECRETARIA L.

14/11/02

[Signature]

[Signature]

[Signature]

FATTO

Il signor DIEGO ARMANDO MARADONA, con atto consegnato il 15/2/2002, ha proposto tempestivo appello alla sentenza n. 786 emessa dalla C.T.P. di Napoli - 1a Sezione - in data 19/11/2001, con la quale gli veniva rigettato il ricorso notificato al Primo Ufficio Distrettuale delle U.D.D. di Napoli - Agenzia delle Entrate - nonché al Banco di Napoli SpA (Commissario Governativo del Servizio di riscossione Tributi). L'appellante chiede, in riforma della sentenza appellata, dichiararsi la nullità dell'avviso di mora n. 351830 per lire 51.620.831.284, notificatogli in data 11/1/2001 all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, nonché la nullità delle notifiche dei SEI avvisi di accertamento eseguite dal Messo Notificatore di Napoli in data 18/12/1991 nelle forme dell'art. 60 del D.P.R. 600/73, mediante deposito ed affissione presso la Casa Comunale di Napoli, per i seguenti motivi:

- Inconferenza delle motivazioni della sentenza; mancato pronunciamiento su un punto fondamentale della controversia, ovvero il rilievo sulla mancata notifica degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al contribuente Maradona nel suo Ufficio presso la SS. Calcio Napoli, di cui in quel periodo assumeva di essere ancora dipendente;
- Esistenza di un'abitazione dell'appellante nel Comune di Napoli all'epoca delle notifiche degli avvisi di accertamento; obbligo per il Messo Notificatore di eseguire la notifica, stante l'assenza temporanea del destinatario dall'abitazione sita in Napoli alla via Scipione Capece n. 3/1, nelle forme dell'art. 140 c.p.c. (affissione degli atti alla porta

[Handwritten signature]

dell'abitazione ed avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata RR) adempimento che non era stato eseguito dal Messo Notificatore;

c) Esistenza di un Ufficio nel Comune di Napoli, ubicato presso la SS. Calcio Napoli, per cui occorre eseguire la notifica nelle forme dell'art. 140 c.p.c. mediante consegna dell'atto alla SS. Calcio Napoli (la quale avrebbe a sua volta informato il dipendente) e spedizione di avviso raccomandato al destinatario Maradona. L'appellante chiede inoltre che siano estesi nei suoi confronti, ex art. 1306 Cod. Civ., gli effetti del giudicato favorevole formatosi nei confronti del suo sostituto d'imposta (SS. Calcio Napoli) con la sentenza n. 126/94 emessa dalla C.T. di 2° grado di Napoli in data 29/6/94.

L'Agenzia delle Entrate - 1° Ufficio II.DD. di Napoli - si è tempestivamente costituita con controdeduzioni depositate l'11/4/2002 ed ha impugnato l'atto di appello chiedendone il rigetto perché totalmente infondato; preliminarmente l'Ufficio rileva che l'appello è circoscritto soltanto ad alcuni dei motivi dedotti con il ricorso di prima istanza ed è pertanto parziale; eccepisce, inoltre, che la chiesta estensione del giudicato rappresenta un motivo nuovo ed aggiunto rispetto al ricorso di 1° grado e come tale inammissibile ex art. 57 DLGS 546/92; in subordine sul punto deduce che in ogni caso tale giudicato non era provato; l'Ufficio, infine, con lo stesso atto spiega appello incidentale avverso la stessa sentenza, chiedendone la riforma, nella parte in cui non era stata accolta dai primi Giudici l'eccezione dallo stesso Ufficio sollevata con l'atto di costituzione in primo grado e relativa alla chiesta inammissibilità dell'impugnazione dell'atto prodromico attraverso l'impugnazione dell'atto conseguente.

rappresentato quest'ultimo da n. 25 precedenti avvisi di mora di cui uno notificato dal Messo in data 27/11/1998 all'Aeroporto Malpensa 2000 di Milano a mani proprie del signor Maradona Diego Armando, impugnazione mai effettuata, mentre era stato impugnato il successivo avviso di mora notificatogli l'11/1/2001 all'Aeroporto L. da Vinci di Roma; chiedeva, inoltre l'Ufficio la condanna dell'appellante alle spese tutte del doppio grado del giudizio in proprio favore.

L'appellante in data 3/10/2002 ha depositato una memoria con la quale ribadisce che l'appartamento di via Scipione Capece n. 3/l era stato locato da Maradona fino al 31/12/1991 e che il contratto di locazione era ancora in corso alla data di accesso del Messo Notificatore e impugnava altresì l'appello incidentale dell'Ufficio deducendo che l'eccezione costituiva motivo nuovo sollevato dall'Ufficio soltanto in sede di gravame e come tale inammissibile ex art. 57 DLGS 546/92. Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza dai rappresentanti delle parti, i quali hanno anche esibito la documentazione annotata nel relativo verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve prendersi atto, anche sulla base delle precisazioni esposte dalle parti in sede di discussione in pubblica udienza, che l'appello principale proposto dal contribuente e quello incidentale dall'Ufficio sono limitati ai seguenti punti:

1) Appello principale: il signor Maradona ha fatto acquiescenza a tutti i precedenti rilievi mossi con il ricorso introduttivo avverso l'avviso di mora n. 351830, notificatogli in data 11/1/2001 nell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, e riguardanti "vizi propri dello stesso atto" quali:

nullità dell'avviso di mora; nullità della notifica dello stesso atto perché non eseguita a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e nelle forme dell'art. 142 c.p.c.; omessa preventiva notifica della cartella di pagamento; nullità dell'iscrizione a ruolo per omessa indicazione del codice fiscale e per errata indicazione del luogo di nascita; di conseguenza per l'appello principale la doglianza è limitata ai motivi descritti alle lettere A-B-C- della presente premessa in FATTO;

2) Appello incidentale: l'Ufficio ha riproposto l'eccezione d'inammissibilità del ricorso ex art. 19 DLGS 546/92, già sollevata in sede di costituzione in primo grado (cfr. pag. 2 sentenza appellata) e rigettata dai Giudici di Prime Cure (cfr. pagina 4-5 sentenza appellata). Quest'ultimo rilievo ha carattere prioritario rispetto all'appello principale, per cui va esaminato per primo, così come hanno fatto i Giudici di Prime Cure (pag. 4 della sentenza appellata). L'art. 19 DLGS 546/92, comma 1, dispone che il ricorso può essere proposto (lettera e) avverso l'avviso di mora. Lo stesso art. 19 al comma 3 precisa: "Gli atti diversi da quelli indicati (al comma 1, dalla lettera a alla lettera i) non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri". Il Legislatore, infatti, ha tassativamente disposto che il ricorso non può riguardare altri atti autonomamente impugnabili ma non impugnati: solo in parziale deroga a tale principio (art. 19 citato, comma 3, ultima parte) ha stabilito che l'impugnazione di un atto può estendersi anche ad altri atti precedenti che, pur impugnabili, non sono stati però impugnati per difetto di notifica. In questo caso il giudizio riguarderà sia i vizi del primo atto non notificato e sia i vizi del secondo

atto notificato. Il contribuente ha sostenuto in primo grado (e ripete tale rilievo anche in sede di appello) che soltanto ed unicamente in sede di costituzione dell'Ufficio aveva potuto prendere visione dei 6 avvisi di accertamento, mai notificatigli direttamente se non nelle forme di cui all'art. 60 DPR 600/73. L'Ufficio, con la memoria di costituzione in giudizio depositata in 1° grado in data 20/4/2001, precisava: "Da notizie assunte presso il Banco di Napoli SpA – Concessionario della riscossione dei tributi per l'ambito provinciale di Napoli; risulta che sono stati notificati ben 25 avvisi di mora (al Maradona)". Precedentemente "al contribuente sono stati notificati gli avvisi di accertamento, atti questi, che avrebbe dovuto impugnare. E comunque, nella denegata e non dimostrata ipotesi che il ricorrente non ne avesse avuto conoscenza, gli stessi avrebbero dovuto e potuto essere contestati nel momento in cui venivano notificati gli atti successivi. Ma così non è stato: "infatti solo in data 11/1/2001 dopo la notifica dell'avviso di mora succitato (all'Aeroporto Leonardo da Vinci) il ricorrente ha ritenuto d'impugnarlo.....". Dalla sentenza appellata (pag. 3) si rileva che "il Servizio per la Riscossione dei tributi – Concessionario per la Provincia di Napoli – Banco di Napoli SpA – si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate presso la Segreteria della C.T.R. in data 28/3/2001, con allegata la seguente documentazione (ricevuta N. S-22979/01 del 28/3/2001 della Segreteria della C.T.R. ^{di Napoli} [Campania]): 1) avviso di mora notificato il 4/12/1992 all'Albo Pretorio del Comune di Napoli; 2) intero incarto della procedura esecutiva avente ad oggetto "Riscossione coattiva imposte", attivata dallo stesso Concessionario Banco di Napoli SpA tramite il Ministero delle Finanze e

completata con la consegna o notifica di tutti gli atti, compresi gli avvisi di mora, al signor Juan Marcos Franchi, rappresentante speciale in Siviglia del contribuente Maradona, e ciò ad opera del Console d'Italia in Siviglia, avvenuta il 18 maggio 1993. Detto rappresentante speciale sottoscriveva dichiarazione in calce nella quale, a nome del suo assistito, si riservava di ricorrere in giudizio. Dal fascicolo di Ufficio in 1° grado risulta che lo stesso Concessionario in data 15/6/2001 (in tempo utile per l'udienza del 28/6/01) depositava note scritte con documentazione rappresentata da: a) cartella di pagamento depositata il 29/10/1992 all'Albo del Comune di Napoli per irreperibilità; b) n. 2 avvisi di mora, per complessive lire 25.891.094.000, notificati dal Messo personalmente nelle mani di Maradona Diego Armando in data 27/11/1998 presso l'Aeroporto Malpensa 2000 (di Milano) (il tutto come da ricevuta N. S-34554/01 del 15/6/2001 - Segreteria CTR ^{NAPOLI} ~~Campania~~). Risulta, inoltre, dalla copia della decisione n. 126 emessa dalla CTR ^{NAPOLI} ~~della Campania~~ - Sez. I - in data 29/6/1994, depositata in copia dallo stesso appellante, che l'Ufficio, dopo la redazione dei 6 avvisi di accertamento, inviò formale denuncia penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a seguito della quale il contribuente Maradona Diego Armando venne sottoposto a giudizio avanti il GIP del Tribunale di Napoli a norma della legge vigente sulla frode fiscale, stante il rilevante importo dell'evasione. Sulla base di tale documentazione deve dedurre che il signor Diego Armando Maradona era stato da sempre a conoscenza della controversia tributaria e di tutti gli atti compiuti dalla Concessionaria Esattoria per recuperare il tributo evaso con relative sanzioni. Tale conoscenza, però, si è tramutata in

certezza con la notifica degli atti impositivi avvenuta a Siviglia tramite il Consolato d'Italia (a mani proprie del suo procuratore speciale Juan Marcos Franchi) in data 18/5/1993 e successivamente anche in data 27/11/1998 all'Aeroporto Malpensa 2000 di Milano. Avverso tal'ora è incontestato che Maradona Diego Armando non produsse alcuna impugnativa: ove l'avesse proposta, la stessa poteva essere estesa anche ai 6 avvisi di accertamento notificati nelle forme dell'art. 60 del DPR 600/73 presso la Casa Comunale di Napoli, e ciò ai sensi dell'art. 19, comma 3, DLGS 546/92. L'appellante ha contestato l'appello incidentale, sostenendone l'infondatezza perché non provato, deducendo che il Concessionario Banco di Napoli era stato escluso dalla controversia "per carenza di mandato al proprio procuratore costituito" per cui non doveva tenersi conto anche della documentazione da questi esibita. Il rilievo non può essere accolto. Deve rilevarsi infatti che il Concessionario Banco di Napoli, a seguito della notifica del ricorso effettuata dal contribuente anche nei suoi confronti, era parte resistente, abilitata a costituirsi ex art. 23 DLGS 546/92. E tale costituzione è stata effettuata mediante deposito in Segreteria di una memoria (depositata il 28/3/2001) e note scritte con documento (depositate il 15/6/2001): tale documentazione non è stata disattesa dai Giudici di Prime Cure (ad eccezione del rilievo sulla inammissibilità delle memorie illustrative depositate dal ricorrente - cfr. pag. 4 detta sentenza). L'Ufficio, inoltre, ha più volte richiamato la documentazione esibita dal Concessionario perché intendeva avvalersene. Premesso quanto sopra, l'unica questione che si pone è "se detta prova documentale" può essere utilizzata dai Giudici d'appello una volta che

trovasi acquisita al fascicolo di primo grado (perché depositata dal Concessionario dell'Esattoria). La risposta al quesito deve essere affermativa, e in ciò sovviene anche l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 15312 del 29/11/2000, argomentando sul disposto di cui all'art. 116 c.p.c., ha così precisato: "nel sistema processualciviltistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, applicabile anche al contenzioso tributario, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal Giudice, indipendentemente dalla sua provenienza". (conforme CASS. sentenza n. 3564/95). Deve precisarsi, inoltre, che il Concessionario dell'Esattoria opera sotto il controllo degli Organi dell'Amministrazione Finanziaria (DPR 28/1/1988 n. 43) ed è tenuto a fornire ai detti Organi tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso, essendo comune lo scopo (riscossione del tributo dovuto all'Erario). Richiamato tale principio, deve essere riformata la sentenza dei Giudici di Prime Cure nella parte in cui gli stessi non hanno accolto l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, ritualmente sollevata dall'Ufficio. I due avvisi di mora, notificati al contribuente nelle sue proprie mani in data 27/11/1998 all'Aeroporto Malpensa 2000 di Milano, precludono allo stesso ogni impugnativa ulteriore, sia avverso l'avviso di mora notificatogli in data 11/1/2001 all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma e sia avverso i 6 avvisi di accertamento affissi all'Albo della Casa Comunale di Napoli in data 18/12/1991, essendo applicabile l'art. 19 DLGS 546/92. Trattasi di principio costante, e consolidato anche nel sistema tributario; si richiamano all'uopo le numerose sentenze emesse

dalla Suprema Corte: "fra l'altro: "Una cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario avente il titolo in un precedente avviso di accertamento notificato e, a suo tempo, non impugnato, può essere contestata innanzi agli Organi del contenzioso tributario, e può da tali Organi essere invalidata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto" (cfr. CASS. sent. 15207 del 24/11/2000; conforme CASS. n. 211/86 - Art. 19 n. 546/92). Devesi, pertanto accogliere l'appello incidentale dell'Ufficio e dichiarare inammissibile ex art. 19 DLGS 546/92 il ricorso di primo grado proposto da Diego Armando Maradona, considerato che l'eccezione doveva essere rilevata anche di Ufficio dai primi Giudici perché attinente all'ammissibilità o meno della proposta impugnazione all'atto prodromico (i 6 avvisi di accertamento) attraverso l'impugnazione dell'atto conseguente (avviso di mora notificato l'11/1/2001) preceduto dalla notifica di altri avvisi di mora rimasti non impugnati. Tale dichiarata inammissibilità è assorbente rispetto all'appello principale, quest'ultimo attinente alla regolarità o meno della notifica dei 6 avvisi di accertamento eseguita dal Messo Notificatore in data 18/12/1991 (mediante deposito alla Casa Comunale di Napoli ed affissione) nelle forme dell'art. 60 DPR 600/73.

Comunque, anche a volersi prescindere dall'inammissibilità del ricorso introduttivo, l'appello principale è del tutto infondato e non può essere accolto.

E' "Fatto notorio" che il calciatore Diego Armando Maradona dal mese di aprile 1991 era ritornato in Argentina, patria di origine, non potendo

giocare al calcio in conseguenza della "sua positività" riscontrata al controllo "antidoping" a seguito di un incontro di calcio disputato per la SS. Calcio Napoli nel Campionato Italiano. Successivamente il calciatore subì anche la sospensione dall'attività agonistica per 15 mesi dagli Organi Federali in Italia. Nell'anno successivo (1992) il calciatore venne ceduto al Siviglia Club e lì raggiunto dal Concessionario dell'Esattoria - Banco di Napoli - il quale gli fece notificare, in data 18/5/1993, tramite il Consolato di quella Città, l'avviso di mora (emesso sulla base dei precedenti 6 avvisi di accertamento), consegnato a mani del signor Juan Marcos Franchi, procuratore speciale dello stesso contribuente. Tale fatto notorio è stato poi confermato dallo stesso Maradona nel suo libro autobiografico pubblicato di recente in Italia, a pagina 187, Capitolo 11, intitolato "I Ritorni" ove lo stesso dichiara: "Ero andato via dall'Italia il primo aprile del 1991 ... gli italiani mi avevano comunicato la sospensione di quindici mesi.... Ero tornato a Buenos Aires". Tale "confessione" rafforza gli accertamenti compiuti dal Messo Notificatore, in occasione della notifica dei 6 avvisi di accertamento e riportati nelle relative relate (documentazione allegata al fascicolo di parte dell'Ufficio in 1° grado) sia all'indirizzo di via Vicinale Paradiso n. 70 Napoli e sia all'indirizzo di via Scipione Capace n. 3/1 Napoli. In particolare per il primo e terzo motivo dell'atto di appello (riguardanti l'identica contestazione) deve essere accolta l'eccezione, sollevata dall'Ufficio anche in sede di discussione nella pubblica udienza del 14/10/2002, ovvero che trattasi di motivi nuovi, dedotti per la prima volta in sede di appello e come tali inammissibili ex art. 57 DLGS 546/92. Il rilievo dell'appellante, infatti, (notifica degli avvisi di accertamento alla

via Paradiso n. 70 di Napoli, ove il contribuente aveva "l'Ufficio", mediante consegna degli atti alla SS. Calcio Napoli SpA, della quale il calciatore era dipendente) non era stato incluso nel ricorso introduttivo né il ricorrente Maradona aveva provveduto ad integrare tale motivo nelle forme dell'art. 24, commi, 2-3-4, del DLGS 546/92. Di conseguenza non sussiste la doglianza espressa con il 1° motivo nell'atto di appello ovvero nullità della sentenza per il "mancato pronunciamento su un punto fondamentale della controversia". In ogni caso il Messo Notificatore nella relata di notifica del 10/12/1991 aveva accertato che il signor Maradona non aveva alcun domicilio presso i locali della G.I.S. SpA di via Vicinale Paradiso n. 70 né presso la sede della SS. Calcio Napoli di Piazza dei Martiri n. 30: il domicilio del sig. Maradona era quello di via Scipione Capace n. 3/1, il tutto come da dichiarazione resa dal Direttore Sportivo della Soc. Calcio Napoli SpA, Dr. Giorgio Perinetti, su carta intestata della Soc. sportiva Calcio Napoli e sottoscritta dallo stesso Funzionario. Proprio tale lettera smentisce l'ulteriore tesi dell'appellante circa il suo domicilio alla via Vicinale Paradiso n. 70, ove, a suo dire, si trovava l'Ufficio, corrispondente alla sede della SS. Calcio Napoli SpA. La lettera a firma del Dr. Giorgio Perinetti, allegata dal Messo Notificatore all'intero incarto, riporta in calce tutti gli indirizzi relativi alla Società Sportiva Calcio Napoli SpA, e precisamente: 1) Sede e Direzione: Piazza dei Martiri n. 30 Napoli Tel. 081/764.3030; 2) Campo Sportivo - Stadio S. Paolo - Napoli; 3) Settore Giovanile G.I.S.: Via Vicinale Paradiso n. 70 - Napoli". In via Vicinale Paradiso n. 70 il Messo Notificatore accertò (come da informazioni assunte dal custode e dal postino) che Maradona non risultava

avere domicilio nel parco mentre i responsabili del Settore Giovanile (G.I.S. SpA) dichiaravano che lo stesso Maradona non aveva mai avuto la sua residenza in tale luogo; resta, in tal modo, smentita la tesi sostenuta dall'appellante circa l'esistenza di "una sede amministrativa della SS. Calcio Napoli SpA in via Vicinale Paradiso n. 70", circostanza del tutto nuova sollevata solo in sede di appello, e comunque non provata, atteso che, come risulta anche dalla lettera a firma del Dr. Giorgio Perinetti, la Soc. Calcio Napoli SpA aveva "Sede e Direzione unicamente in Napoli alla Piazza dei Martiri n. 30". Di conseguenza in via Vicinale Paradiso n. 70 non esisteva alcuna sede o Ufficio al quale consegnare gli avvisi di accertamento indirizzati al sig. Maradona Diego Armando. La via Vicinale Paradiso n. 70, invece, corrispondeva all'originario indirizzo anagrafico del contribuente, così come attestato dal relativo certificato rilasciato dal Comune di Napoli ed esibito in prima istanza dall'Ufficio. A tale indirizzo, però il contribuente alla data del 10/12/1991, risultava irreperibile. D'altra parte, il sig. Maradona, essendosi trasferito dall'Italia, non poteva avere il domicilio dove svolgeva la sua precedente attività abituale, che era cessata.

Il secondo motivo d'appello: (esistenza di un'abitazione in Napoli alla via Scipione Capace n. 3/1) è del tutto infondato. Il domicilio di via Scipione Capace n. 3/1 era stato fornito dal Direttore Sportivo della SS. Calcio Napoli Dr. Giorgio Perinetti (cfr. dichiarazione richiamata) ed il Messo Notificatore si era recato a tale indirizzo accertando che il contribuente "aveva abitato al 2° piano dello stesso stabile - interni 6/7" ma da lì risultava "sloggiato" trasferendosi in luogo non conosciuto, come da informazioni assunte in loco". La non conoscenza da parte dei vicini del

luogo in cui il contribuente si era trasferito non consentiva al Messo Notificatore di identificare un altro luogo nello stesso Comune di Napoli dove indirizzare la notifica. D'altra parte l'accertato trasferimento rendeva inutili gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. (affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e notizia per raccomandata con avviso di ricevimento) essendo certo che Maradona era "sloggiato" da tale abitazione (cfr. CASS. Sez. I - Sent. 29/9/1999; CASS. N. 1152 del 13/12/1996). L'appellante ha decisamente contestato l'accertamento eseguito dal Messo Notificatore e riportato nella relata (il contribuente risulta sloggiato, abitava al piano II, interni 6/7, scala unica, coma da informazioni assunte - "Palazzina senza portiere") adducendo che, al contrario, nel palazzo esisteva il portiere, come da documentazione rilasciata dall'Ente di Previdenza e che allegava nell'udienza di trattazione del 14/10/2002. Anche tale rilievo è infondato. L'attestazione del Messo Notificatore in ordine agli accertamenti eseguiti (con le affermazioni "sloggiato"- "Palazzina senza portiere") è valida fino a querela di falso e non risulta che l'appellante si sia avvalso di tale mezzo. alcuna prova, inoltre, è stata fornita dall'appellante sulla esistenza nel palazzo del servizio di portierato (ad es. Regolamento di Condominio) né la esibita certificazione rilasciata dall'Ente di Previdenza conferma tale assunto: al contrario si rileva che non esisteva alcun portiere o secondino (abilitato alla ricezione degli atti e della posta) nello stabile di via Scipione Capace n. 3 di Napoli ma soltanto un lavoratore part-time, addetto esclusivamente alla pulizia degli spazi comuni e peraltro non rinvenuto dal Messo Notificatore all'ora dell'accesso. In conclusione deve affermarsi la legittimità della

notifica dei 6 avvisi di accertamento eseguita dal Messo Notificatore in data 18/12/1991 con la procedura di cui all'art. 60 del DPR 600/73. Tale procedura risulta correttamente eseguita in quanto il contribuente non era stato trovato agli indirizzi segnalati (via Paradiso n. 70 e via Scipione Capace n. 3/1), risultando irreperibile. Anche il Comune di Napoli, con il certificato rilasciato in data 7/6/2001, così certificava: "MARADONA DIEGO ARMANDO - Lo stesso risulta con certificazione sospesa a far data 6/10/1995 perché assente e irreperibile al suindicato domicilio. Lo stesso risulta "IRREPERIBILE". Trattasi di accertamento di Ufficio eseguito nell'anno 1995 ma i cui effetti risalgono certamente ad epoca remota, non essendo stato mai certificato l'indirizzo corrispondente al vero domicilio o alla residenza di MARADONA in Napoli. Va disattesa, infine, la richiesta di estensione del giudicato ex art. 1306 effettuata dall'appellante con l'atto di appello: l'Ufficio ha dedotto che avverso la decisione n. 126/94 del 29/6/94, depositata il 6/9/94 dalla CT di 2° grado di Napoli (RGA 910/94) pendente tuttora ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, così come risulta anche dal terminale di questa Commissione Tributaria Regionale della Campania; in ogni caso incombeva all'appellante fornire la prova del passaggio in giudicato della detta decisione mediante idonea attestazione.

Data l'importanza delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio, dichiara inammissibile, ex art. 19

DLGS 549/92, il ricorso proposto dal contribuente Maradona Diego Armando avverso l'avviso di mora notificatogli in data 11/1/2001 all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma.

Rigetta, per l'effetto, l'appello principale e dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Napoli li 28 ottobre 2002

IL RELATORE
(Avv. Michele Schiappa)

Michele Schiappa

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco D'Alessandro)

Francesco D'Alessandro